R E G I O N E L I G U R I A

SISTEMA STATISTICO REGIONALE

Bollettino regionale di statistica

N. 12 ANNO 2003

BOLLETTINO REGIONALE DI STATISTICA

Direttore Responsabile
Ing. Guido Audasso

Redazione:
Segretaria di redazione: **Sig.a Rosalba Plateroti**
Ufficio Statistica della Regione Liguria
via Fieschi, 15 - 16121 Genova
Tel. (010) 5485590
Fax (010) 5700372
Internet: http://www.regione.liguria.it
E-mail: statistica@regione.liguria.it

Fotocomposizione e grafica:
Regione Liguria
Ufficio Statistica
Sig.ra Rosalba Plateroti

Stampa:
Algraphy s.n.c. di R. Menoni & C.
Passo Ponte Carrega 62 – 62 A
16141 Genova

Spedizione in abbonamento postale
Art. 2 – comma 20/c L. 662/96
Filiale di Genova
n. 12 – Anno 2003

Regione Liguria
Ufficio Statistica

E' consentito avvalersi dei dati e dei testi pubblicati.
Si ringrazia per la citazione della fonte.

Autorizzazione Tribunale di Genova
n. 12/97

Questo periodico è associato alla
Unione Stampa Periodica Italiana

Hanno collaborato a questo numero:

La presente monografia è stata curata da Stefano Morassutti

L'estrazione dei dati elementari del 5° Censimento dell'Agricoltura 2000 per la sezione dedicata alla agricoltura biologica è stata curata da Angelo Magliani

Le elaborazioni cartografiche della sezione dedicata alle statistiche forestali sono state curate da Davide Caria

I dati necessari alla redazione della cartografia delle statistiche forestali sono stati individuati con la collaborazione di Roberto Barichello

Per la grafica della copertina:
Franco Arveda

PREMESSA

Col 12° Bollettino Regionale di Statistica si realizza una monografia tematica dedicata al settore agricoltura e foreste; l'obiettivo è quello di fornire un ulteriore strumento per approfondire la realtà agricolo-forestale della Regione.

Il Bollettino Statistico è costituito da tre sezioni collegate tra loro dalla novità delle informazioni trattate.

La prima sezione è dedicata a fornire uno spaccato dell'agricoltura biologica in Liguria sulla base dei dati del 5° Censimento dell'Agricoltura 2000, dalle informazioni ottenute è confermata la direzione da parte delle aziende verso la qualità della produzione.

Nel contesto europeo in cui ci troviamo ad operare e con le continue trasformazioni del sistema di produzione, è necessario ordinare e semplificare il sistema di valutazione del comparto agricolo, ed è per questo che si è affrontato nella seconda sezione l'aspetto degli indicatori territoriali. Questi, sotto certi aspetti, rappresentano il "peso" delle componenti tipologiche e strutturali della nostra agricoltura.

Nella terza sezione si sono valutati alcuni aspetti della struttura boschiva presente sul territorio, il paesaggio ligure è caratterizzato da una importante copertura forestale che svolge funzioni ambientali e socio-economiche, strettamente legate alla componente agricola del terrritorio.

Per le elaborazioni di quest'ultima sezione si sono utilizzati i dati della Carta Forestale Regionale Liguria, messi a disposizione dal Centro di Agrometeorologia Applicata di Sarzana (C.A.A.R.).

LA GIUNTA REGIONALE

Sandro Biasotti
Presidente della Giunta Regionale
Rapporti Internazionali, Comunicazione, Programmazione della legislazione, Riforma istituzionale, Programmazione e pianificazione strategica, Enti e partecipazioni regionali

Vincenzo Gianni Plinio
Vicepresidente della Giunta Regionale e Assessore alla Cultura, Turismo, Sport

Nicola Abbundo
Assessore alla Formazione, Istruzione, Lavoro

Vittorio Adolfo
Assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Protezione Civile

Giacomo Gatti
Assessore allo Sviluppo Economico

Piero Gilardino
Assessore alle Politiche per l'Agricoltura e l'entroterra

Roberto Levaggi
Assessore alla Salute

Luigi Morgillo
Assessore alle Politiche Sociali ed Edilizia

Renata Oliveri
Assessore alle Finanze e Organizzazione

Franco Orsi
Assessore al Territorio e Ambiente

IL CONSIGLIO REGIONALE

GRUPPO ALLEANZA NAZIONALE
Capogruppo Gianfranco Gadolla
Massimiliano Iacobucci, Eugenio Minasso, Vincenzo Gianni Plinio

GRUPPO C.C.D. – CENTRO CRISTIANO DEMOCRATICO PER L'U.D.C.
Capogruppo Fabio Broglia

GRUPPO DEMOCRATICI DI SINISTRA – LIGURIA DEMOCRATICA
Capogruppo Paolo Perfigli
Nicolò Alonzo, Ubaldo Benvenuti, Valeria Cavallo, Luigi Cola, Rosa Maria D'Acqui, Giacomo Ronzitti, Fulvio Vassallo, Moreno Veschi

GRUPPO FORZA ITALIA
Capogruppo Angelo Barbero
Nicola Abbundo, Franco Amoretti, Maria Annunziata Ceppellini Novi, Roberto Levaggi, Giovanni Macchiavello, Mario Maggi, Luigi Morgillo, Fabrizio Moro, Franco Orsi, Gaetano Antonio Scullino

GRUPPO U.D.C. – UNIONE DEMOCRATICICRISTIANI E DI CENTRO
Capogruppo Giandomenico Barci
Vittorio Adolfo

GRUPPO LA MARGHERITA – LIGURIA DEMOCRATICA
Capogruppo Giancarlo Mori
Giovanni Paladini

GRUPPO LEGA NORD LIGURIA - PADANIA
Capogruppo Guido Bonino
Francesco Bruzzone

GRUPPO LIGURIA NUOVA
Capogruppo Sergio Castellaneta
Mario Di Spigna

GRUPPO MARGHERITA PER RUTELLI
Capogruppo Romolo Benvenuto
Massimiliano Costa

GRUPPO PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA
Capogruppo Arturo Fortunati
Marco Vincenzo Nesci

GRUPPO PER LA LIGURIA
Capogruppo Rinaldo Enea Magnani
Sandro Biasotti

GRUPPO SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI – P.R.I. PER LA LIGURIA
Capogruppo Fabio Morchio

INDICE

PREMESSA	***pag.***	***3***
AGRICOLTURA BIOLOGICA	***pag.***	***7***
La normativa	*pag.*	*8*
Il modello agricolo europeo alla luce delle riforme di Agenda 2000	*pag.*	*10*
Il comparto biologico ligure	*pag.*	*11*
Analisi della viticoltura a livello provinciale	*pag.*	*23*
Legislazione comunitaria	*pag.*	*31*
Legislazione nazionale	*pag.*	*32*
Legislazione Regione Liguria	*pag.*	*33*
INDICATORI TERRITORIALI	***pag.***	***34***
Descrizione degli indicatori territoriali	*pag.*	*35*
Analisi degli indicatori territoriali	*pag.*	*41*
STATISTICHE FORESTALI	***pag.***	***59***
Analisi della distribuzione provinciale delle maggiori tipologie forestali presenti sul territorio ligure	*pag.*	*62*
GLOSSARIO	***pag.***	***84***
BIBLIOGRAFIA	***pag.***	***88***
BIBLIOGRAFIA VIRTUALE	***pag.***	***89***
REGOLAMENTO (CEE) N. 2092/91	***pag.***	***90***

AGRICOLTURA BIOLOGICA

Per inquadrare il settore relativo all' agricoltura biologica,è possibile riferirsi a una duplice interpretazione, la prima di natura concettuale (definizione FAO), la seconda prettamente normativa (Regolamenti Comunitari).

La FAO definisce l'agricoltura biologica come "un sistema di produzione agricola vegetale e animale, che privilegia le pratiche di gestione piuttosto che il ricorso a fattori di produzione esterna e impone il divieto di utilizzare prodotti chimici di sintesi, ai fini della tutela dell'ambiente e della promozione di uno sviluppo agricolo durevole''.

Spostando la nostra attenzione a livello Comunitario, la definizione di biologico, riguarda i criteri e le regole che definiscono quali siano i prodotti agricoli e zootecnici che possono ottenere il riconoscimento a produzioni biologiche.

E' necessario sottolineare il fatto che tale settore è in lenta ma costante evoluzione grazie allo sviluppo di tecnologie e tecniche di coltivazione importanti per la crescita delle zone rurali svantaggiate della nostra Regione.

Il termine di agricoltura biologica ha la sua origine dal concetto di multifunzionalità e sostenibilità del territorio, si sottolinea il fatto che quando si tratta di questa materia, non necessariamente si intende una produttività qualitativamente alta a scapito della quantità. I dati in questo senso a livello nazionale, elaborati dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali al 31 dicembre del 2001, evidenziano un aumento sia del numero delle aziende (56.440 sull'intero territorio), che delle superfici investite (1.230.000 ettari).

Rispetto all'anno 2000, si è verificato un aumento del 10% delle aziende biologiche totali e un aumento della superficie agricola utilizzata totale del 19%.

Lo stesso trend si segnala in Europa con aumenti fino al 30% dell'intero comparto, tra le nazioni più attive nel settore, oltre all'Italia, risultano Germania, Inghilterra, Francia e Spagna.

Il metodo biologico si fonda sull'utilizzo di tecniche di coltivazione direttamente rapportate alla gestione e allo sviluppo dell'aspetto rurale del territorio, il fenomeno dovrebbe riguardare soprattutto quelle zone della penisola dove l'agricoltura tradizionale non trova sbocco per limiti strutturali e ambientali.

LA NORMATIVA

Gli strumenti normativi fondamentali a livello comunitario sono rappresentati dai regolamenti CE 2092/91 (vedi pag. 90 e seg.) e 1804/99, a livello nazionale dal D.Lgs 220/95 e a livello locale dalla legge Regionale 36/99.

La normativa comunitaria vigente si basa su tre presupposti fondamentali :

- L'aspetto economico (premi e incentivi per il passaggio da una agricoltura tradizionale a una agricoltura biologica).
- L'aspetto ambientale (sviluppo sostenibile del territorio in modo da garantire la salubrità dell'ambiente e del consumatore).
- L'aspetto legislativo (rispetto delle regole e delle norme principali che definiscono l'intero comparto).

Il regolamento base è il Reg.CE n°2092/91 del Consiglio del 24/6/1991 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari. Tale strumento legislativo analizza l'aspetto economico, evidenziando un "… migliore equilibrio tra domanda e offerta dei prodotti agricoli in quanto le metodologie di coltivazione affrontate, richiedendo un minor impiego intensivo della terra, dovrebbero fornire prodotti a prezzi più bassi". Dal punto di vista ambientale, il regolamento sottolinea la "…tutela dell'ambiente e quindi la conservazione dello spazio rurale", mentre sotto l'aspetto legislativo, la norma fissa alcuni punti base inerenti a: produzione (etichettatura, controllo e trasparenza nella produzione, rispetto delle condizioni di concorrenza), modalità tecniche (restrizioni nell'utilizzo di concimi, ammendanti di origine non chimica, poco solubili, antiparassitari e fertilizzanti), e definizione del controllo delle procedure relative all'agricoltura biologica e alla determinazione degli organismi riconosciuti per tale attività. Per rafforzare i concetti esposti sopra, nel Reg. CE n°1804/1999 del Consiglio del 19/7/1999 che completa, per le produzioni animali il Reg. CE n° 2092/91, si evidenziano alcune considerazioni inerenti ai vantaggi apportati dalla adozione di tecniche proprie dell'agricoltura e dell'allevamento biologico. Nella fattispecie l'aspetto economico viene affrontato definendo la "…complementarietà delle produzioni animali biologiche per una azienda agricola e quindi del possibile aumento di reddito derivante dall'estensione della gamma dei prodotti biologici". Un altro aspetto legato alla questione economica riguarda "…l'organizzazione della produzione agricola, in quanto l'allevamento soddisfa al fabbisogno di materie organiche e di elementi nutritivi contribuendo ad un miglioramento del suolo in modo naturale". Sotto l'aspetto ambientale il regolamento specifica "…lo stretto legame che deve sussistere tra allevamento, produzione e terra". Per fare un esempio che chiarisce il concetto, la considerazione n°21 del regolamento cita : " L'apicoltura, date le sue peculiarità, necessita di apposite disposizioni, in particolare al fine di garantire le disponibilità di risorse pollonifere e nettarifere adeguate in termini quantitativi e qualitativi".

Questo assunto ci aiuta a capire in quali termini le tecniche dell'agricoltura biologica devono considerarsi in equilibrio con l'ambiente circostante.

In ultima analisi, il rispetto delle regole tecniche di fondo, viene affrontato rivolgendo l'attenzione alla "…alimentazione degli animali, che deve avvenire con prodotti ottenuti con metodi biologici (erba , mangimi o foraggio).

Il principale documento normativo nazionale è il D.Lgs. del 17/3/1995 n° 220 che riguarda l'attuazione degli art. 8 e 9 del Reg. 2092/91 in materia di produzione agricola e agro-alimentare con metodo biologico. Il decreto affronta l'aspetto relativo al sistema di controllo e quindi degli organismi atti a tale attività. Alcuni degli aspetti sottolineati sono: la vigilanza degli organismi di

controllo autorizzati da parte delle Regioni e la procedura che deve seguire un operatore che decide di produrre, preparare, importare e esportare prodotti biologici.

Nell'intero comparto dal 1991 al 2003 sono avvenuti diversi cambiamenti, sia di mercato che di competenze istituzionali (funzioni svolte dalle Regioni), per questo motivo si attende a breve il nuovo Decreto Legge da parte del Governo, che definisca inoltre chiaramente le sanzioni, la sorveglianza e l'accreditamento degli organismi certificatori.

La Legge Regionale n°36 del 6/12/1999 relativa a "Interventi per la valorizzazione e la promozione dell'agricoltura di qualità e norme sul metodo di produzione biologico", è il provvedimento legislativo attuato dalla Regione Liguria in applicazione dei Regolamenti Comunitari 2092/91, 1804/99 e del D.Lgs. 220/95.

Tra le diverse finalità della legge sono comprese: l'incentivazione allo sviluppo delle aree rurali, l'adozione di metodi di produzione che rispettino l'ambiente e la tutela sia dei consumatori che dei produttori.

IL MODELLO AGRICOLO EUROPEO ALLA LUCE DELLE RIFORME DI AGENDA 2000

Per una migliore comprensione degli obiettivi che si pone la Politica Agricola Comunitaria si vogliono chiarire alcune indicazioni fornite dal Programma di traduzione operativa del modello agricolo europeo, cofinanziato dalla CE in riferimento al Reg. n°814/2000 del Consiglio Europeo.

Il programma si sviluppa principalmente in due azioni: la prima rivolta alla elaborazione di 5 manuali operativi sulle riforme di Agenda 2000, relativi ai seminativi, alle carni bovine, al latte bovino, alla filiera dell'olio di oliva e al settore vitivinicolo, la seconda azione si basa sulla divulgazione di casi di imprenditorialità agricolo-rurale secondo i principi di polifunzionalità e competitività, nell'ambito della riforma P.A.C.

Come sottolinea il documento, il concetto di multifunzionalità, si estrinseca nel raggiungimento, da parte dei diversi settori produttivi legati al territorio, di una differenziazione nella produzione e un maggiore equilibrio del mercato in termini di competitività sia interna che internazionale.

Alcuni esempi si possono riportare per l'olio di oliva con le elaborazioni di disciplinari Dop e Igp, con la certificazione biologica e la tutela del paesaggio (misure agroambientali del PSR); con la vite invece gli interventi riguardano la produzione di vini di alta qualità, la certificazione biologica e la continuità della tradizione vitivinicola legata al territorio (es. strade del vino).

Nella fattispecie le imprese vitivinicole nel prossimo futuro grazie allo sviluppo economico del settore, dovranno specializzarsi e qualificarsi, anche attraverso la produzione di vini con caratteristiche di naturalità, assenza di trattamenti tecnologici e fattori antinutrizionali, che sono il presupposto per un "vino biologico" che, per essere prodotto, non provochi danno all'ambiente.

IL COMPARTO BIOLOGICO LIGURE

Questa sezione analizza i dati aggiornati provenienti dal 5° Censimento dell'Agricoltura 2000, evidenziando la situazione strutturale delle aziende e delle superfici agricole secondo le diverse tipologie di coltivazione.

In Liguria le aziende che producono prodotti biologici vegetali sono 209, quelle che producono prodotti biologici zootecnici sono 122. In queste due categorie, il Censimento comprende anche quelle aziende che non hanno ancora formalmente aderito alle specifiche del Reg. 2092/91, per cui non certificate, inoltre Istat comprende nel termine di agricoltura biologica anche il termine di agricoltura in conversione. Questo spiega la non corrispondenza nelle cifre fornite dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e dalla Regione Liguria che dall'elenco generale degli operatori biologici al 31/12/2001 a norma della L.R n° 36/99 cita 121 aziende biologiche e 150 aziende in conversione.

La provincia con il maggiore numero di aziende che produce prodotti biologici vegetali è La Spezia (88), seguita dalla provincia di Savona (47), a seguire la provincia di Imperia (41) e Genova (33).

La superficie totale biologica regionale ha una estensione pari a 2.894,77 ettari e una superficie agricola utilizzata pari a 1.763,58 ettari (che risulta il 2.72 % della sau totale regionale).

Nel dettaglio, le coltivazioni biologiche a oliveto trovano la maggiore espansione nella provincia di Imperia con 56,08 ettari, seguita dalla provincia di Savona con 28,41 ettari. Per la provincia di Imperia non sono da sottovalutare le superfici ad agricoltura integrata e le superfici sottoposte a disciplinare, rispettivamente pari a 137,65 e 154,05 ettari. Rispetto alla Sau totale è però la provincia di Savona ad avere il primato di maggior percentuale di superficie biologica, pari al 1,15%.

La coltivazione biologica della vite ha come provincia rappresentativa Savona con 26,78 ettari di superficie investita a biologico, seguita da La Spezia con 7,21 ettari e Imperia con 2,23 ettari. Anche in questo caso rispetto alla Sau totale coltivata a vite è la provincia di Savona ad avere la maggior percentuale di superficie biologica pari al 5,21%.

Per gli allevamenti animali, si evidenzia la più alta percentuale di aziende (1,72%) con allevamenti biologici nella provincia di La Spezia (78 aziende che producono prodotti biologici zootecnici). Si fa presente che il maggior numero di aziende zootecniche non biologiche sono presenti in provincia di Genova (5.723 aziende). La percentuale maggiore di capi allevati con metodo biologico è rappresentata dalla provincia di Genova (5,69%), seguita dalla provincia di La Spezia (3,67%), di Savona (1,64%) e Imperia (1,50%).

La tipologia di capo biologico più rappresentata è l'avicolo (7.735 Genova e 949 La Spezia).

Nei riguardi delle coltivazioni ortive (incluse le coltivazioni relative agli orti familiari), le informazioni riguardano la percentuale di superficie biologica sulla Sau totale a livello regionale, che corrisponde al 1,57%.

In linea generale la superficie biologica maggiormente rappresentativa è relativa alla provincia di La Spezia con il 2,49% della Sau, seguita dalla provincia di Savona con il 2,19%.

Uno degli obiettivi a livello regionale è quello di favorire appunto lo sviluppo del settore, soprattutto in alcune zone interne della Liguria con determinate caratteristiche climatiche, ambientali, paesaggistiche.

Le principali problematiche da affrontare sono legate alla difficoltà di sviluppo a causa delle scarse capacità di commercializzazione dei prodotti, scarse innovazioni a livello tecnologico e

logistico e infine da una economia rurale legata ancora ad una agricoltura di sussistenza. In alcune zone dell'entroterra, è già presente una forte realtà agricola attenta alla produzione di prodotti di qualità e biologici, soprattutto nelle porzioni di territorio della dorsale montana e nell'area rurale del ponente. (Programma Leader Regionale per il periodo 2000-2006). In sintesi le quattro aree di intervento sono: le aree rurali del ponente (provincie di Imperia e Savona), la dorsale alpino-appenninica (provincie di Savona, Genova e La Spezia), le aree collinari (provincia di Genova) e infine le aree costiere rurali (provincia di La Spezia).

A suffragare quanto esposto, la pubblicazione, corredata di tabelle dati e grafici esplicativi, si sviluppa in una parte generale che rigurda le principali coltivazioni biologiche e una parte speciale di approfondimento sulla vite.

Totali aziende che producono prodotti biologici vegetali.
(Superfici espresse in ettari).

Provincia	N°aziende bio	Sup.Tot.az.bio	SAU Tot.az.	Sup.Tot.bio	%su Tot.az.	%su Sup.Tot.	%su SAU tot.
Imperia	41	337,8	257,69	62,47	0,33	0,68	0,28
Savona	47	427,65	241,85	102,86	0,36	0,57	0,6
Genova	33	293,21	218,82	35,3	0,38	0,83	0,23
La Spezia	88	1.836,11	1.045,22	902,82	0,84	7,7	8,46
Liguria	209	2894,77	1.763,58	1.103,45	0,47	1,57	2,72

Fonte dati : ISTAT - Censimento 2000

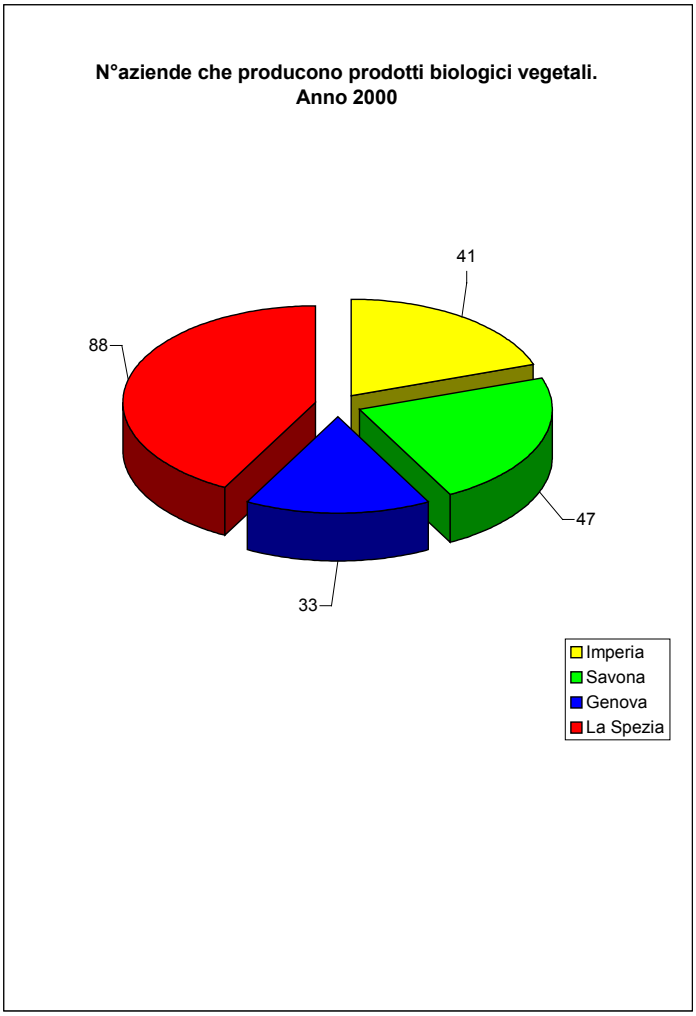

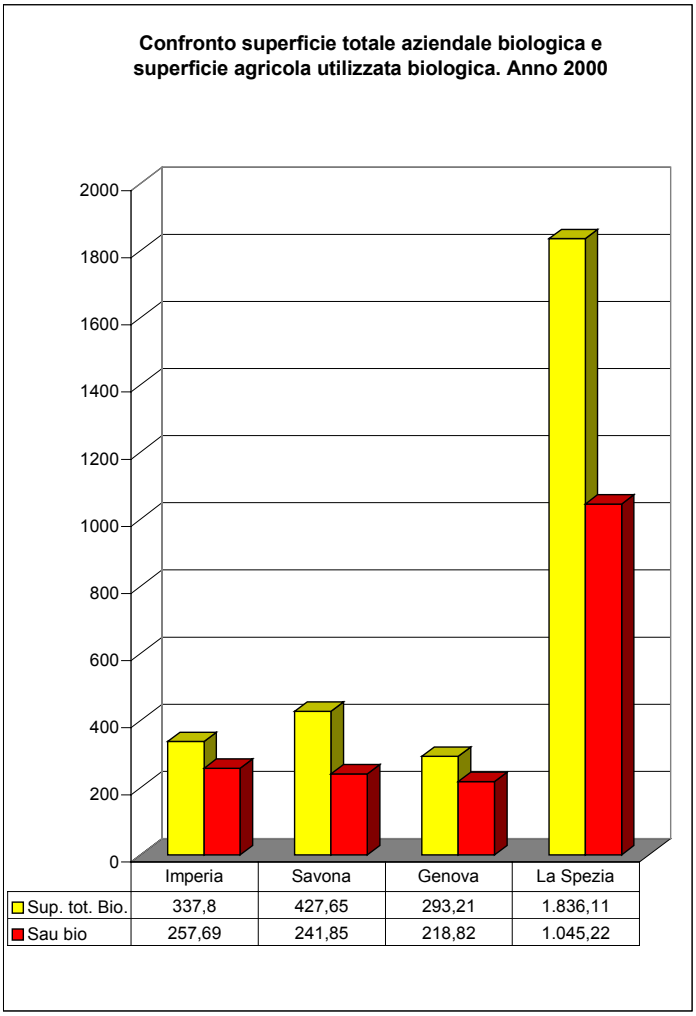

Totali superfici coltivate a vite. (in ettari), per Provincia.

Provincia	Sup.Tot. Aziendale	Sau Aziendale	Sau a vite	Sup. integrata	Sup. biologica	Sup. sottoposta a disciplinare	% Sup. bio su Sau Tot.
Imperia	7.425,87	3.633,72	569,31	18,23	2,23	25,37	0,39
Savona	10.237,63	3.094,80	513,97	5,45	26,78	10,43	5,21
Genova	4.525,52	1.675,81	199,5	0,39	0,5	1,49	0,25
La Spezia	10.493,83	3.939,48	1.108,46	81,87	7,21	83,68	0,65
Liguria	32.682,85	12.343,81	2.391,24	105,94	36,72	120,97	1,53

Fonte dati : ISTAT -Censimento 2000

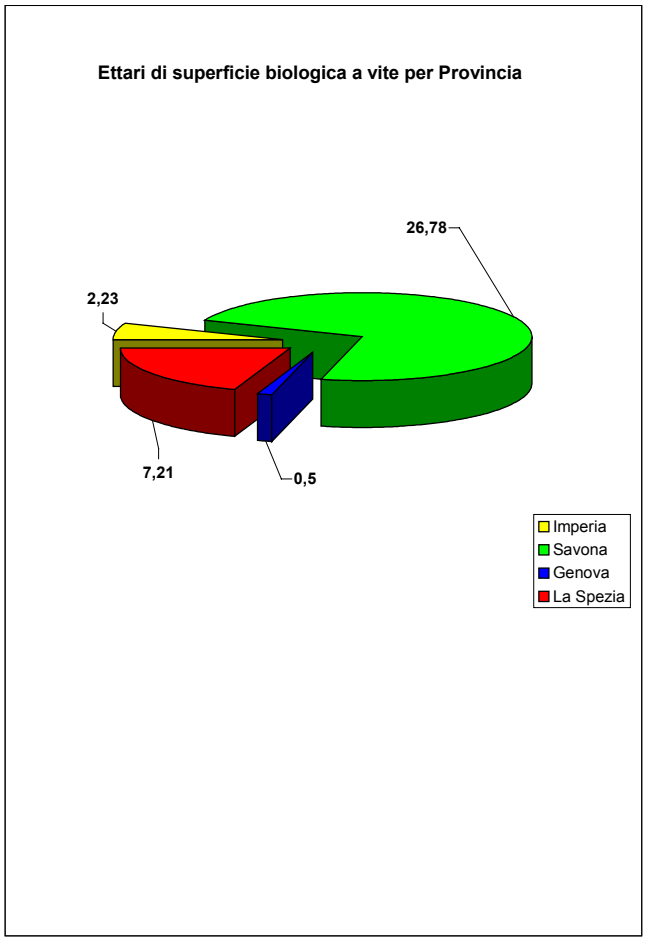

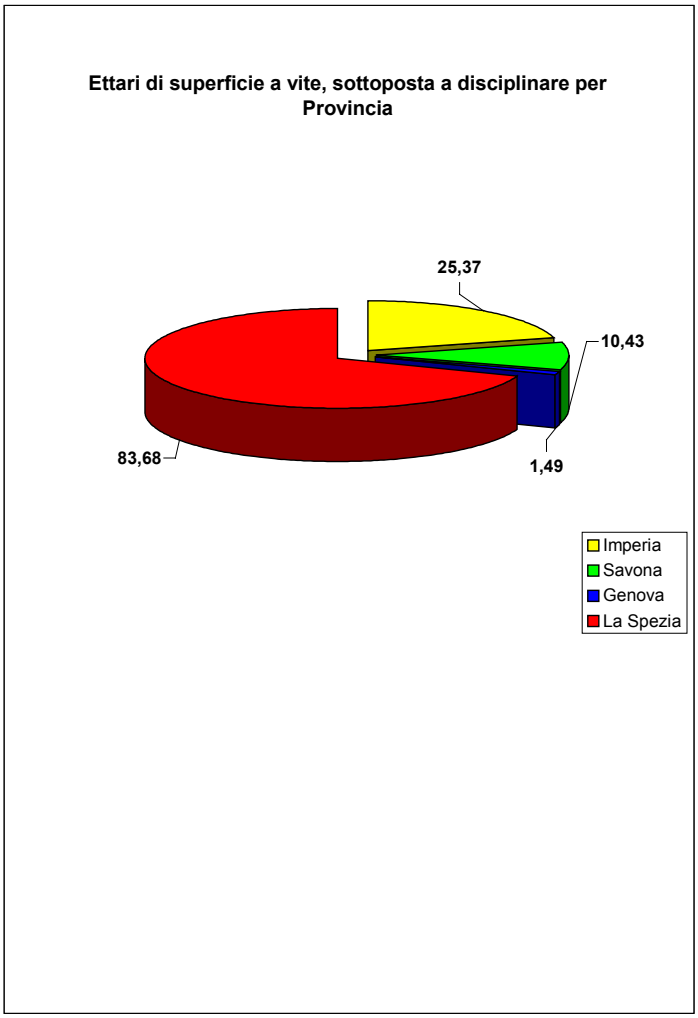
Ettari di superficie a vite, sottoposta a disciplinare per Provincia
25,37
10,43
1,49
83,68
Imperia
Savona
Genova
La Spezia

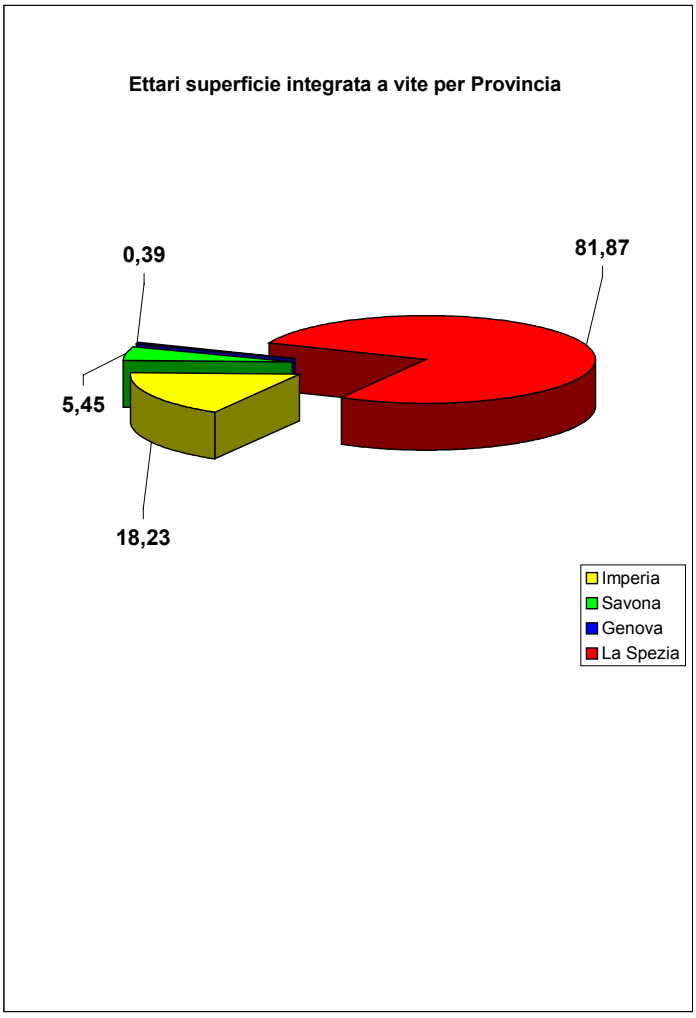
Ettari superficie integrata a vite per Provincia
0,39
81,87
5,45
18,23
Imperia
Savona
Genova
La Spezia

Totali superfici biologiche coltivate a olivo. (in ettari), per Provincia.

Provincia	Sup.Tot. Aziendale	Sau Aziendale	Sau a olivo	Sup. integrata	Sup. biologica	Sup. sottoposta a disciplinare	% Sup. bio su Sau Tot.
Imperia	19.034,13	9.598,28	6.426,39	137,65	56,08	154,05	0,87
Savona	17.327,95	5.116,38	2.452,16	11,71	28,41	15,88	1,15
Genova	13.558,46	5.152,82	2.696,69	26,71	12,96	18,21	0,48
La Spezia	9.654,50	4.066,46	1.790,20	59,94	13,77	27,1	0,77
Liguria	59.575,04	23.933,94	13.365,44	236,01	111,22	215,24	0,83

Fonte dati : Istat - Censimento 2000

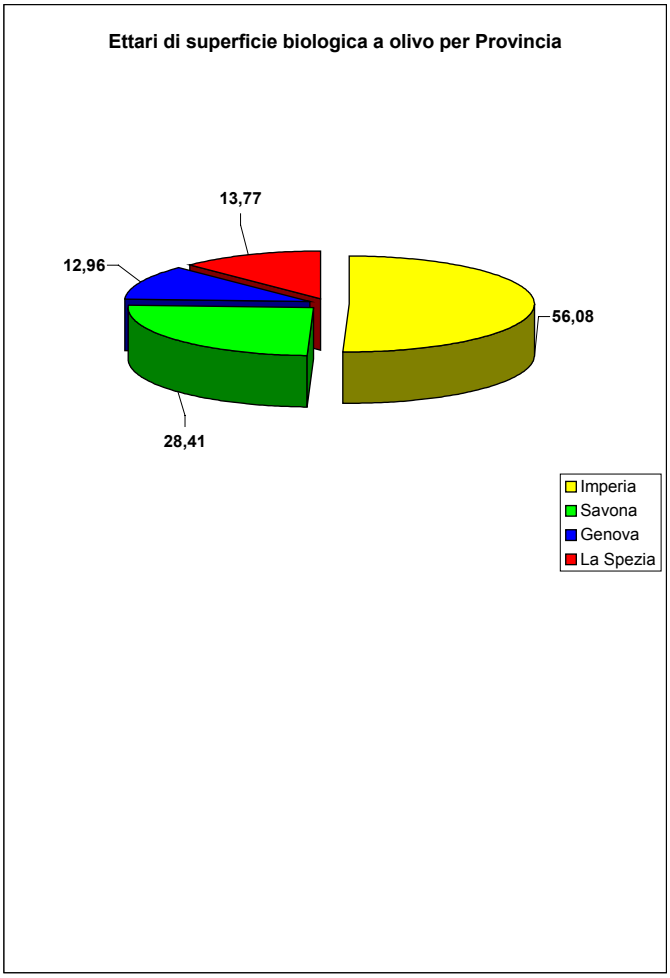

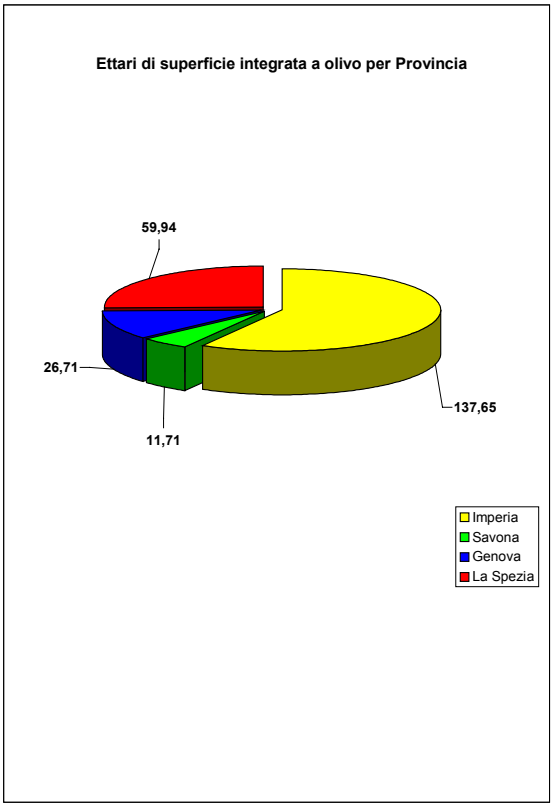

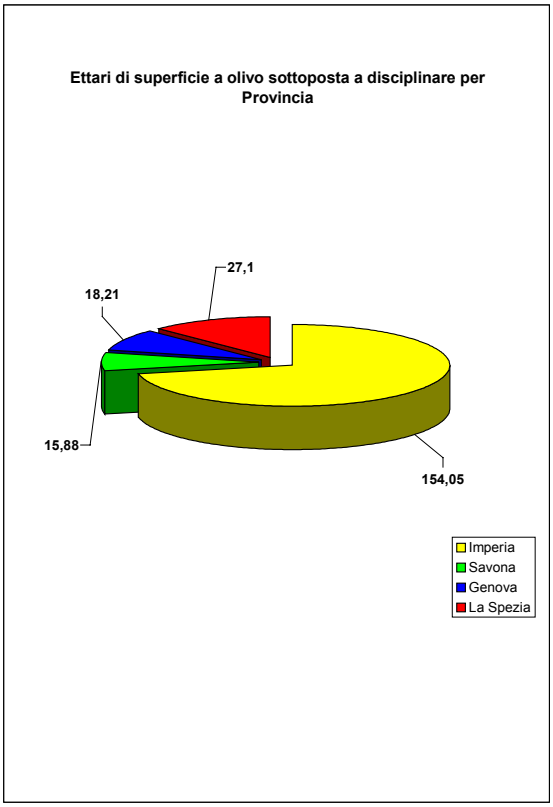

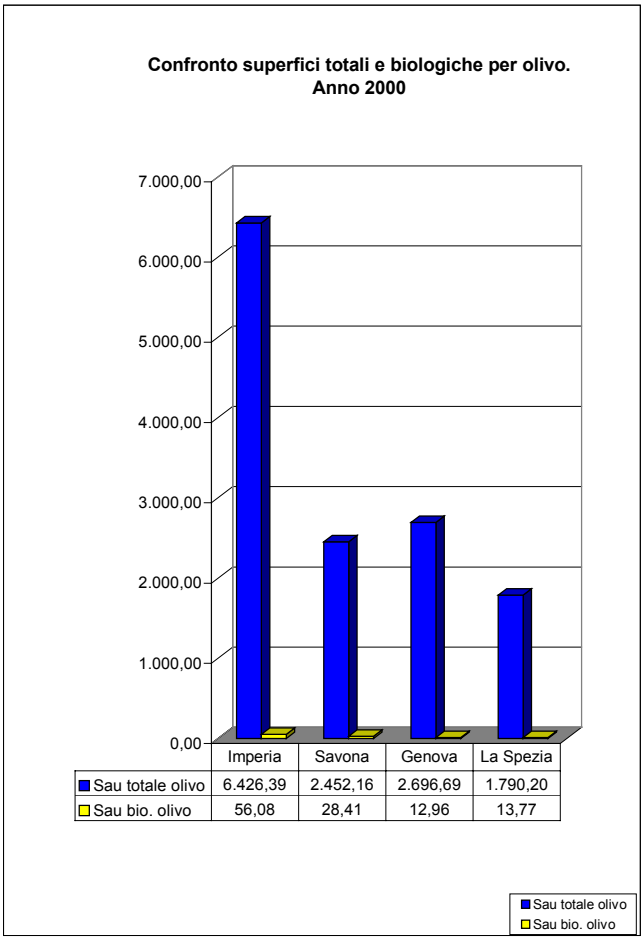

	Imperia	Savona	Genova	La Spezia
Sau totale olivo	6.426,39	2.452,16	2.696,69	1.790,20
Sau bio. olivo	56,08	28,41	12,96	13,77

Totali aziende con allevamenti, che producono prodotti biologici zootecnici, per Provincia (Superfici espresse in ettari).

Provincia	N°aziende zootecniche biologiche	N°aziende zootecniche non biologiche	Sup.Tot. az. zootecniche biologiche	Sau. bio.	% az. bio sul totale
Imperia	8	592	25,97	22,56	1,35
Savona	15	4.370	237,67	140,67	0,34
Genova	21	5.723	411,94	288,95	0,36
La Spezia	78	4.519	1.976,81	1.221,67	1,72
Liguria	122	15.204	2.652,39	1.673,85	0,8

Fonte dati : Istat - Censimento 2000

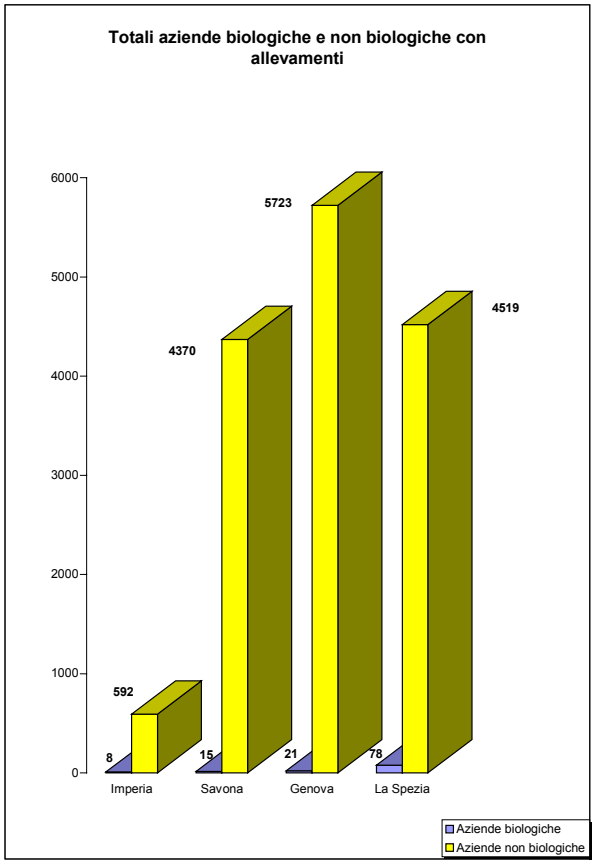

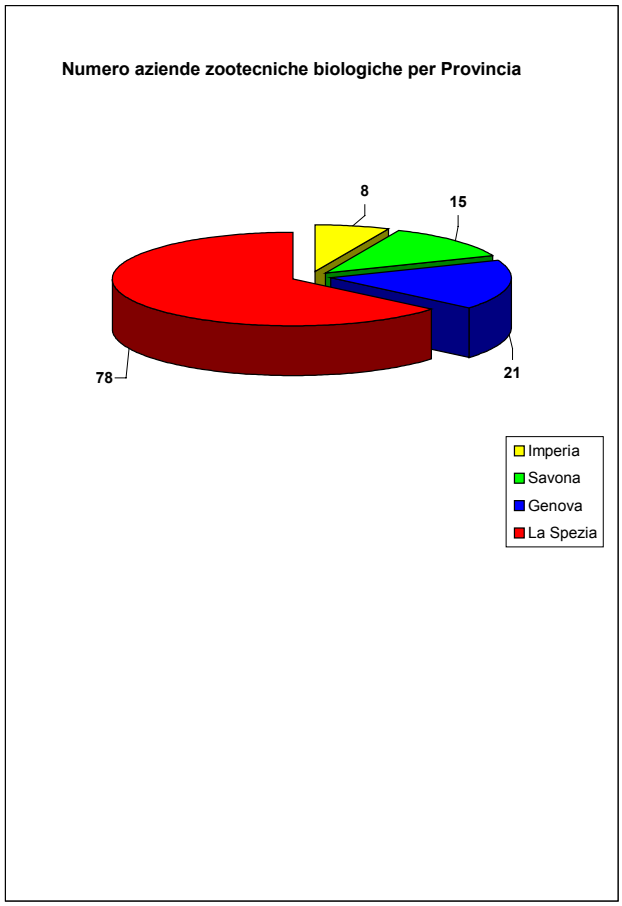
Numero aziende zootecniche biologiche per Provincia
8
15
21
78
Imperia
Savona
Genova
La Spezia

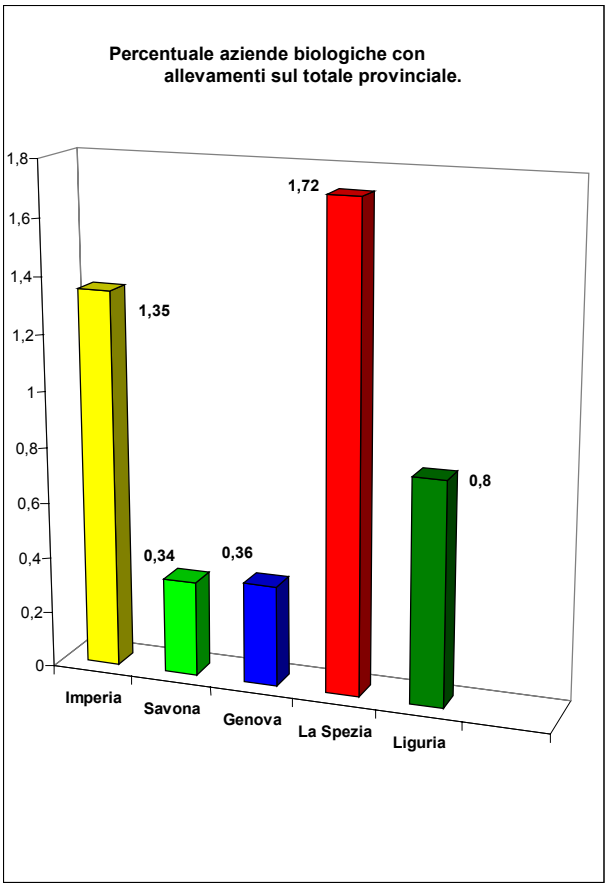
Percentuale aziende biologiche con allevamenti sul totale provinciale.
1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
1,35
0,34
0,36
1,72
0,8
Imperia
Savona
Genova
La Spezia
Liguria

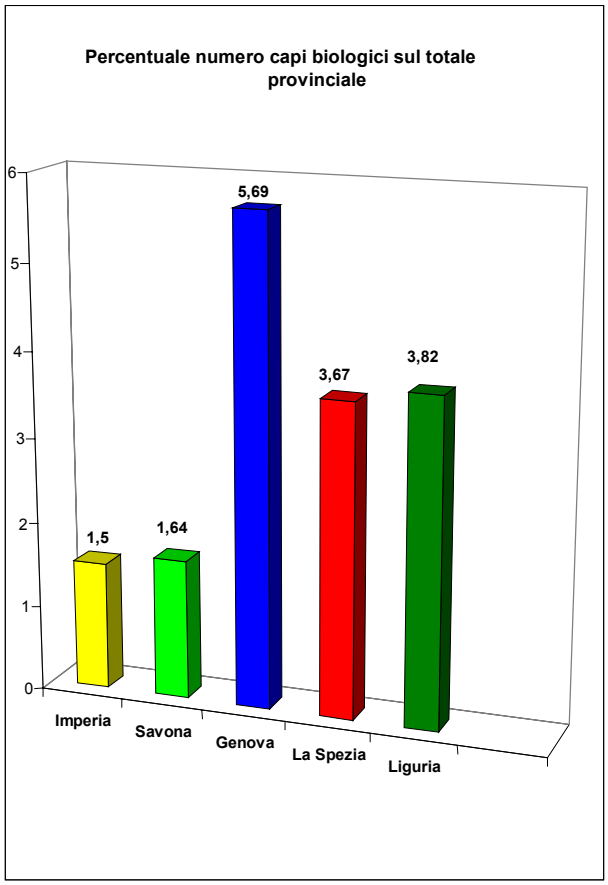
Percentuale numero capi biologici sul totale provinciale
6
5
4
3
2
1
0
1,5
1,64
5,69
3,67
3,82
Imperia
Savona
Genova
La Spezia
Liguria

Provincia	Numero di capi						% capi bio. sul totale
	Avicoli	Bovini	Caprini	Ovini	Bufalini	Suini	
Imperia	7	6	113	350	1	1	1,5
Savona	35	172	304	816	0	2	1,64
Genova	7.735	195	102	39	0	0	5,69
La Spezia	949	973	179	381	5	13	3,67
Liguria	8.726	1.346	698	1.586	6	16	3,82

Fonte dati : Istat - Censimento 2000.

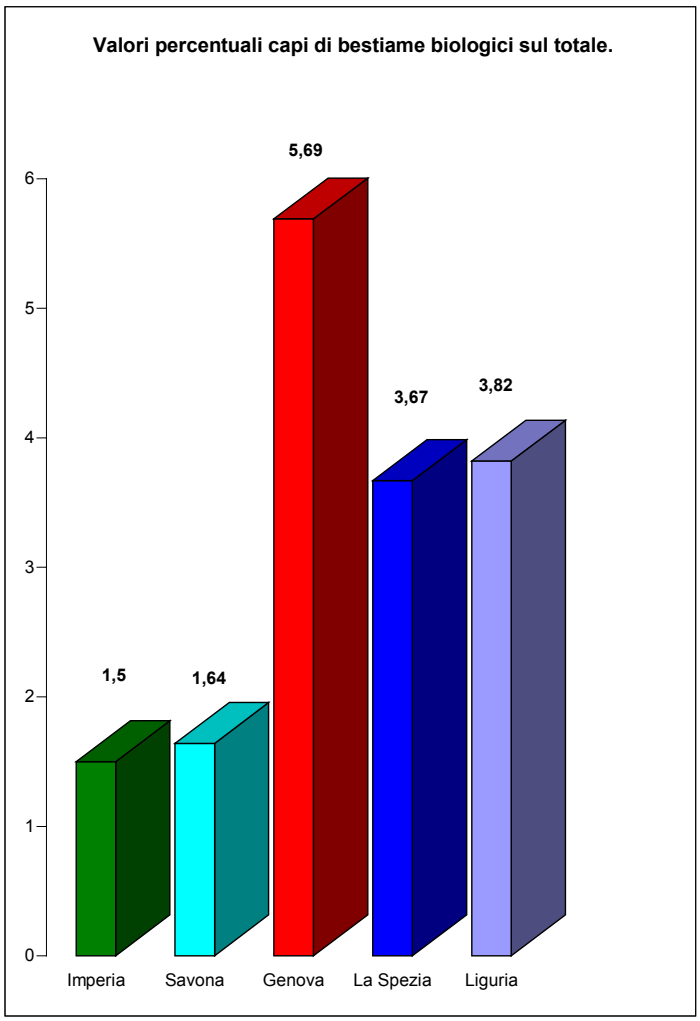

Totali superfici biologiche coltivate a ortive e orti familiari (in ettari), per Provincia.

Provincia	Sup.Tot. Aziendale	Sau Aziendale	Sau a ortive e orti familiari	Sup. integrata	Sup. biologica	Sup. sottoposta a disciplinare	% Sup. bio su Sau Tot.
Imperia	14.429,56	6.506,52	582,89	2,33	2,37	0,74	0,4
Savona	40.950,26	11.423,71	1.221,29	5,77	26,86	0,5	2,19
Genova	26.523,61	10.622,80	721,92	3,36	5,91	2,1	0,81
La Spezia	16.317,32	6.853,85	515,62	3,51	12,84	3,41	2,49
Liguria	98.220,75	35.406,88	3.041,72	14,97	47,98	6,75	1,57

Fonte dati : Istat - Censimento 2000

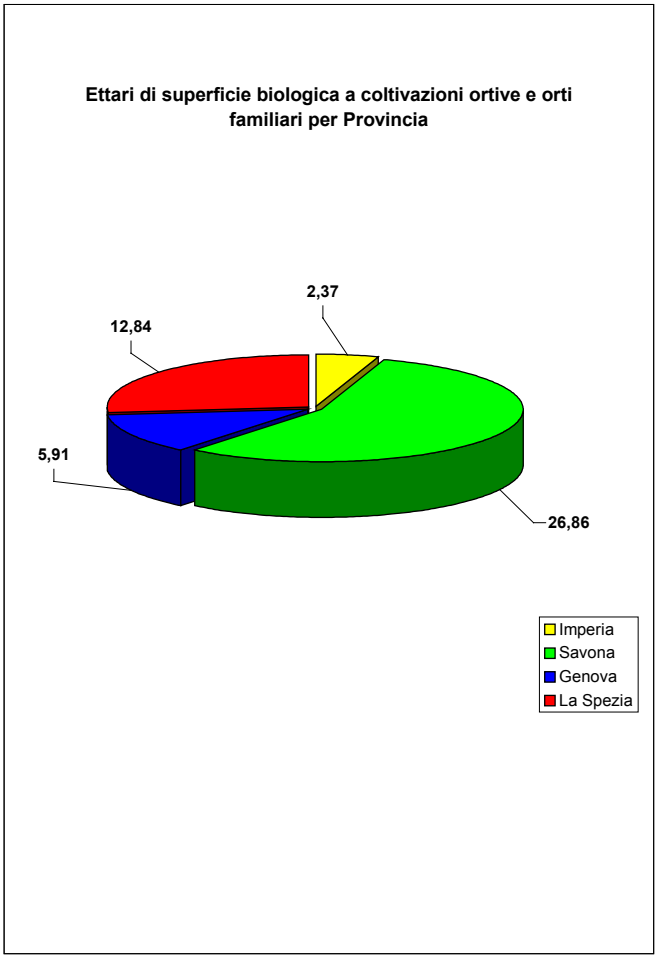

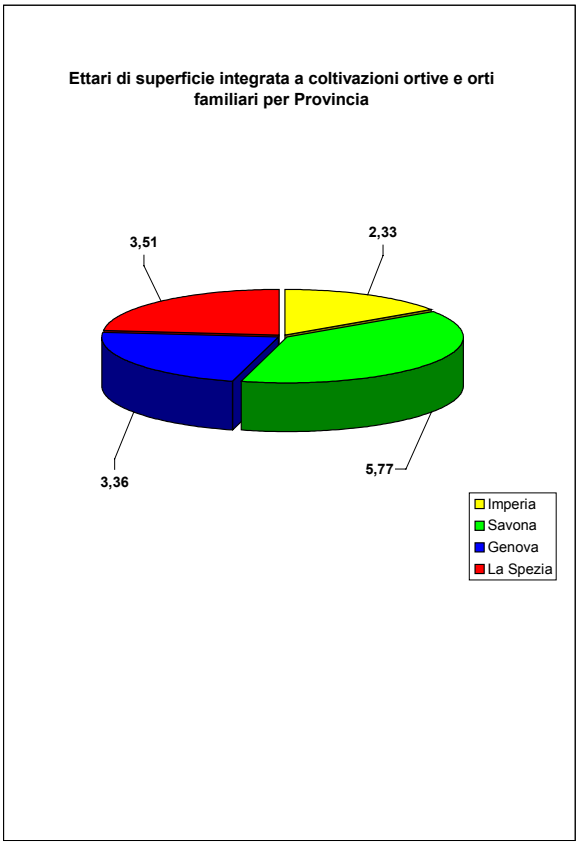
Ettari di superficie integrata a coltivazioni ortive e orti familiari per Provincia
3,51
2,33
3,36
5,77
Imperia
Savona
Genova
La Spezia

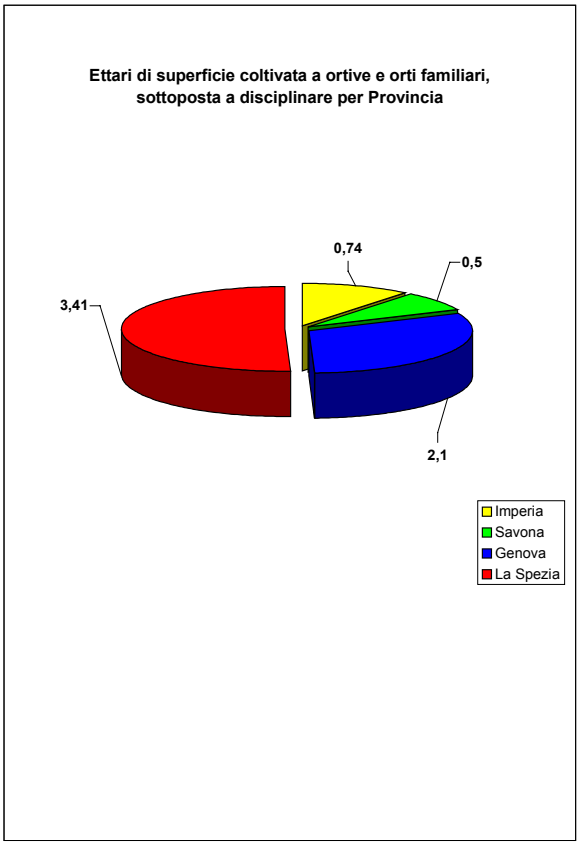
Ettari di superficie coltivata a ortive e orti familiari, sottoposta a disciplinare per Provincia
0,74
0,5
3,41
2,1
Imperia
Savona
Genova
La Spezia

ANALISI DELLA VITICOLTURA A LIVELLO PROVINCIALE

Dall'analisi dei dati statistici relativi alla vite, derivanti dalle indagini mensili sulla stima delle superfici e produzioni delle coltivazioni agrarie (Mod.ISTAT/A.5), rilevate dai Coordinamenti Funzioni Ispettive delle quattro Provincie Liguri, si ottengono alcune informazioni sull'andamento dei prodotti ottenuti dalla vinificazione dei vini Doc, Igp e da tavola. L'intervallo di anni considerato comprende le annate agrarie dal 1997 al 2002; estrapolando il dato aggregato a livello regionale, si evidenzia, per la categoria Doc un lento ma progressivo aumento della produzione (dall' a.a 98/99 all' a.a 01/02), soprattutto per la Provincia di La Spezia che risulta l'unica ad avere un aumento costante della produzione in quanto la Provincia di Genova attesta la propria a 3000 hl per le ultime due annate agrarie.

Per i vini di indicazione geografica tipica, l'andamento produttivo risulta discontinuo ma con valori di produzioni costanti.

A suffragare l'ipotesi di una maggiore specializzazione della viticoltura ligure, orientata verso una "tipicità" del prodotto, i vini da tavola hanno subito un brusco calo dall' a.a 99/00 (139.442 hl max. produzione del quinquennio) all' a.a 00/01 (71.645 hl) per proseguire alla a.a 01/02 con una produzione pari a 58.186 hl (min. produzione del quinquennio).

In concomitanza a questo andamento, la produzione complessiva regionale dei vini Doc è l'unica rispetto alle altre due categorie ad essere in aumento progressivo (31.231 hl per l'a.a 01/02 max. produzione del quinquennio).

Disaggregando i dati a livello Provinciale si evidenzia come la Provincia di La Spezia risulti la maggiore produttrice di vini Doc (14.500 hl a.a 01/02), seguita dalla Provincia di Imperia (7.816 hl), Savona (5.915 hl) e Genova (3.000 hl).

La Provincia di Savona invece mostra un andamento nella produzione di vini Doc e e Igp inversa a quella di La Spezia, passando, per i primi, dai 7.616 dell' a.a 97/98 ai 5.915 hl dell' a.a 01/02.

Analizzando i risultati relativi alle superfici investite a biologico, per i principali vitigni liguri Doc (dati del 5° Censimento dell'Agricoltura 2000), si evidenziano i 17 ettari a uva Pigato, i 4 ettari a uva rossese e gli 8 ettari a uva vermentino per la provincia di Savona.

Prodotti ottenuti dalla vinificazione, annate agrarie 1997-2002.
(Dati espressi in ettolitri).

Provincia	Vini Doc	Vini Igp	Vini da tavola
Annata agraria 2001/2002			
Imperia	7.816		9.553
Savona	5.915	2.154	10.046
Genova	3.000		4.500
La Spezia	14.500	500	34.087
Totale	**31.231**	**2.654**	**58.186**
Annata agraria 2000/2001			
Imperia	7.122		8.704
Savona	6.940	2.435	17.401
Genova	3.000		5.500
La Spezia	11.900	560	40.040
Totale	**28.962**	**2.995**	**71.645**
Annata agraria 1999/2000			
Imperia	8.579		10.487
Savona	7.563	2.418	24.955
Genova	2.720		6.000
La Spezia	7.966		98.000
Totale	**26.828**	**2.418**	**139.442**
Annata agraria 1998/1999			
Imperia	8.520		10.001
Savona	7.600	2.450	25.004
Genova	2.400		6.500
La Spezia	7.500		88.200
Totale	**26.020**	**2.450**	**129.705**
Annata agraria 1997/1998			
Imperia	7.683		9.389
Savona	7.616	2.520	29.186
Genova	2.000	350	7.650
La Spezia	9.897		80.991
Totale	**27.196**	**2.870**	**127.216**

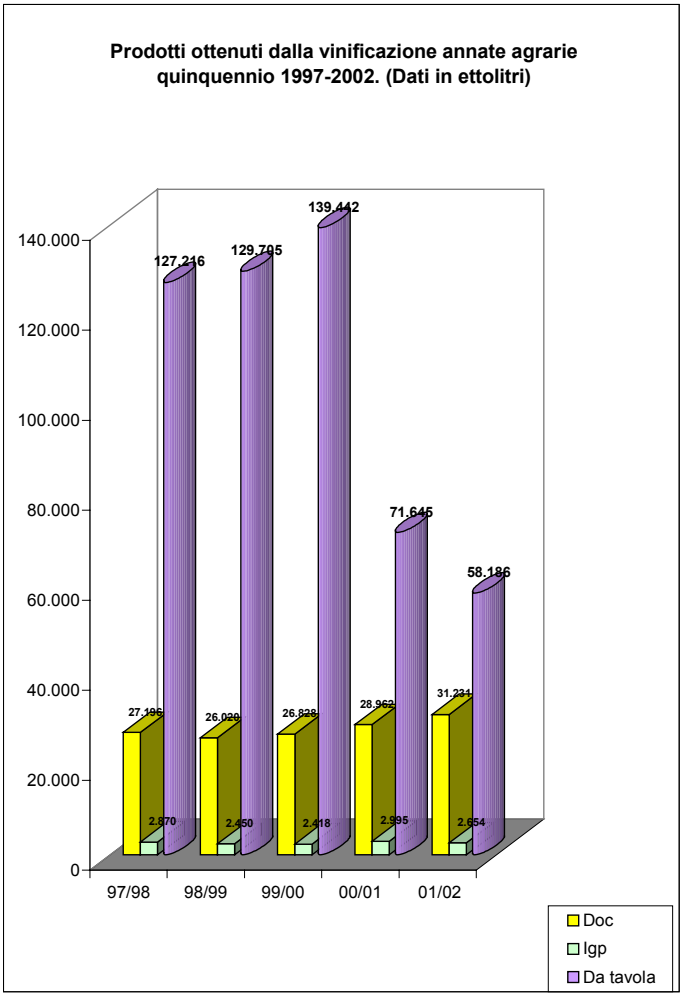

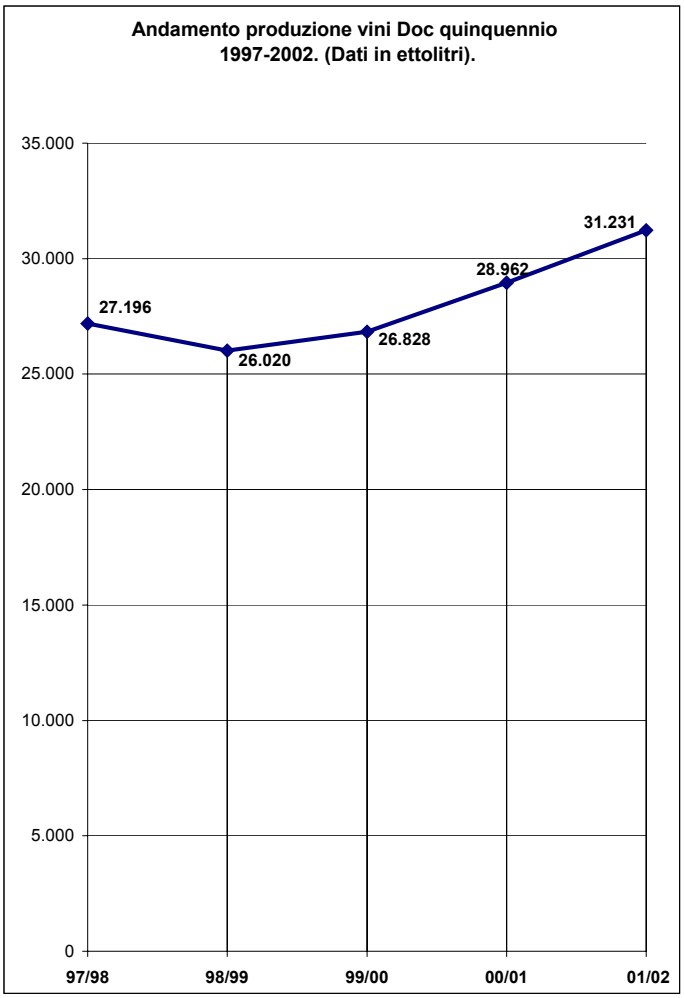
Andamento produzione vini Doc quinquennio
1997-2002. (Dati in ettolitri).
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
27.196
26.020
26.828
28.962
31.231
97/98
98/99
99/00
00/01
01/02

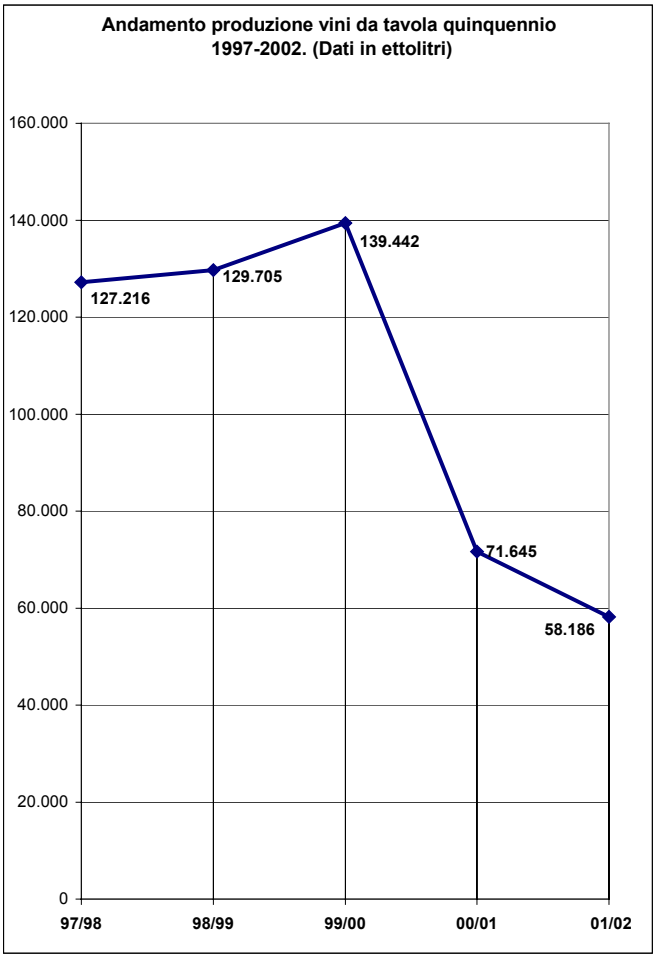
Andamento produzione vini da tavola quinquennio
1997-2002. (Dati in ettolitri)
160.000
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
127.216
129.705
139.442
71.645
58.186
97/98
98/99
99/00
00/01
01/02

Totali superfici provinciali, principali vitigni (superfici totali e biologiche in ettari).

Provincia	Sup.uva per altri vini	Sup.uva Doc	Sup.bio. uva per altri vini	Sup.bio. uva Doc
PIGATO				
Imperia	24	28		1
Savona	46	51		17
Genova	1			
La Spezia				
ROSSESE				
Imperia	52	67	1	1
Savona	28	11		4
Genova				
La Spezia				
VERMENTINO bianco				
Imperia	52	37		
Savona	36	28		8
Genova	18	20		1
La Spezia	70	105	1	
LUMASSINA				
Imperia				
Savona	74	5	1	
Genova				
La Spezia				
BIANCHETTA genovese				
Imperia				
Savona				
Genova	37	16		
La Spezia	5	1		
CILIEGIOLO				
Imperia				
Savona	1			
Genova	9	6		
La Spezia	27	11		

Fonte dati : ISTAT -Censimento 2000

Totali superfici provinciali, principali vitigni (superfici totali e biologiche in ettari).

ALBAROLA

Provincia	Sup.uva per altri vini	Sup. uva Doc	Sup.bio. uva per altri vini	Sup.bio. uva Doc
Imperia				
Savona	2			
Genova	8	2		
La Spezia	128	42	1	1

BOSCO

Imperia	8			
Savona	1			
Genova	3	1		
La Spezia	31	32	0	1

DOLCETTO

Imperia	70	28	1	1
Savona	25			
Genova	1	1		
La Spezia	1			

MANZONI bianco

Imperia	24	4		
Savona	14			
Genova	6			
La Spezia	20	11		

MERLOT

Imperia				
Savona				
Genova				
La Spezia	19	16	1	

SANGIOVESE

Imperia	36	3		
Savona	50	1		
Genova				
La Spezia	18	24		

Fonte dati : ISTAT -Censimento 2000

Totali superfici provinciali, principali vitigni (superfici totali e biologiche in ettari).

Provincia	Sup.uva per altri vini	Sup.uva per Doc	Sup.bio. uva per altri vini	Sup.bio. uva per Doc
	TREBBIANO TOSCANO			
Imperia	1			
Savona	10	1		
Genova	2			
La Spezia	39	24	1	
	UVA DI ALTRO COLORE			
Imperia	4			
Savona	15			
Genova	4			
La Spezia	115	61	1	
	UVA DI COLORE NERO			
Imperia	12	6		
Savona	21	2		
Genova	2			
La Spezia	85	18		

Fonte dati : ISTAT -Censimento 2000

Principali tipi di vitigni presenti in Liguria. (Superfici con vigneti espresse in ettari).

Tipo vitigno	Uva per la produzione di altri vini	Uva per la produzione di vini Doc	Uva da tavola
Abbuoto	1	14	
Aglianico n.	22	2	
Aglianicone n.	1	1	
Albana	1		
Albaranzeuli bianco b.		1	
Albarola b.	139	42	
Ansonica b.	8	2	
Avarengo b.	5	1	
Barbanera bianca b.	1		
Barbera n.	28	9	
Bellone	1	2	
Biancame b.	1		
Bianchetta genovese b.	42	17	
Bianchetta trevigiana b.	1		
Bianco D'alessano b.	1	1	
Bonamico n.	2		
Bonarda n.	1		
Bosco b.	43	34	
Bracchetto n.	1		
Cabernet franc. n.	3	2	
Cabernet sauvignon n.	1	1	
Caddiu n.	7		
Canaiolo bianco b.	2	1	
Canaiolo nero n.	2	2	
Catarratto bianco comune b.	23	2	
Chardonnay b.	1	1	
Ciliegiolo n.	37	17	
Colombana nera n.	2		
Cortese b.	1		
Corvina n.	1		
Croatina n.	1		
Dolcetto n.	97	29	
Fortana n.	3		
Freisa n.	2		
Gaglioppo n.		1	
Greco nero n.	36		
Italia b.			1
Lambrusca di alessandria n.	1		
Lumassina b.	74	5	
Malvasia bianca b.	4	2	
Malvasia bianca di basilicata	1		
Malvasia bianca di candia b.	2	2	
Subtotali	**600**	**191**	**1**

Fonte dati : ISTAT - Censimento 2000.

Principali tipi di vitigni presenti in Liguria. (Superfici con vigneti espresse in ettari).

Tipo vitigno	Uva per la produzione di altri vini	Uva per la produzione di vini Doc	Uva da tavola
Malvasia bianca lunga b.	3	1	
Malvasia n.	2	3	
Manzoni bianco b.	64	15	
Merlot n.	19	16	
Montepulciano n.	4	1	
Moscato bianco b.	2	1	
Moscato d'Amburgo n.			1
Muller thurgau b.	1	1	
Nebbiolo n.	1		
Pigato b.	71	79	
Pignoletto b.	42	9	
Primitivo n.	1		
Regina b.			4
Rollo b.	1	1	
Rossese n.	79	78	
Sangiovese n.	105	29	
Tocai friulano b.	2		
Tocai rosso n.	1		
Traminer aromatico rs.		1	
Trebbiano abruzzese b.	2		
Trebbiano di soave b.	4	3	
Trebbiano giallo b.	7	1	
Trebbiano romagnolo b.	3		
Trebbiano toscano b.	52	25	
Uva di altro colore	138	62	37
Uva di colore nero	120	26	1
Veltliner b.	3	1	
Verdiso b.	1		
Vermentino b.	175	190	
Vermentino nero n.	14	9	
Totali	**1.517**	**743**	**44**

Fonte dati : ISTAT - Censimento 2000.

LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Le norme che regolano il biologico a livello comunitario si possono sintetizzare nell'elenco dei Regolamenti citati di seguito, questo elenco comprende anche le diverse modifiche apportate negli anni al Reg. 2092/91:

Reg. CE n° 2092/91	relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alle indicazioni di tale metodo nei prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.
Reg. CE n° 94/92	relativo alle modalità di applicazione del regime di importazione dai paesi terzi, previsto dal Reg. 2092/91.
Reg. CE n° 3457/92	recante modalità di esecuzione concernenti il certificato di controllo previsto per le importazioni nella Comunità in provenienza dai paesi terzi del Reg. 2092/91.
Reg. CE n° 1593/93	di modifica del Reg. 3713/92 , che rinvia la data di applicazione dell'art. 11 paragrafo 1 del Reg. 2092/91.
Reg. CE n° 688/94	di modifica del Reg. 3713/92.
Reg. CE n° 1804/99	che completa, per le produzioni animali, il Reg. 2092/91.
Reg. CE n° 331/99	di modifica all'allegato V del Reg. 2092/91.
Reg. CE n° 1493/99	Organizzazione comune del mercato vitivinicolo.
Reg. CE del 23/3/2000	di modifica al Reg. 2092/91.
Reg. CE n° 1073/2000	di modifica al Reg. 2092/91.
Reg. CE n° 1623/2000	Modalità di applicazione del Reg. 1493/99 (meccanismi di mercato).
Reg. CE n° 436/2001	di modifica al Reg. 2092/91.
Reg. CE n° 473/2002	di modifica degli allegati I , II , IV del Reg. 2092/91.
Reg. CE n° 223/2003	Requisiti in materia di etichettatura, riferiti al metodo di produzione biologica per mangimi.

LEGISLAZIONE NAZIONALE

La normativa a livello nazionale è riassunta nell'elenco sottostante , essa comprende i principali Decreti e Circolari del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

D.Lgs 17/3/1995 n°220	Relativo alla attuazione dell'art. 8 e 9 del Reg. CE 2092/91 in materia di produzione agricola e agro-alimentare con metodo biologico.
Circ. n° 8/1999	Quadro di riferimento per l'utilizzazione dei fertilizzanti in agricoltura biologica.
D.M 19/5/2000	Relativo ai limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerati nei prodotti destinati alla alimentazione.
D.M 4/8/2000	Relativo alle modalità di attuazione del Reg. CE 1804/99 sulle produzioni animali biologiche.
D.M 29/3/2001	Relativo alla modifica dell'allegato 1 del D.M 4/8/2000.
Circ. n° 3/2001	Impiego sementi e materiale di moltiplicazione vegetativa in agricoltura biologica.
Circ. n° 1/2002	Relativa al Reg. 473/2002.

LEGISLAZIONE REGIONE LIGURIA

Di seguito vengono elencati alcuni dei provvedimenti legislativi regionali inerenti al metodo di coltivazione biologico, per un maggior approfondimento dei testi integrali della Legge regionale del 6/12/1999 n°36 e della Delibera della Giunta Regionale n°115/2001 relativa alla modifica dell'Allegato A della Legge regionale n°36/1999, si invita alla consultazione del sito Internet (vedi bibliografia).

L.R n° 36/1999	‘’Interventi per la valorizzazione e la promozione della agricoltura di qualità’’ e norme sul metodo biologico.
DGR n° 1145/2000	relativo al Programma Interregionale ‘’Agricoltura e Qualità’’. Approvazione graduatoria Azione 1: Incentivi alle aziende biologiche.
Delibera GR n° 115/2001	modifica dell’allegato A della L.R n° 36/1999.

INDICATORI TERRITORIALI REGIONE LIGURIA

Per approfondire l'argomento inerente al 5° Censimento dell'Agricoltura 2000 relativo alla Liguria, risulta necessaria una successiva elaborazione dei dati ''grezzi'', in modo da individuare alcuni indicatori che possano ''pesare'' le diverse componenti che costituiscono il dato, attraverso la conversione in indici e tassi.

Gli indicatori che verranno esposti, forniscono gli strumenti per analizzare nel dettaglio la realtà ligure, caratterizzandone la struttura aziendale sia dal punto di vista dimensionale che produttivo, la componente lavorativa e quella tecnologica.

Nella fattispecie tali strumenti utilizzati, trovano la loro fonte nell'ultimo Censimento dell'Agricoltura per l'individuazione di una particolare situazione socio-economica; altre volte gli indicatori nascono invece dall'esigenza di valutare e/o pianificare alcuni settori della Politica Agricola.

La Comunità Economica Europea attraverso l'Eurostat ha definito una serie di indicatori relativi allo sviluppo sostenibile che richiedono alcune informazioni statistiche relative a: superficie agricola totale e superficie delle aziende biologiche, superfici a seminativi e colture permanenti, superficie totale forestale, intensità dei tagli relativi ai popolamenti forestali e superfici delle aree protette rispetto alla superficie coperta totale.

Per una maggiore completezza dell'argomento si citano alcuni autori (Liverman et al. 1988), secondo i quali gli indicatori territoriali dovrebbero essere compresi entro due grandi famiglie : gli indicatori di integrità e gli indicatori di fattibilità. I primi descrivono una certa situazione di partenza relativa al territorio, i secondi descrivono invece gli effetti che derivano da una serie di scelte.

Per concludere vedremo di seguito una serie di indicatori territoriali relativi alla realtà ligure che saranno la premessa per una ulteriore analisi della pressione ambientale (sfruttamento delle risorse, trasformazione del paesaggio e degli ecosistemi) e delle caratteristiche del territorio (risorse rinnovabili e non rinnovabili).

DESCRIZIONE DEGLI INDICATORI TERRITORIALI

Indicatori della struttura agraria

Superficie aziendale media

Indicatore dato dal rapporto tra la superficie totale aziendale e il numero di aziende totali; esso riassume le informazioni sulle caratteristiche della struttura agraria, riguardanti sia l'aspetto fondiario, che le caratteristiche delle unità produttive aziendali. Se riferiamo l'indicatore alla Sau totale aziendale, otteniamo la Sau media.

Valori alti di questo indicatore sono significativi di una concentrazione della proprietà (o scarsa possibilità di messa a valore dei terreni).

Una superficie media elevata riferita alla Sau, può essere significativa di una concentrazione delle aziende e di un sistema produttivo evoluto e sviluppato.

Valori bassi di questo indicatore sono significativi di una frammentazione della proprietà terriera e di una forte densità delle unità produttive.

Per interpretare correttamente il valore dell'indicatore è necessario verificare la composizione percentuale delle aziende agricole per classi di superficie agricola utilizzata.

Indice di concentrazione delle piccole aziende

Questo indice misura l'incidenza percentuale delle aziende minori (es. aziende con superficie aziendale o Sau minore di 2 ha), per cui permette di mettere in evidenza lo stato di frammentazione fondiaria. Esso è dato dal rapporto percentuale tra le aziende di piccola dimensione (es. sup. inferiore a 2 ettari) sul totale delle aziende.

Indice di concentrazione della superficie aziendale

Questo indicatore è una variante dell'indicatore sopra citato, esso è dato dal rapporto percentuale tra la Superficie totale complessiva delle aziende di più grandi dimensioni (es. con superficie aziendale o Sau maggiore di 10 ha), e la superficie totale delle aziende presenti sul territorio.

Indicatori di diffusione aziendale

Numero di aziende agricole ogni 100 abitanti

Questo indicatore di struttura agricola, fornisce la misura della distribuzione delle aziende agricole (ponderate sulla popolazione residente), in modo da rendere comparabili aree territoriali con dimensioni demografiche diverse. Tale indicatore fornisce un parametro di confronto nei riguardi della composizione socio-professionale che caratterizza il complesso territoriale considerato. Esso è dato dal rapporto tra il numero di aziende agricole totali e la popolazione residente totale.

Invece, rapportando la popolazione residente alla Sau, si evidenzia ancora meglio l'estensione del territorio effettivamente interessato dall'attività agricola interessante dal punto di vista della produzione.

Indicatori di utilizzazione del terreno

Indice di destinazione agricola del suolo

Risulta da un rapporto percentuale tra la superficie delle aziende agricole e la superficie territoriale complessiva; questo indicatore misura solamente l'incidenza della superficie agricola aziendale sull'insieme della superficie del territorio considerato.

Indice di utilizzazione dei terreni agricoli

Ulteriore specifica all'indicatore sopra citato è questo parametro, che esprime la misura in termini percentuali dell'effettivo utilizzo, a fini produttivi, dei terreni agricoli aziendali. Esso si ottiene rapportando la Sau totale aziendale con la superficie aziendale complessiva.

Indice di utilizzo boschivo dei terreni aziendali

Questo indice è dato dal rapporto percentuale tra la superficie aziendale coperta da boschi e la superficie aziendale complessiva. L'utilità di questo parametro deriva dal fatto che l'estensione della superficie boschiva risulta negativamente correlata con la capacità del settore agricolo di produrre reddito, attraverso l'uso della superficie aziendale per scopi agricoli; inoltre tale indicatore fornisce un parametro di differenziazione delle risorse fisiche territoriali (boschi), e l'incidenza delle aree montane sul complesso del territorio preso in considerazione.

Indicatori del lavoro in azienda

Indice del part-time in agricoltura

Questo indicatore di sistema è dato dal rapporto percentuale tra il numero delle aziende il cui conduttore risulta occupato in attività extra-aziendali e le aziende a conduzione diretta. In questo caso, l'indicatore si può considerare relativo al conduttore che svolge attività extra-aziendale in modo prevalente, oppure includere anche chi, pur svolgendo una attività extra-aziendale, dedica la maggior parte del proprio lavoro nell'azienda agricola. Volendo ampliare l'osservazione all'insieme dei componenti familiari, l'indicatore di riferimento è l'indice di pluriattività della famiglia agricola.

Indice di caratterizzazione familiare del lavoro agricolo

Questo indicatore corrisponde al rapporto percentuale delle giornate lavorative prestate dai conduttori e dai loro familiari o parenti, sul totale delle giornate lavorative prestate in azienda.

In questo caso la forza lavoro impegnata in attività aziendali è analizzata in termini quantitativi, ovvero, in relazione all'ammontare delle giornate lavoro si valuta il contributo di lavoro prestato all'attività agricola.

Numero medio di giornate lavorative per azienda

Calcolando questo indicatore, come rapporto percentuale tra il numero totale delle aziende agricole e il totale delle giornate lavorative svolte in azienda, per ciascuna categoria, si ottiene un valore di confronto tra il tempo di utilizzo della manodopera familiare e il tempo di utilizzo della manodopera extra-familiare.

Indice di intensità del lavoro in agricoltura

Esso corrisponde al numero medio di giornate di lavoro per ogni ettaro di Sau, e inoltre fornisce una misura del tempo di lavoro in agricoltura relativo alla Sau e non al numero di aziende o alla superficie totale.

Tale indicatore permette di distinguere le aree dove il lavoro umano è una componente importante rispetto ad aree dove il lavoro umano è stato sostituito dalle macchine. E' chiaro che i valori dell'indicatore dovranno essere valutati in base alle diverse tipologie culturali prese in considerazione. Esso si calcola come rapporto percentuale fra il numero totale delle giornate lavoro svolte in azienda per il totale della Sau.

Tasso di presenza femminile in agricoltura

Tale tasso è dato dal rapporto percentuale tra il numero di donne nel ruolo di conduttore, e il numero totale di conduttori. Questo indicatore si può calcolare distintamente per ciascuna categoria di manodopera aziendale.

Incidenza percentuale di ciascun tipo di azienda

In relazione alla mano d'opera impiegata, le aziende a conduzione diretta si distinguono in tre categorie principali: aziende con sola mano d'opera familiare, aziende con mano d'opera familiare prevalente e aziende con mano d'opera extra familiare prevalente.

In riferimento a questa classificazione è possibile calcolare questo indicatore considerando l'incidenza percentuale di ciascuna forma di conduzione sul totale delle aziende regionali e provinciali.

Indicatori dell'ordinamento produttivo aziendale

Tasso di specializzazione della produzione agricola

Questo indicatore insieme ad altri che vedremo, risulta in grado di rappresentare i caratteri distintivi della produzione agricola all'interno di una area territoriale stabilita. Esso è dato dal rapporto percentuale tra la superficie destinata alla coltura localmente più diffusa e la Sau complessiva del territorio analizzato.

Questo indicatore, se misurato su un determinato periodo temporale, è utile per mettere in evidenza i processi di specializzazione produttiva. Varianti di questo indicatore si possono calcolare considerando le prime due o tre colture maggiormente diffuse.

Indice di diffusione della coltura ad alto reddito

Il rilievo in termini economici si può invece dedurre dalle tipologie delle colture praticate, tenendo conto del livello medio di redditività delle produzioni; ciò è possibile grazie a questo parametro che si basa sulle colture che forniscono maggiori redditi come ad esempio : ortive, fruttiferi e agrumi.

Il rapporto percentuale tra la Sau relativa alle colture a maggior impiego di capitali e lavoro, associate a redditi più elevati e la Sau totale, offre un parametro di valutazione della redditività delle produzioni agricole e dell'effettivo impatto di queste sull'economia locale del comprensorio territoriale considerato.

Indice di diffusione della attività zootecnica

Tale indice è dato dal rapporto percentuale tra il numero di aziende praticanti l'allevamento (in modo esclusivo o in combinazione con l'attività agricola), e il numero totale delle aziende agricole

Indice di intensità della produzione zootecnica

Tale indice rappresenta il numero medio dei capi presenti nelle aziende che praticano l'allevamento.

Questo indicatore assumerà un certo valore se calcolato per ciascuno dei principali allevamenti presenti nella porzione di territorio considerato.

Indicatori di meccanizzazione aziendale

Tasso di meccanizzazione delle aziende agricole

Questo è dato dal rapporto percentuale tra il numero di aziende che utilizzano mezzi meccanici (di proprietà o non di proprietà , e il totale delle aziende presenti sul territorio.

Esso fornisce un primo parametro per valutare il grado di meccanizzazione delle aziende agricole. Differenziando invece il tasso di meccanizzazione leggera e pesante, si ha la possibilità di migliorare la conoscenza del tipo di meccanizzazione prevalente in un determinato contesto.

Tasso di irrigazione della superficie agricola

Esso è dato dal rapporto percentuale tra la superficie irrigata e la superficie totale dell'azienda agricola, esso può essere utile, oltre che per la misura della diffusione dei sistemi irrigui, anche per la valutazione delle caratteristiche del territorio in esame (più o meno asservito dalle risorse idriche e/o più o meno idoneo all'adozione di sistemi irrigui).

ANALISI DEGLI INDICATORI TERRITORIALI

Superficie aziendale media : 4.14 ettari

Questo basso valore relativo all'indicatore di struttura, dimostra una scarsa concentrazione della proprietà terriera con relativa alta possibilità di messa a valore dei terreni. Sul territorio ligure infatti, è nota una certa polverizzazione della proprietà e una certa importanza, in determinati contesti, della produzione agricola (come integrazione del reddito familiare).

Imperia	4,02 ettari
Savona	5,8 ettari
Genova	4,05 ettari
La Spezia	2,29 ettari

Indice di concentrazione delle piccole aziende : 65,53%

Ulteriore segno di marcata frammentazione della proprietà terriera, è dato dall'alto valore dell'indice riferito alle aziende con una superficie totale inferiore ai due ettari.

Numero aziende ogni 100 abitanti : 2

Imperia	5,7
Savona	4,6
Genova	0,95
La Spezia	4,7

Superficie agricola utilizzata ogni 100 abitanti : 3,99 ettari

Questi due indicatori ci forniscono alcune informazioni sulla componente produttiva del territorio. E' senz'altro la Sau/100 abitanti che indica meglio l'effettiva porzione di terreno interessata dalla produzione.

A titolo esplicativo, eseguendo un confronto fra diverse regioni italiane sul numero di aziende/100 abitanti, risulta ad esempio che il Piemonte ha un numero uguale a 2,89 , la Lombardia 0,89 , e il Veneto 4,25 in questo caso le differenze non sono così evidenti mentre confrontando la Sau/100 abitanti, i valori sono notevolmente differenti: Piemonte 25,64 , Lombardia 11,6 e Veneto 18,9.

Imperia	10,20 ettari
Savona	6 ettari
Genova	1,65 ettari
La Spezia	4,8 ettari

Indice di destinazione agricola del suolo : 33,87%

Per un maggior approfondimento in merito alla produttività del territorio, è stato calcolato questo indice anche a livello provinciale. In questo caso è la provincia di Savona a dimostrare la

maggiore predisposizione all'utilizzo agricolo del territorio con un valore dell'indice pari a 48% seguita da Imperia con 43,1% da La Spezia con 27,05% e infine da Genova con 17,07%.

Imperia	43%
Savona	48%
Genova	19%
La Spezia	27%

Indice di utilizzazione dei terreni agricoli : 35,27%

Per comprendere meglio l'indicatore descritto sopra, l'indice di utilizzazione è riferito alla Superficie agricola utilizzata e non alla superficie totale. I valori delle quattro provincie diventano : per Savona 10,89 per Imperia 19,07 per La Spezia 12,11 e per Genova 7,12 , i maggiori decrementi si verificano per la provincia di Savona, i minori per la provincia di Genova (vedi grafico pag. 53).

Imperia	44,40%
Savona	22,70%
Genova	42,50%
La Spezia	44,70%

Indice di utilizzazione boschiva dei terreni aziendali : 50,28%

In questo caso esiste una stretta relazione tra l'alto valore dell'indice e l'alta percentuale di copertura boschiva , la bassa produttività dei terreni agricoli e quindi il basso reddito degli stessi. Il valore di questo indicatore territoriale inoltre potrebbe essere influenzato dalla morfologia territoriale prevalentemente montuosa (vedi grafico pag. 52).

Imperia	29,30%
Savona	67,80%
Genova	46,40%
La Spezia	44,47%

Incidenza percentuale di ciascun tipo di azienda : 95,72%

Nella fattispecie il valore dell'indicatore è relativo alle aziende che impiegano manodopera solo familiare, mentre le aziende che impiegano manodopera prevalentemente familiare hanno una incidenza del 2,61%, in ultima analisi esistono le aziende che impiegano prevalentemente manodopera extra-familiare con un indice pari a 0,79%, e le aziende con manodopera salariale con incidenza pari a 0,78%.

E' chiaro che questi valori sottolineano una evidente gestione familiare delle aziende agricole liguri.

Imperia	0,48
Savona	0,59
Genova	0,53
La Spezia	1,02

Indice di caratterizzazione familiare del lavoro agricolo : 95,86%

Direttamente collegato con l'indice soprastante risulta questo, che dimostra, in termini di valore %, a livello locale, l'impiego della manodopera del conduttore e della propria famiglia all'interno dell'azienda agricola.

Numero medio giornate lavorative per azienda : 0,60

Calcolando questo indicatore per le diverse categorie lavorative, notiamo che il conduttore ha un numero medio di gg. pari a 0,96, mentre per il coniuge del conduttore il valore è pari a 3,23, per i parenti del conduttore il valore è pari a 5,56 mentre per la manodopera a tempo indeterminato il valore è pari a 33,80 e per quella a tempo determinato il valore è pari a 25,15.

Nella realtà ligure, pur essendo l'agricoltura caratterizzata da una conduzione a livello familiare, il numero medio di giornate lavorative risulta maggiore per le categorie non appartenenti al nucleo familiare.

Per un maggior approfondimento è necessario analizzare alcuni importanti parametri come: la dimensione aziendale media, l'ordinamento produttivo, la meccanizzazione della produzione, la realtà locale e soprattutto il costo e la disponibilità della manodopera salariata sul mercato.

Indice di intensità del lavoro in agricoltura : 0,89%

Dal valore espresso da tale indicatore, il lavoro umano nella realtà ligure risulta la componente principale del processo produttivo rispetto al fattore meccanico.

Per le quattro provincie, la situazione non si discosta molto eccetto per la provincia di La Spezia in cui è maggiormente marcata tale differenza (valore indice pari a 1,05); mentre per la provincia di Imperia il valore è pari a 0,87 , per Genova 0,82 e per Savona 0.77.

Anche in questo caso è necessario fare una differenza a seconda delle diverse situazioni locali in merito alla tipologia di coltura e dalla disponibilità di manodopera. Nel caso della provincia di La Spezia il valore dell'indice può essere espressione anche dell'impiego prevalente della componente umana in una realtà tipica delle Cinque Terre (vedi grafico pag. 51).

Imperia	0,87%
Savona	0,78%
Genova	0,91%
La Spezia	1,05%

Tasso di specializzazione della produzione agricola : 28,90%

Dai dati del Censimento risulta che la categoria maggiormente diffusa sono i prati permanenti e i pascoli (superficie investita pari a 33.754,61 ettari), seguita dalle coltivazioni legnose agrarie (superficie investita pari a 18.349,19 ettari). Il tasso di specializzazione indicato sopra è riferito a quest'ultima categoria, mentre per i seminativi il tasso è pari a 53,9. Ciò evidenzia una maggiore specializzazione e impiego di mezzi tecnici per i seminativi. Da sottolineare che la coltura più diffusa, in questo caso come in molti altri, non è la categoria più importante dal punto di vista economico o di innovazione tecnologica (vedi grafico pag. 51).

Imperia	34,0% colt.legn.agr.
Savona	24,7% colt.legn.agr.
Genova	25,7% colt.legn.agr.
La Spezia	29,9% colt.legn.agr.

Indice di diffusione delle colture ad alto reddito : 20,65%

L'indice sopracitato a livello regionale è relativo all'olivo, per le coltivazioni floricole e piante ornamentali, l'indice è pari a 4,38%. In questo caso, pur essendo le floricole considerate coltivazioni ad alto reddito, esse non risultano ad alto impatto sull'intera economia agricola. A livello nazionale sono considerate ad alto reddito le coltivazioni di agrumi, le coltivazioni ortive e i fruttiferi (in Liguri i fruttiferi hanno un indice pari a 3,58%).

Imperia	29,10% olivo
Savona	14,39% olivo
Genova	18,07% olivo
La Spezia	16,77% olivo

Indice di intensità della produzione zootecnica : 92,54%

Il valore espresso sopra è relativo agli allevamenti bovini, ovvero al numero medio di capi presenti in aziende che praticano l'allevamento in Liguria. Per gli allevamenti ovini l'indice è pari a 65,67%, per i caprini è pari a 151,6%.

Tasso di irrigazione della superficie agricola : 0,60%

Il tasso è afferente alle coltivazioni orticole regionali mentre per i fruttiferi l'indice è pari a 0.26%.

Per capire lo scarso livello di specializzazione e diffusione dei sistemi di irrigazione nel nostro comparto agricolo, si evidenzia che per la stessa categoria di coltivazioni l'indice per il settore Italia Nord-Occidentale, è pari a 8,96.

La tipologia di impianti più diffusa è l'impianto a pioggia o aspersione, seguito dagli impianti a scorrimento superficiale e infiltrazione laterale.

Una ulteriore analisi degli indicatori di diffusione aziendale e di utilizzo del terreno, viene evidenziata dai dati presenti nelle tabelle e a pag. 45 con i confronti tra i valori percentuali a livello regionale e nazionale.

Per quello che riguarda gli indicatori del lavoro in azienda i dati sono riscontrabili nelle tabelle a pag. 46.

Infine per gli indicatori relativi all'ordinamento produttivo aziendale, si evidenzia il dato corrispondente al tasso di specializzazione della produzione agricola (per alcune coltivazioni) nella tabella a pag. 46.

Indici di utilizzazione dei terreni agricoli regionale e nazionale
(vedi grafico pag. 55)

Classi di Sau aziendale Regionale	Valore % indice Regionale	Valore % indice Nazionale
meno di 1 ha	6,5	4,8
tra 1 e 2 ha	4,9	4,7
tra 2 e 3 ha	2,87	4,7
tra 3 e 5 ha	3,26	3,8
tra 5 e 10 ha	3,43	6,1
tra 10 e 20 ha	2,36	10
tra 20 e 30 ha	1,11	11,6
tra 30 e 50 ha	1,4	7,18
tra 50 e 100 ha	1,55	10,88
100 ha e oltre	7,52	27,73

Indici di utilizzazione boschiva regionale e nazionale
(vedi grafico pag. 54)

Tipologia boschiva Aziendale	Valore % indice Regionale	Valore % indice Nazionale
Cedui totali	37,69	11,58
Cedui semplici	21,72	6,36
Cedui composti	15,96	5,22
Fustaie	8,82	9,36

Fonte dati : ISTAT - Censimento 2000

Indice di intensità del lavoro in agricoltura.
(Riferito alle classi di Sau totale) -
(vedi grafici pag. 51 e 56)

Classi di Sau aziendale Regionale	Valore % indice Regionale	Valore % indice Nazionale
meno di 1 ha	0,27	1,59
tra 1 e 2 ha	0,58	2,25
tra 2 e 3 ha	0,9	2,96*
tra 3 e 5 ha	1,33	
tra 5 e 10 ha	2,15	3,85
tra 10 e 20 ha	4,11	5,28
tra 20 e 30 ha	6,49	7,08
tra 30 e 50 ha	11,71	9,34
tra 50 e 100 ha	21,72	13,55
100 ha e oltre	97,23	37,1

*Indice relativo alla classe di Sau 2-5 ha
Fonte dati : ISTAT - Censimento 2000

Indice di intensità del lavoro in agricoltura. (Riferito alla Superficie investita per alcune tipologie di coltivazioni)
(vedi grafico pag. 57)

Tipologia coltivazione Aziendale	Valore % indice Regionale	Valore % indice Nazionale
Seminativi	0,14	2,22
Coltivaz.legn.agr.	0,25	0,74
Prati e Pascoli	0,46	1,03
Boschi	1,24	1,37

Fonte dati : ISTAT - Censimento 2000

Tasso di specializzazione della produzione agricola .
(Riferita alla superficie investita per alcune tipologie di coltivazioni)
(vedi grafico pag. 58)

Tipologia coltivazione Aziendale	Valore % indice Regionale	Valore % indice Nazionale
Ortive	4,81	1,39
Fiori e piante ornam.	4,38	0,06
Vite	3,79	3,65
Olivo	21,14	5,51
Fruttiferi	3,58	2,54
Foraggere avvicendate	3,07	7,8
Arboricoltura da legno	0,24	0,82

Fonte dati : ISTAT - Censimento 2000

Tabella indicatori azienda agraria e utilizzo terreno.

	Indicatori struttura agraria				Indicatori diffusione az. e utilizzo terrr.		
	Sup.tot.az	Sau tot.az.	Az.inf.2 ha	N° aziende	Sup.tot.terr.	Sau tot. az.	Sup.tot. Boschi
N°aziende	Sup.az.media	Sau media	Indice conc. piccole az.				
Sau.az. mag.10 ha	Indice conc.sup. az.						
Popolaz. residente				N°az./100 abit.		Sau/100 abit.	
Sup.tot.az.					Indice dest.agr. suolo	Indice utiliz.terr. agr.	Indice utiliz.bosch. Terr.az.

	Indicatori struttura agraria				Indicatori diffusione az. e utilizzo terrr.		
	183.476,50	64.712,92	29.008	44.266	541.600	64.712,92	92.266,06
44.266	**4,14 ettari**	**1,46 ettari**	**65,53%**				
43.693	**23,81%**						
1.621.016				**2,7**		**3,99 ettari**	
183.476,50					**33,87%**	**35,27%**	**50,28%**

Fonte dati : ISTAT - Censimento 2000

Tabella indicatori lavoro in azienda.

	N° totale aziende	Az. condutt. con attiv. extra-az. diretta	GG.lavoro condutt. e fam.	Sau Tot. aziende	Az. condutt.o altro comp.con attiv.extra-az.	Donne conduttrici di az. agricole
Az.per tipo di manodop Impieg.	Incid. % di ciascun tipo di az.					
Az. a conduz. diretta		Indice del part-time in agricolt.			Indice di pluriattività della famiglia agricola	
Tot.gg. lavoro svolte in az.	N°medio gg.lavoro per az.		Indice di caratteriz fam. del lav.agr.	Indice intensità del lav.agr.		
N° totale conduttori di az. agricole						Tasso di presenza femminile in agricoltura

	44.266	7.757	7.037.337	64.712,92	13.407	17.289
42.372 (es.az. con solo manod. fam.)	**95,72%**					
43.872		**17,68%**			**30,55%**	
7.341.146	**0,6**		**95,86%**	**0,89%**		
44.064						**39,23%**

Fonte dati : ISTAT - Censimento 2000

Tabella indicatori ordinamento produttivo aziendale.

	N° tot.az.	Sau tot.az.	N° capi allev.
Sau colt.loc. più diffusa		Tasso specializz. prod. agr.	
Sau ortive-frutt.-agru-fiori.		Indice diffusione colt. alto redd.	
Az. con allevam.	Indice diffusione attiv. zootec.		Indice intensità prod. zootec.

	44.266	64.713	16.933 (es.bovini)
18.766,38 (colt.legn. agr.)		**28,90%**	
13.365,44 (es.olivo)		**20,65%**	
15.240	**34,42%**		**92,54%**

Fonte dati : ISTAT - Censimento 2000

Tabella indicatori meccanizzazione aziendale.

	Az.utiliz. mezzi mecc.	Az.utiliz. motocolt.	Az.utiliz. tratt.e altri mezzi	Sup. Irrigata az.
N° tot az.	Tasso mecc. az.agr.	Tasso mecc. Leggera	Tasso mecc. Pesante	
Sup.tot.az				Tasso di irrigaz. Sup. agr.

	31.124	29.191	7.685	1.110
44.266	**70,30%**	**65,90%**	**17,36%**	
183.476,50				**0,60%**

Fonte dati : ISTAT - Censimento 2000

Variazione indice di intensità del lavoro in agricoltura per classi di Sau totale.

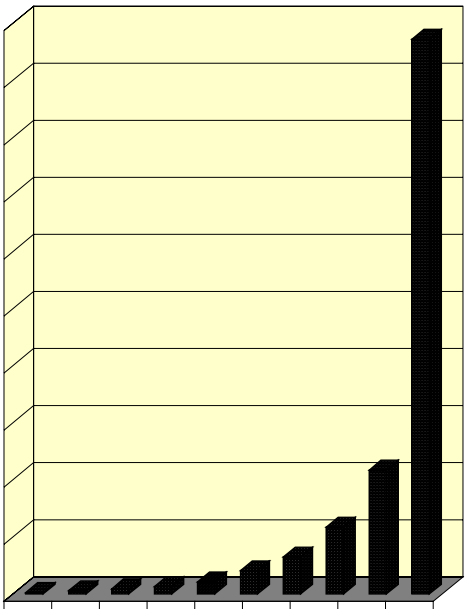

	meno di 1 ha	1-2 ha	2-3 ha	3-5 ha	5-10 ha	20-30 ha	30-50 ha	50-100 ha	100 ha e oltre
indice di intensità del lavoro	*0,27*	*0,58*	*0,9*	*1,33*	*2,15*	*6,49*	*11,71*	*21,72*	*97,23*

Variazione tasso di specializzazione della produzione agricola per alcune tipologie di coltivazioni

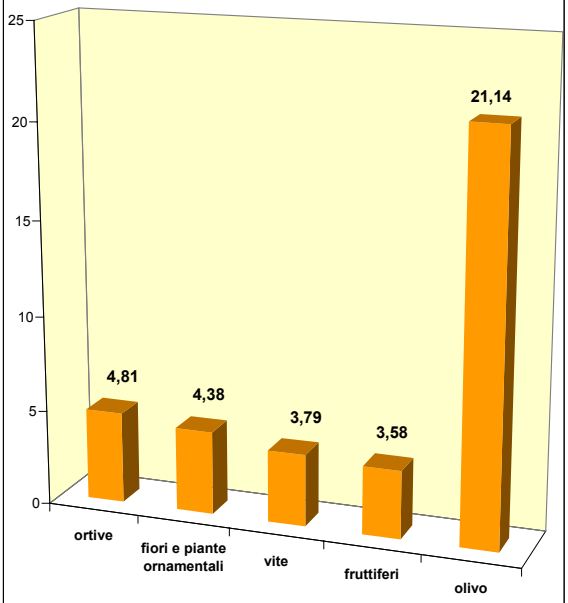

Confronto indici utilizzazione boschiva regionale e nazionale

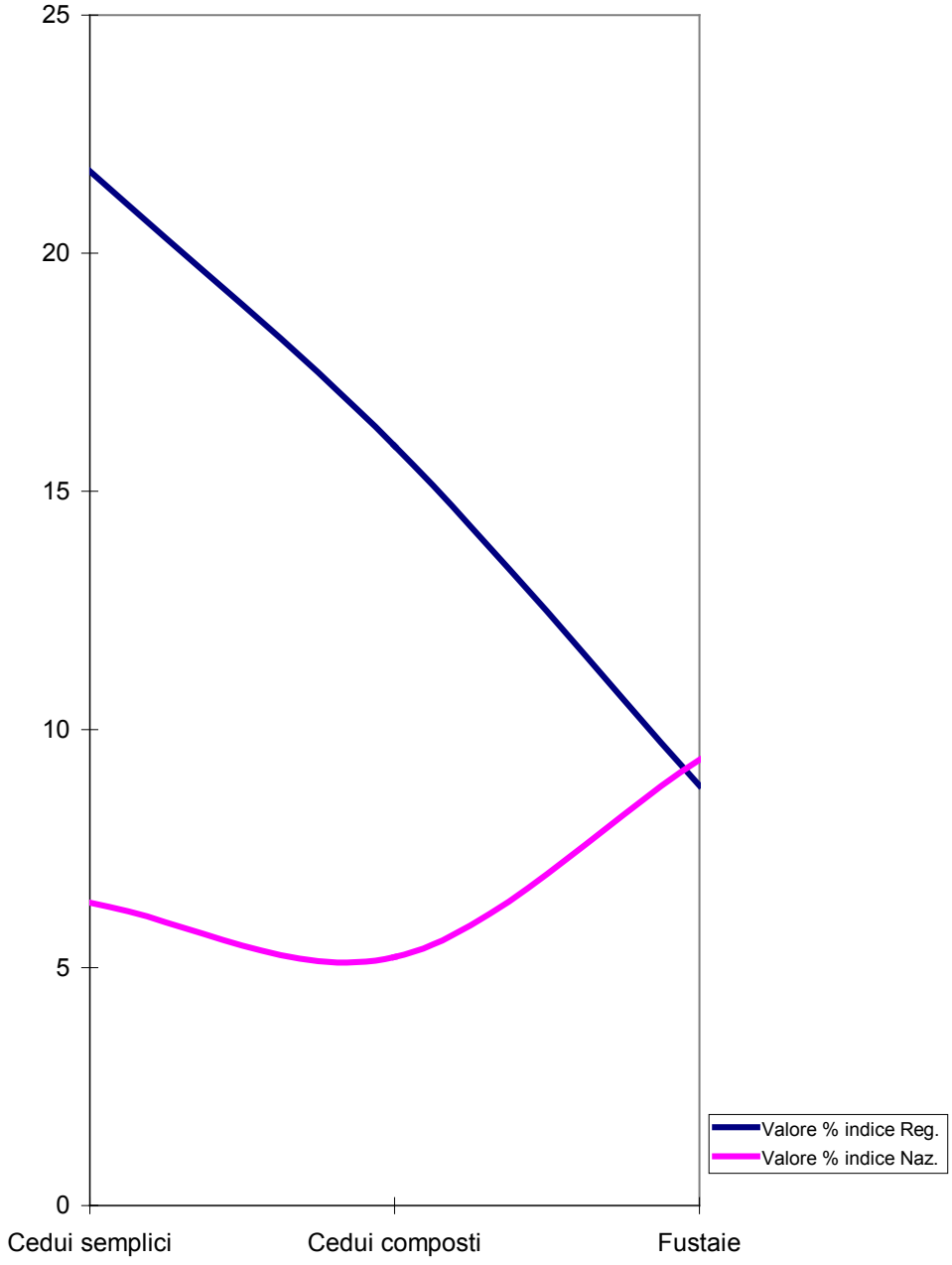

Confronto indici utilizzazione dei terreni agricoli regionale e nazionale

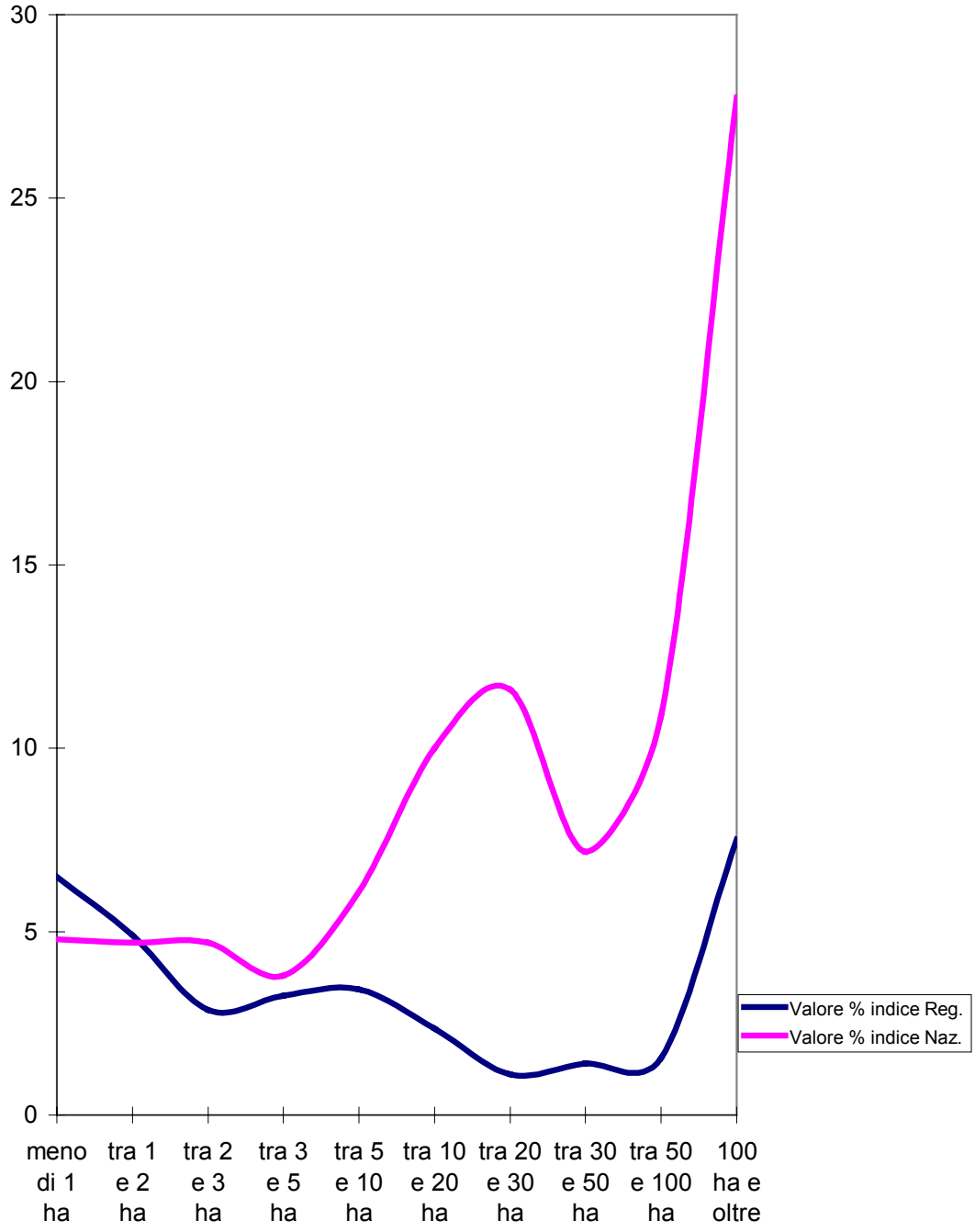

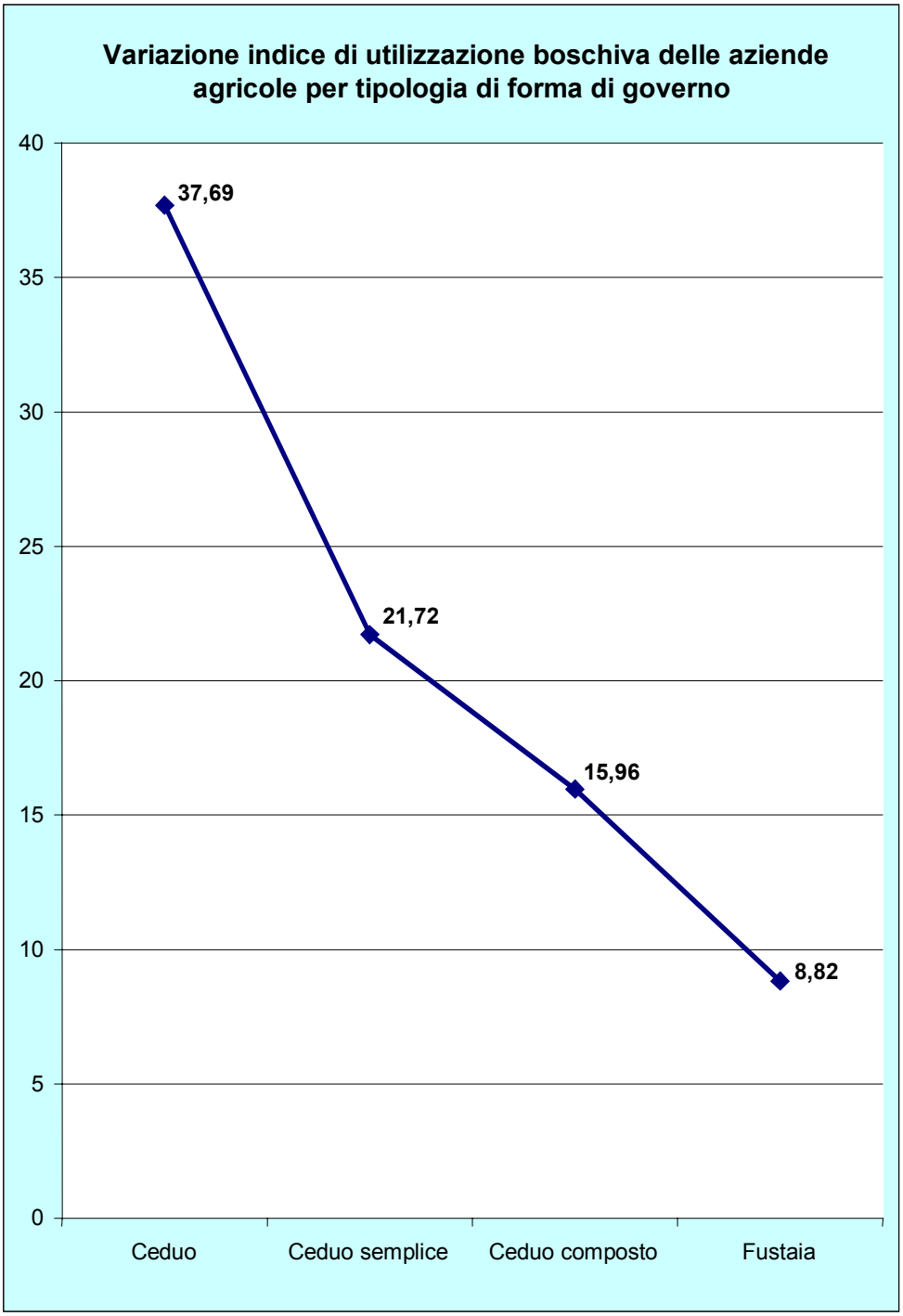
Variazione indice di utilizzazione boschiva delle aziende agricole per tipologia di forma di governo
40
35
30
25
20
15
10
5
0
37,69
21,72
15,96
8,82
Ceduo
Ceduo semplice
Ceduo composto
Fustaia

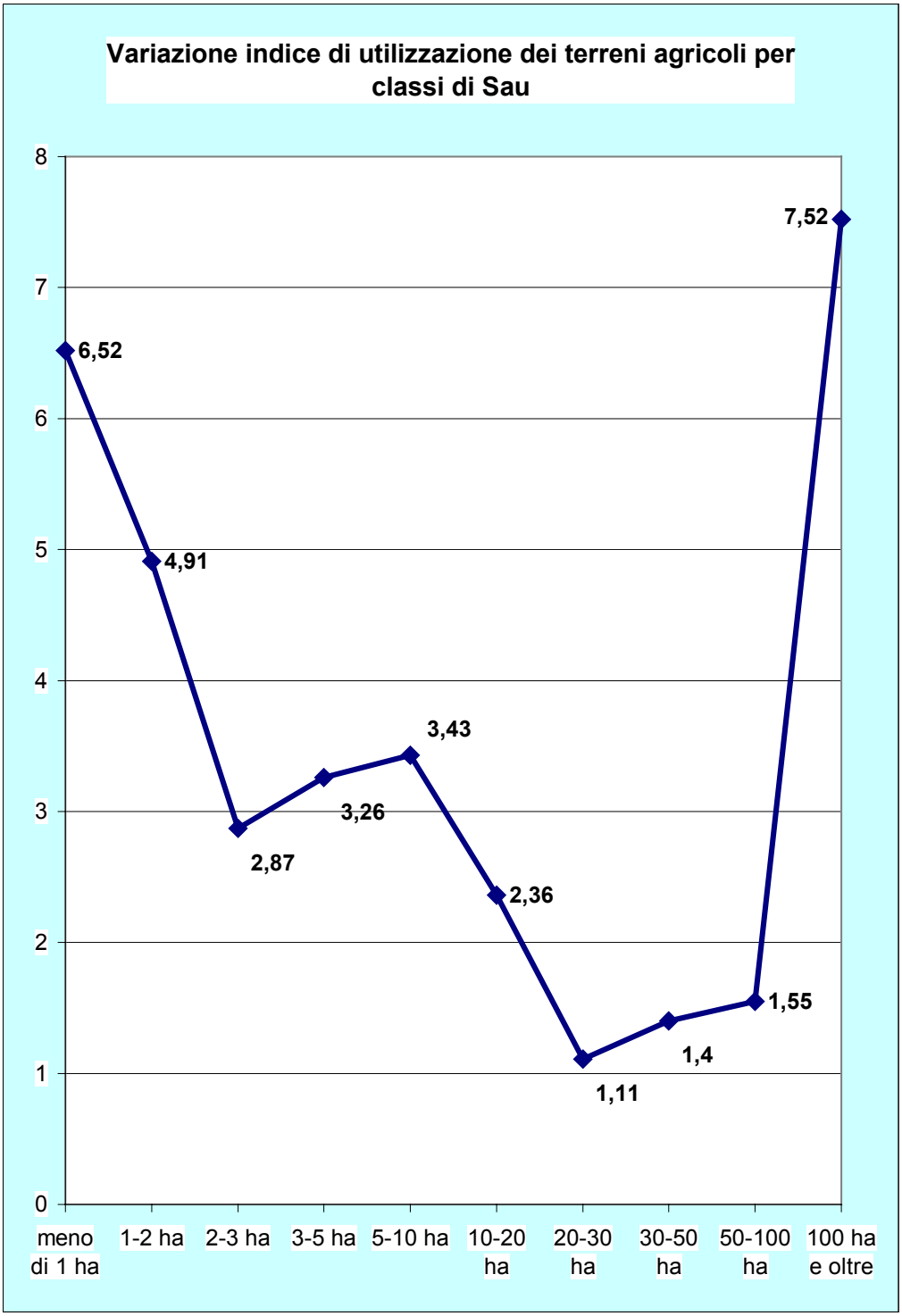
Variazione indice di utilizzazione dei terreni agricoli per classi di Sau
8
7
6
5
4
3
2
1
0
6,52
4,91
2,87
3,26
3,43
2,36
1,11
1,4
1,55
7,52
meno di 1 ha
1-2 ha
2-3 ha
3-5 ha
5-10 ha
10-20 ha
20-30 ha
30-50 ha
50-100 ha
100 ha e oltre

Confronto indici di intensità del lavoro in agricoltura regionale e nazionale

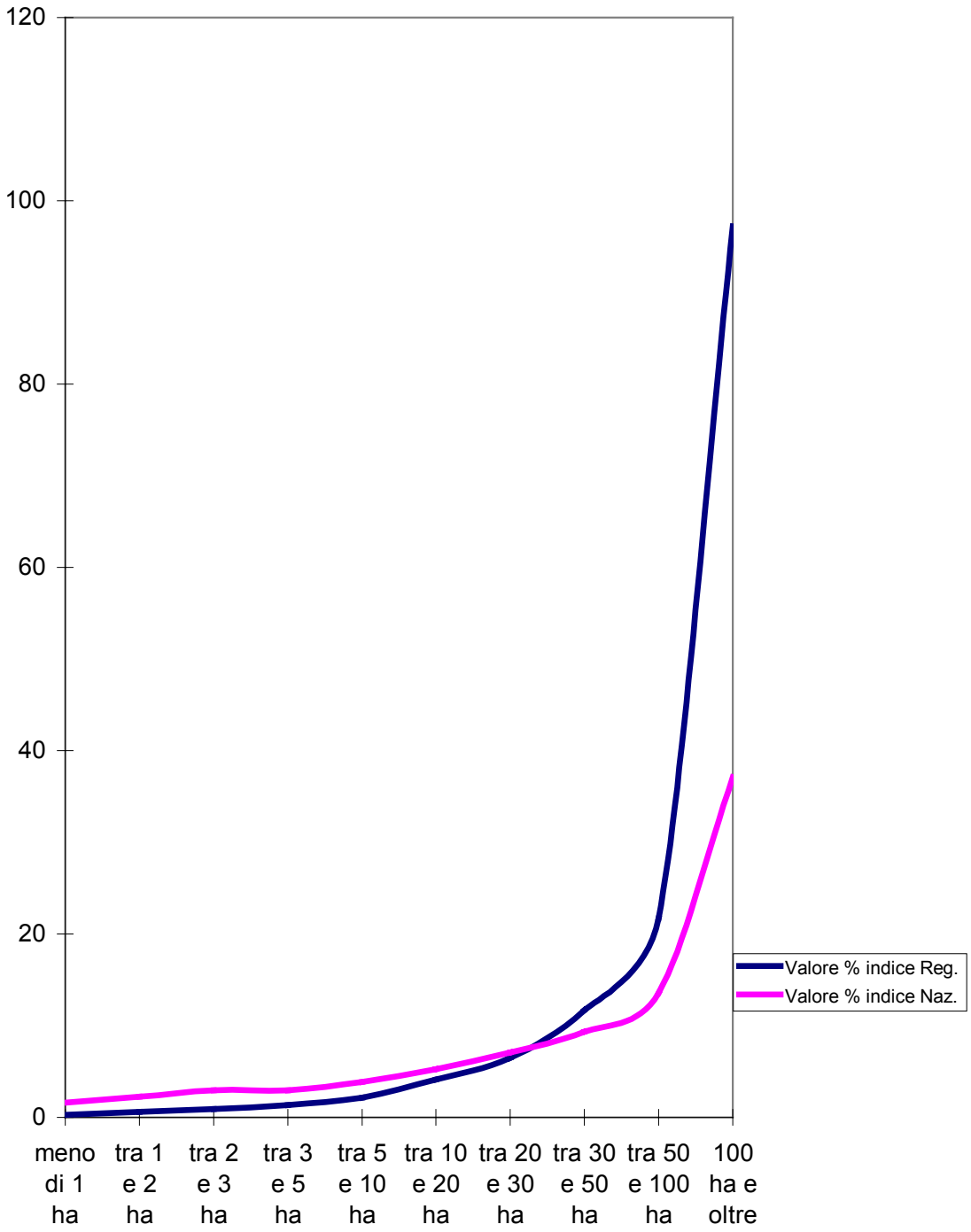

Confronto indici di intensità del lavoro in agricoltura regionale e nazionale (per alcune categorie di coltivazioni)

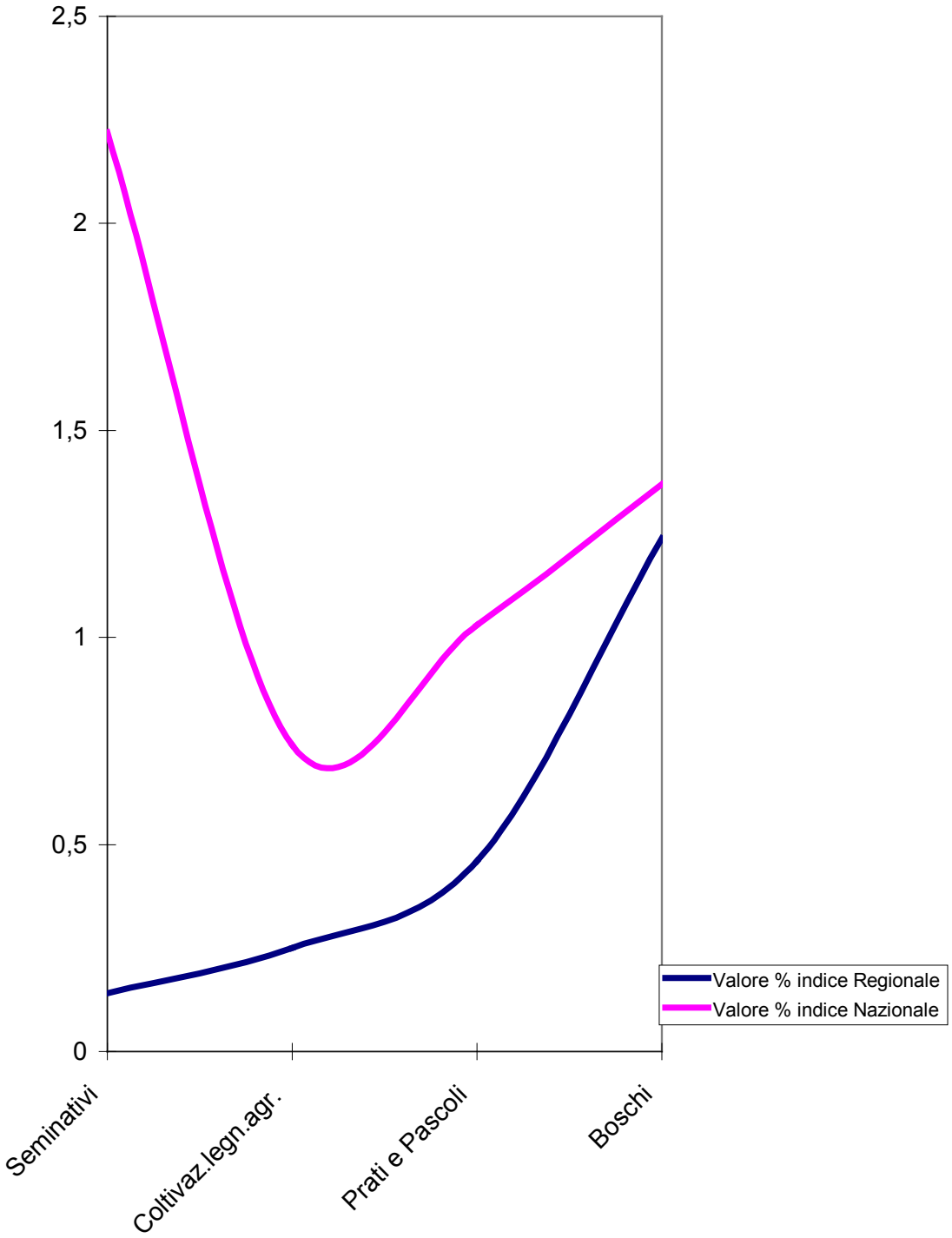

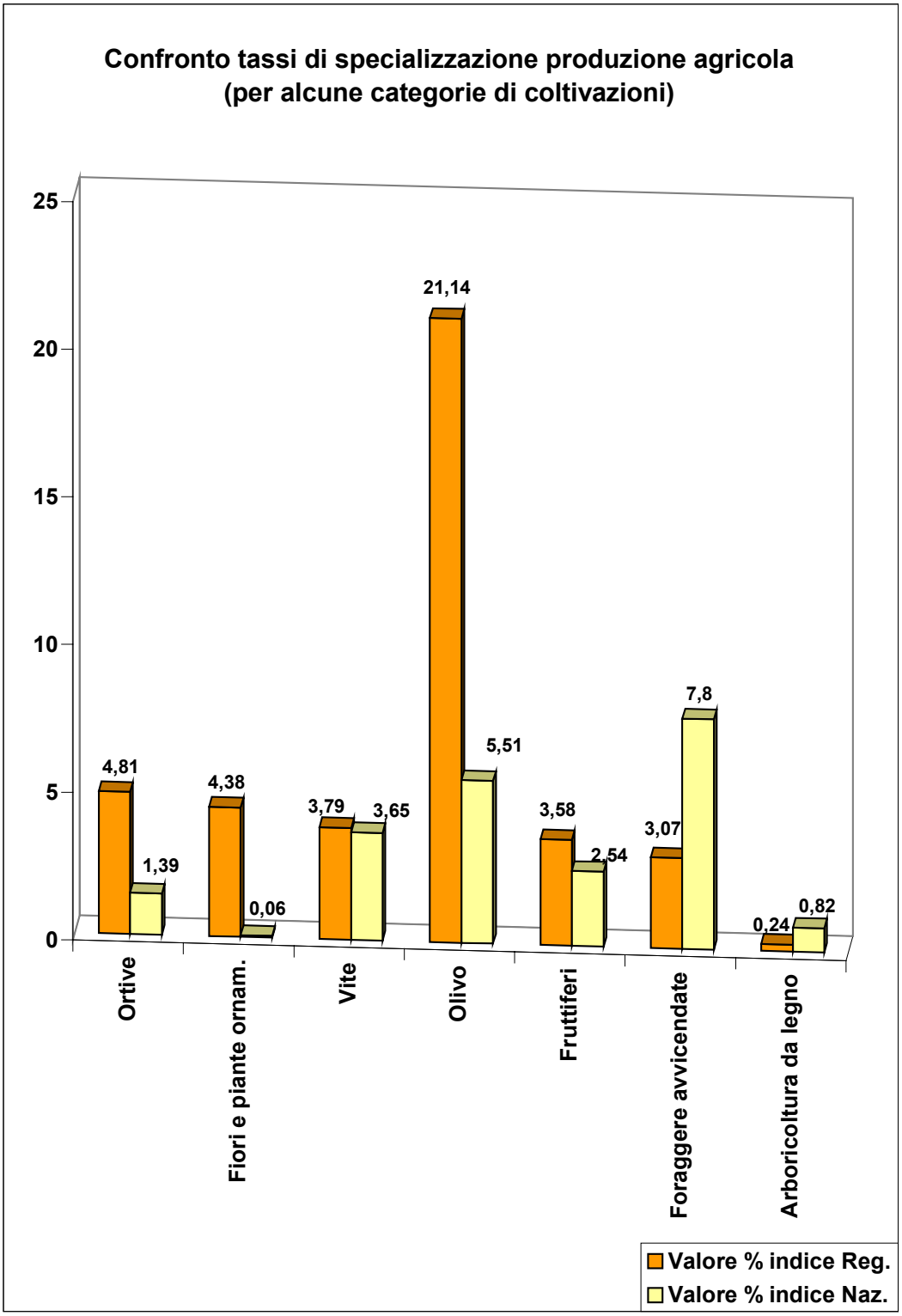
Confronto tassi di specializzazione produzione agricola
(per alcune categorie di coltivazioni)
25
20
15
10
5
0
4,81
1,39
4,38
0,06
3,79
3,65
21,14
5,51
3,58
2,54
3,07
7,8
0,24
0,82
Ortive
Fiori e piante ornam.
Vite
Olivo
Fruttiferi
Foraggere avvicendate
Arboricoltura da legno
Valore % indice Reg.
Valore % indice Naz.

STATISTICHE FORESTALI

Procedura per la rappresentazione cartografica delle coperture boschive, a livello Comunale per la Regione Liguria.

La fonte dei dati di partenza è stato il Compendio Statistico Forestale, redatto dal C.A.A.R di Sarzana[1], che rappresenta la consistenza e la distribuzione della copertura forestale in Liguria.

Da questa componente di informazioni sono state estratte, per i singoli Comuni della Regione, le diverse tipologie forestali e le relative superfici di territorio coperto; dal confronto con le singole superfici territoriali comunali si sono ricavate successivamente le diverse percentuali di territorio coperto per singola tipologia vegetazionale e forma di governo.

Per semplificare la procedura di rappresentazione cartografica a livello comunale, si è considerata la copertura forestale predominante, in termini di superficie, per singolo Comune. Per la tipologia caratterizzata da una unica specie e/o forma di governo (es. fustaia di conifere o fustaia di latifoglie), si è calcolato la principale copertura comunale , nella quale ad ogni categoria corrisponde il numero di comuni in cui la specie è maggiormente presente. Per le tipologie miste ovvero formate da più specie e/o forma di governo (es. ceduo sotto fustaia), la suddivisione territoriale avviene attraverso la percentuale di superficie coperta comunale .

Di seguito vengono elencate, per le quattro Province Liguri, le tipologie forestali rappresentate (alcuni esempi di rappresentazioni cartografiche, presenti nella pubblicazione, sono indicate da un asterisco):

[1] Il Centro di Agrometeorologia Applicata Regionale (CAAR) è una struttura specialistica della Regione Liguria inquadrata nel Servizio Produzioni Agricole, Promozione e Assistenza Tecnica.
La realizzazione della Carta Forestale Regionale e del relativo compendio statistico è avvenuta nell'ambito del Progetto Regionale SPIRL (Servizio Previsione Incendi Boschivi Regione Liguria) realizzato con il Servizio Politiche per l'Entroterra – Forestazione, con il Corpo Forestale dello Stato e le Università di Genova (DIFI e DIST) e di Torino.

Provincia di Savona.

1. Fustaia di resinose*
2. Fustaia di latifoglie*
3. Fustaia mista resinose-latifoglie*
4. Ceduo semplice puro di : altre latifoglie
   querce caducifoglie
   faggio
   leccio
5. Ceduo semplice misto*
6. Ceduo composto puro di : faggio
   altre latifoglie
   castagno
   querce caducifoglie
7. Ceduo composto misto
8. Ceduo sotto fustaia di resinose*

Provincia di Imperia.

1. Fustaia di resinose*
2. Fustaia di latifoglie*
3. Fustaia mista resinose-latifoglie*
4. Ceduo semplice puro di : castagno
   faggio
   altre latifoglie
   querce caducifoglie
   leccio
5. Ceduo semplice misto*
6. Ceduo composto misto*
7. Ceduo sotto fustaia di resinose

Provincia di La Spezia.

1. Fustaia di resinose*
2. Fustaia di latifoglie*
3. Fustaia mista resinose-latifoglie*
4. Ceduo semplice puro di : castagno*
   querce caducifoglie
   leccio
   faggio
   altre latifoglie
5. Ceduo semplice misto*
6. Ceduo sotto fustaia di resinose

Provincia di Genova.

1. Fustaia di resinose*
2. Fustaia di latifoglie*
3. Fustaia mista resinose-latifoglie*
4. Ceduo semplice puro di : castagno*
   faggio
   leccio
   querce caducifoglie
   altre latifoglie
5. Ceduo semplice misto*
6. Ceduo sotto fustaia di resinose

ANALISI DELLA DISTRIBUZIONE PROVINCIALE DELLE MAGGIORI TIPOLOGIE FORESTALI PRESENTI SUL TERRITORIO LIGURE

Fustaia di resinose.

Il pino marittimo risulta la specie presente nel maggior numero di Comuni delle province di Savona, La Spezia e Genova (insieme alla tipologia fustaia di altri pini). La provincia di Imperia è rappresentata invece dalla fustaia mista di resinose.

Fustaia di latifoglie.

Questa categoria risulta scarsamente rappresentata nelle quattro province, infatti i comuni in cui manca la copertura a latifoglie pure, sono 52 in provincia di Genova, 37 a Savona, 19 a La Spezia e 16 nella provincia di Imperia. Fanno eccezione il faggio, presente in 14 Comuni nella provincia di Savona e la roverella, presente in 21 Comuni nella provincia di Imperia.

Fustaia mista resinose-latifoglie.

In provincia di Savona e di La Spezia la percentuale di copertura comunale varia notevolmente dal 0,08% al 2,5%; nelle province di Genova e Imperia invece, questa componente vegetale risulta maggiormente consistente e distribuita in modo più omogeneo sul territorio nei riguardi delle diverse classi di percentuale di copertura.

Ceduo semplice puro di castagno.

Questa tipologia è maggiormente rappresentata nella provincia di Genova con 33 Comuni con una percentuale di superficie coperta comunale tra il 15% e il 56,2%, segue la provincia di La Spezia con 21 Comuni con percentuale compresa tra il 3% e il 37,1%.

Nella provincia di Savona il ceduo semplice di castagno è presente in 15 Comuni con percentuali che variano tra lo 0,1% e il 9,3% e in 10 Comuni con percentuali tra il 9,3% e il 36,6%. Nei Comuni di Murialdo, Massimino, Bormida e Roccavignale le percentuali arrivano tra il 36,6% e il 65,1% (maggiore valore di percentuale in assoluto rispetto all'intera Regione).

Ceduo semplice puro di leccio.

La percentuale coperta comunale di superficie, maggiormente rappresentata, si trova in provincia di La Spezia con 21 Comuni che rientrano nell'intervallo di % tra lo 0,2% e l'8%.

Le formazioni a leccio governate a ceduo semplice, risultano distribuite a ''macchia di leopardo'' nelle provincie di Savona e Genova; formano invece un corpo unico nella parte occidentale della provincia di Imperia ad esclusione dei Comuni di Perinaldo, Soldano, Vallebona, Ospedaletti, Bordighera, Camporosso, Vallecrosia, Seborga e San Biagio della Cima.

Ceduo semplice misto.

La provincia di Genova annovera in questa categoria 36 Comuni con una percentuale di superficie coperta comunale tra il 30% e il 75,6%. La provincia di Savona ha 37 Comuni in un

intervallo compreso tra il 25% e il 73,2%; infine la provincia di Imperia con 14 Comuni compresi tra il 19,65% e il 71,2%.

Ceduo sotto fustaia di resinose.

La provincia di Savona elenca, nell'intervallo di percentuale di superficie coperta comunale, 27 Comuni, tra il 9,8% e il 40,4%; La Spezia invece ha il minor numero di comuni (16) compresi nell'intervallo tra il 7% e il 35,6%.

Di minore importanza la distribuzione del ceduo sotto fustaia di resinose per le province di Genova (57 Comuni privi di tale tipologia vegetazionale) e Imperia (44 Comuni privi di tale tipologia vegetazionale).

Per la Provincia di Genova sono rappresentate in cartografia le fustaie di resinose, latifoglie e miste resinose-latifoglie; il ceduo semplice misto e il ceduo semplice puro di castagno. Per la Provincia di Savona sono rappresentate le medesime forme a fustaia, il ceduo semplice misto e il ceduo sotto fustaia. Per la Provincia di Imperia, oltre alle forme relative alle fustaie e al ceduo semplice misto, è rappresentato il ceduo composto misto.

Infine la Provincia di La Spezia, rappresentata dalle tre forme a fustaia, dal ceduo semplice puro di castagno e dal ceduo semplice misto.

Provincia di Genova - Fustaia di resinose

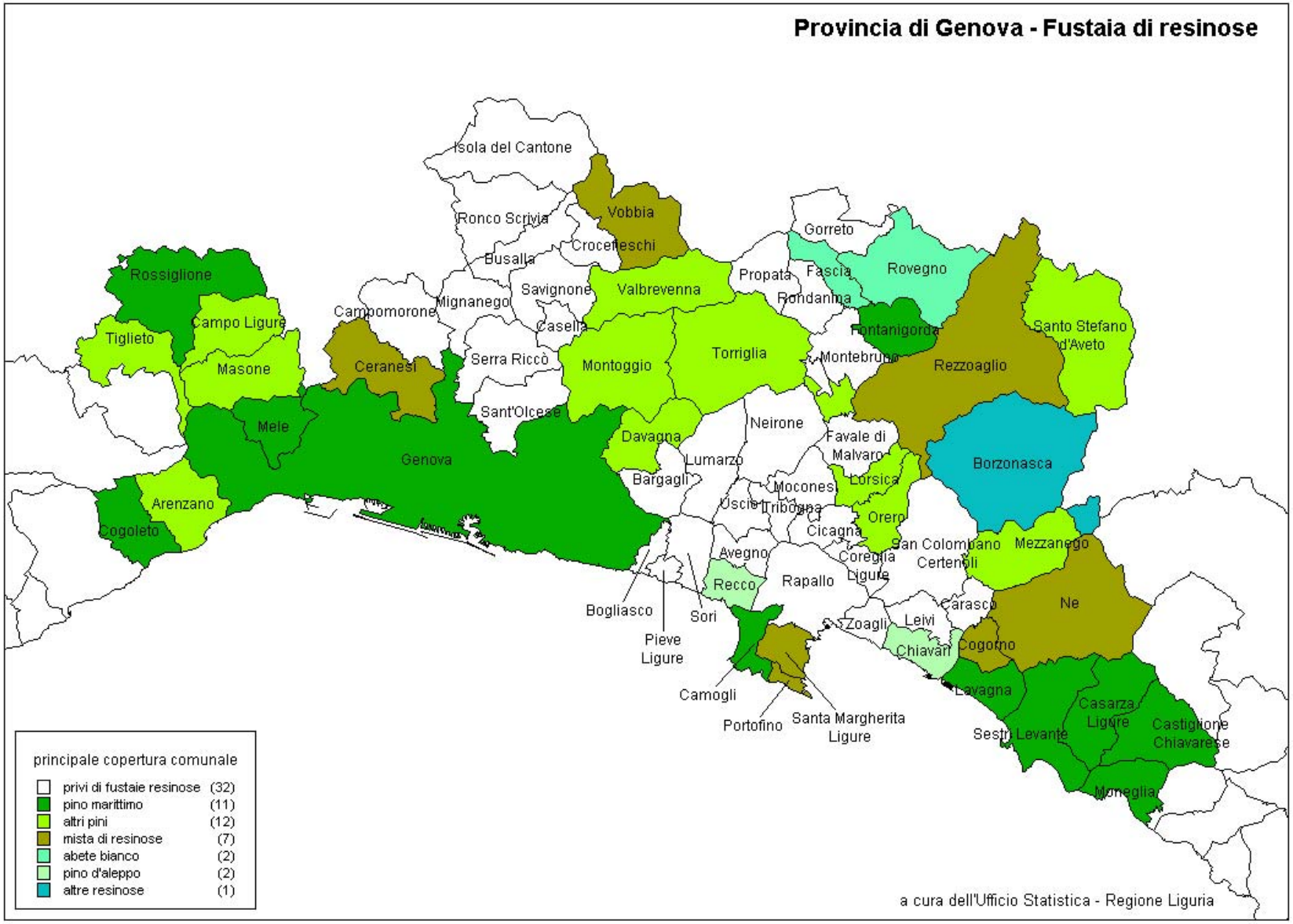

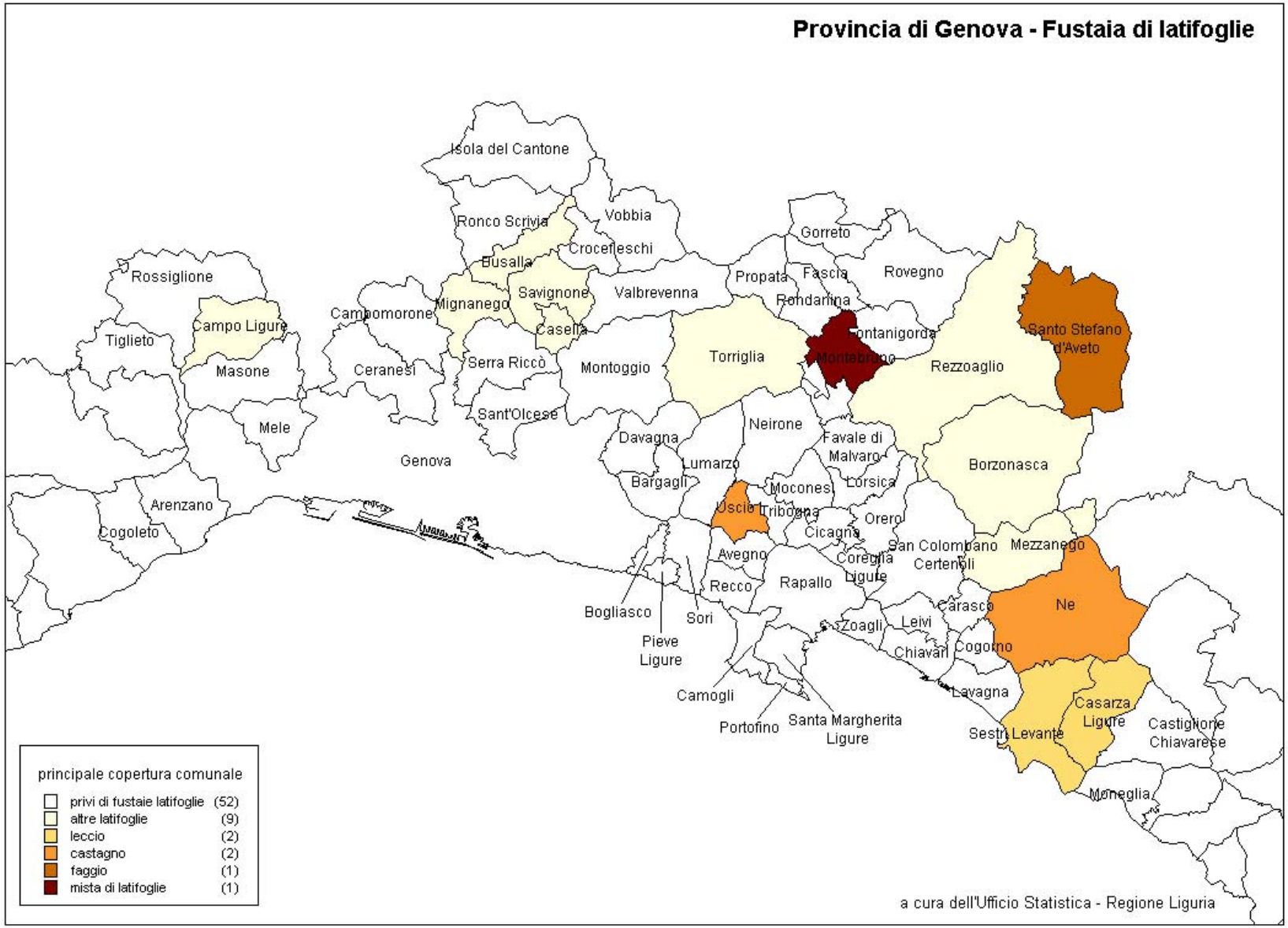
Provincia di Genova - Fustaia di latifoglie
Isola del Cantone
Ronco Scrivia
Vobbia
Crocefieschi
Busalla
Gorreto
Rovegno
Propata
Fascia
Rossiglione
Campomorone
Mignanego
Savignone
Valbrevenna
Rondanina
Campo Ligure
Tiglieto
Casella
Fontanigorda
Santo Stefano d'Aveto
Masone
Ceranesi
Serra Riccò
Montoggio
Torriglia
Montebruno
Rezzoaglio
Sant'Olcese
Mele
Neirone
Favale di Malvaro
Davagna
Genova
Lumarzo
Borzonasca
Bargagli
Lorsica
Mocones
Arenzano
Cogoleto
Uscio
Tribogna
Orero
Cicagna
San Colombano Certenoli
Mezzanego
Avegno
Coreglia Ligure
Rapallo
Recco
Bogliasco
Sori
Carasco
Ne
Zoagli
Leivi
Pieve Ligure
Chiavari
Cogorno
Camogli
Lavagna
Casarza Ligure
Portofino
Santa Margherita Ligure
Sestri Levante
Castiglione Chiavarese
Moneglia
principale copertura comunale
privi di fustaie latifoglie (52)
altre latifoglie (9)
leccio (2)
castagno (2)
faggio (1)
mista di latifoglie (1)
a cura dell'Ufficio Statistica - Regione Liguria

Provincia di Genova - Fustaia mista resinose - latifoglie

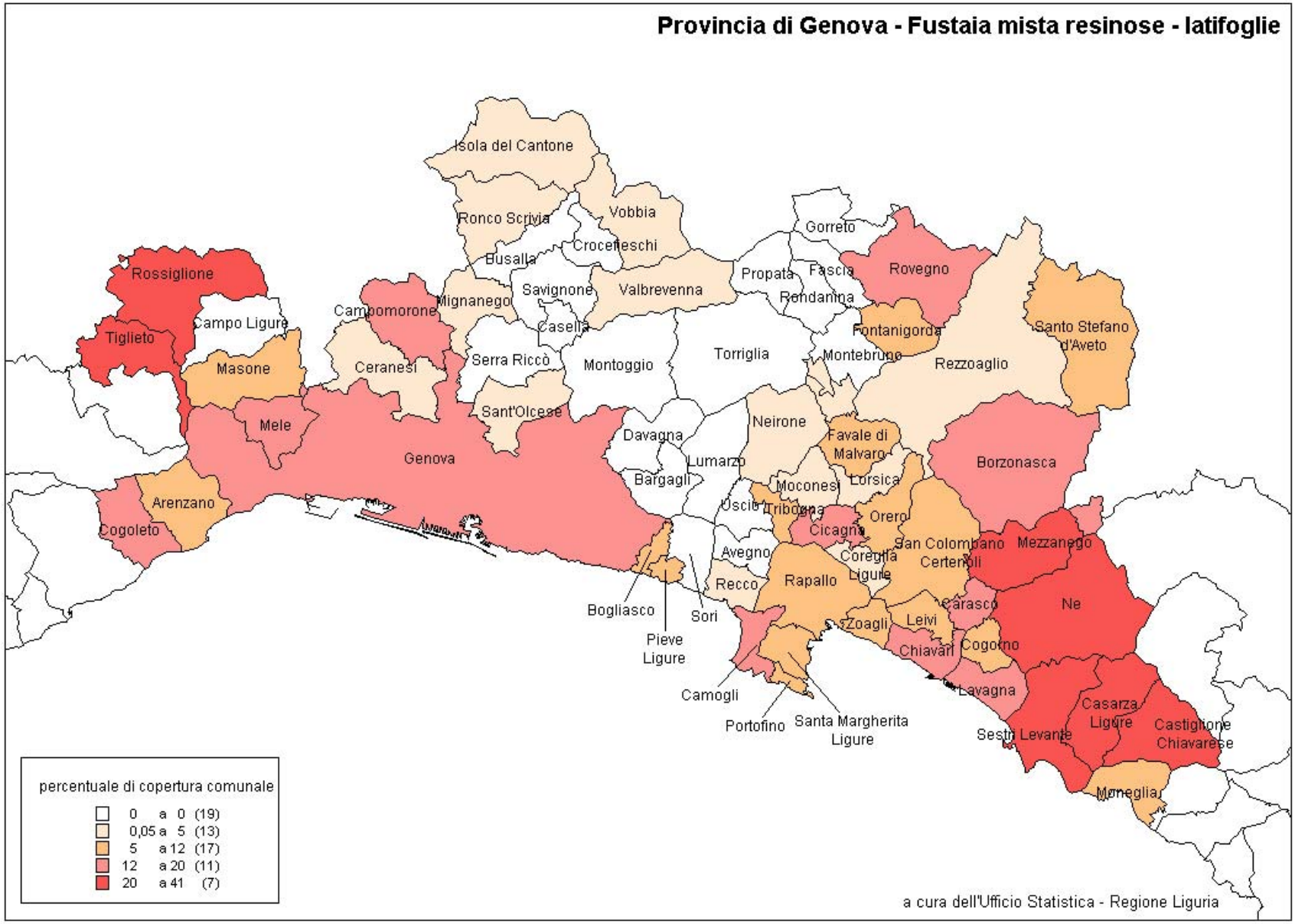

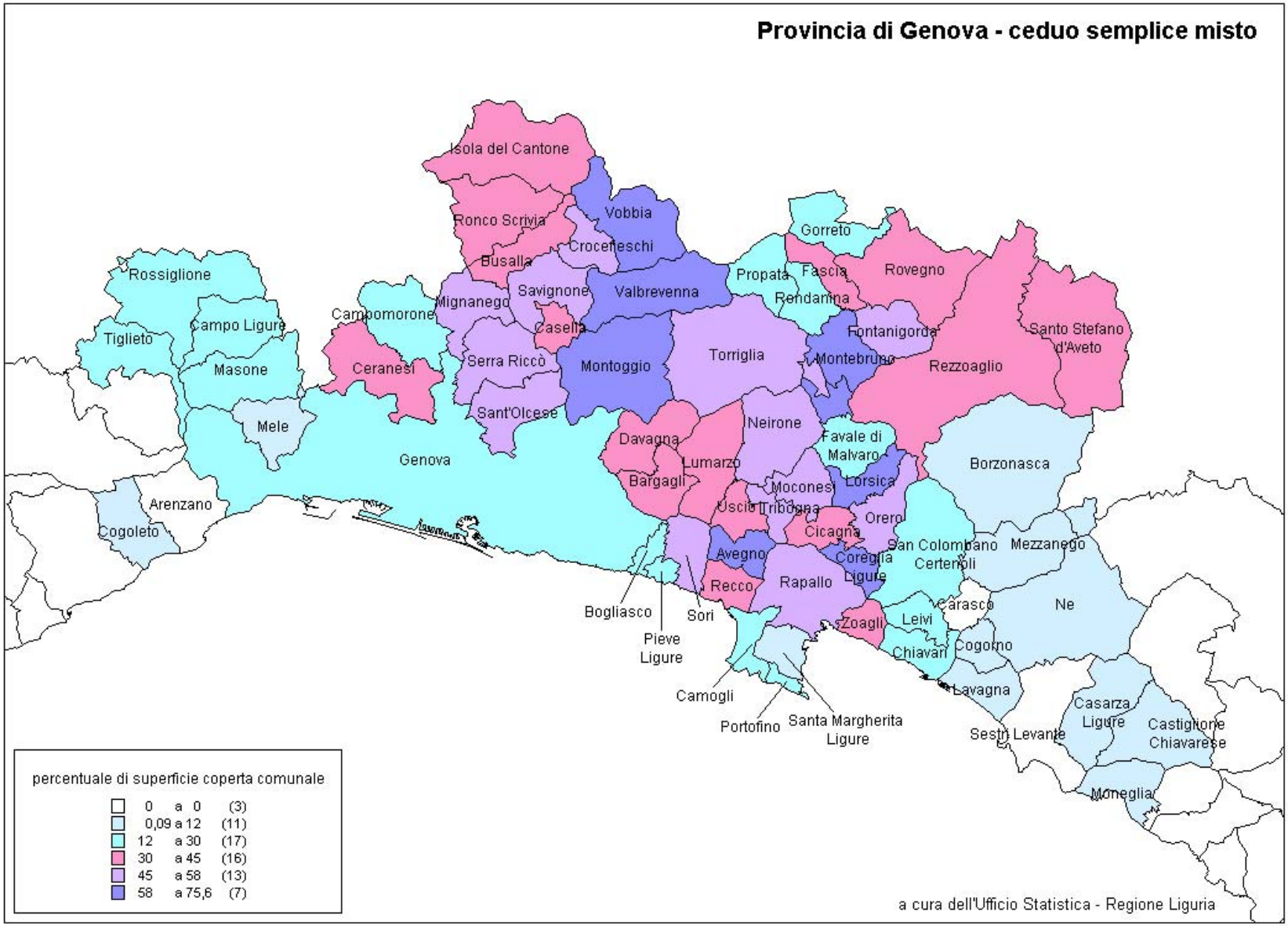
Provincia di Genova - ceduo semplice misto
Isola del Cantone
Ronco Scrivia
Vobbia
Crocefieschi
Busalla
Gorreto
Rovegno
Fascia
Propata
Rondanina
Savignone
Valbrevenna
Mignanego
Campomorone
Rossiglione
Campo Ligure
Tiglieto
Casella
Fontanigorda
Santo Stefano d'Aveto
Ceranesi
Serra Riccò
Montoggio
Torriglia
Montebruno
Rezzoaglio
Masone
Sant'Olcese
Mele
Neirone
Favale di Malvaro
Genova
Davagna
Lumarzo
Borzonasca
Bargagli
Moconesi
Lorsica
Arenzano
Cogoleto
Uscio
Tribogna
Orero
Cicagna
San Colombano Certenoli
Mezzanego
Avegno
Coreglia Ligure
Recco
Rapallo
Carasco
Ne
Bogliasco
Sori
Zoagli
Leivi
Pieve Ligure
Chiavari
Cogorno
Camogli
Lavagna
Casarza Ligure
Portofino
Santa Margherita Ligure
Sestri Levante
Castiglione Chiavarese
Moneglia
percentuale di superficie coperta comunale
0 a 0 (3)
0,09 a 12 (11)
12 a 30 (17)
30 a 45 (16)
45 a 58 (13)
58 a 75,6 (7)
a cura dell'Ufficio Statistica - Regione Liguria

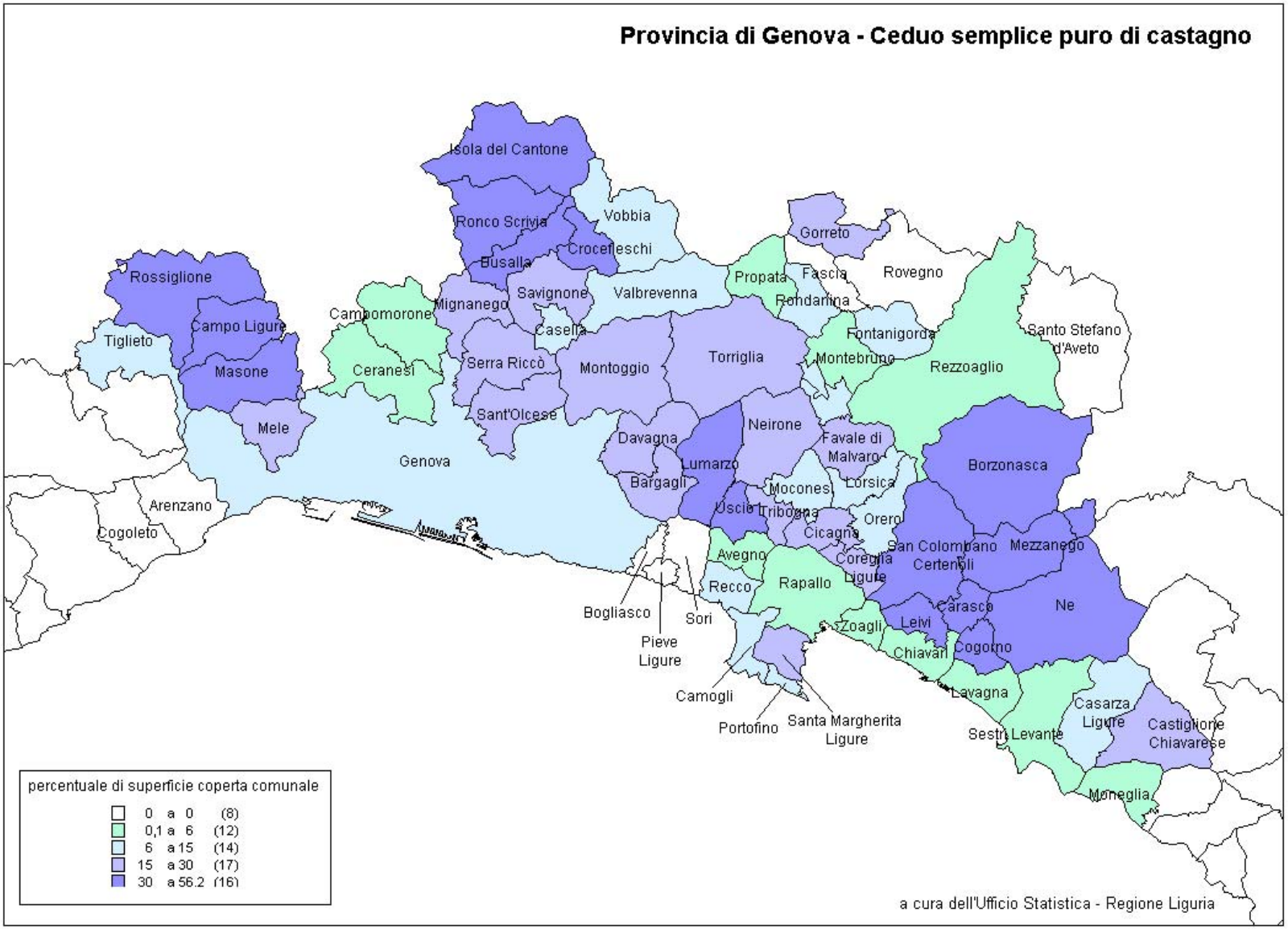
Provincia di Genova - Ceduo semplice puro di castagno
Isola del Cantone
Ronco Scrivia
Vobbia
Gorreto
Busalla
Crocefieschi
Rovegno
Rossiglione
Propata
Fascia
Mignanego
Savignone
Valbrevenna
Rondanina
Campomorone
Campo Ligure
Casella
Fontanigorda
Santo Stefano d'Aveto
Tiglieto
Montebruno
Torriglia
Rezzoaglio
Masone
Ceranesi
Serra Riccò
Montoggio
Sant'Olcese
Mele
Neirone
Davagna
Favale di Malvaro
Genova
Lumarzo
Borzonasca
Bargagli
Lorsica
Moconesi
Arenzano
Uscio
Tribogna
Orero
Cogoleto
Cicagna
San Colombano Certenoli
Mezzanego
Avegno
Coreglia Ligure
Recco
Rapallo
Carasco
Ne
Bogliasco
Sori
Zoagli
Leivi
Pieve Ligure
Chiavari
Cogorno
Lavagna
Camogli
Casarza Ligure
Portofino
Santa Margherita Ligure
Sestri Levante
Castiglione Chiavarese
Moneglia
percentuale di superficie coperta comunale
0 a 0 (8)
0,1 a 6 (12)
6 a 15 (14)
15 a 30 (17)
30 a 56.2 (16)
a cura dell'Ufficio Statistica - Regione Liguria

Provincia di Imperia - Fustaia di resinose

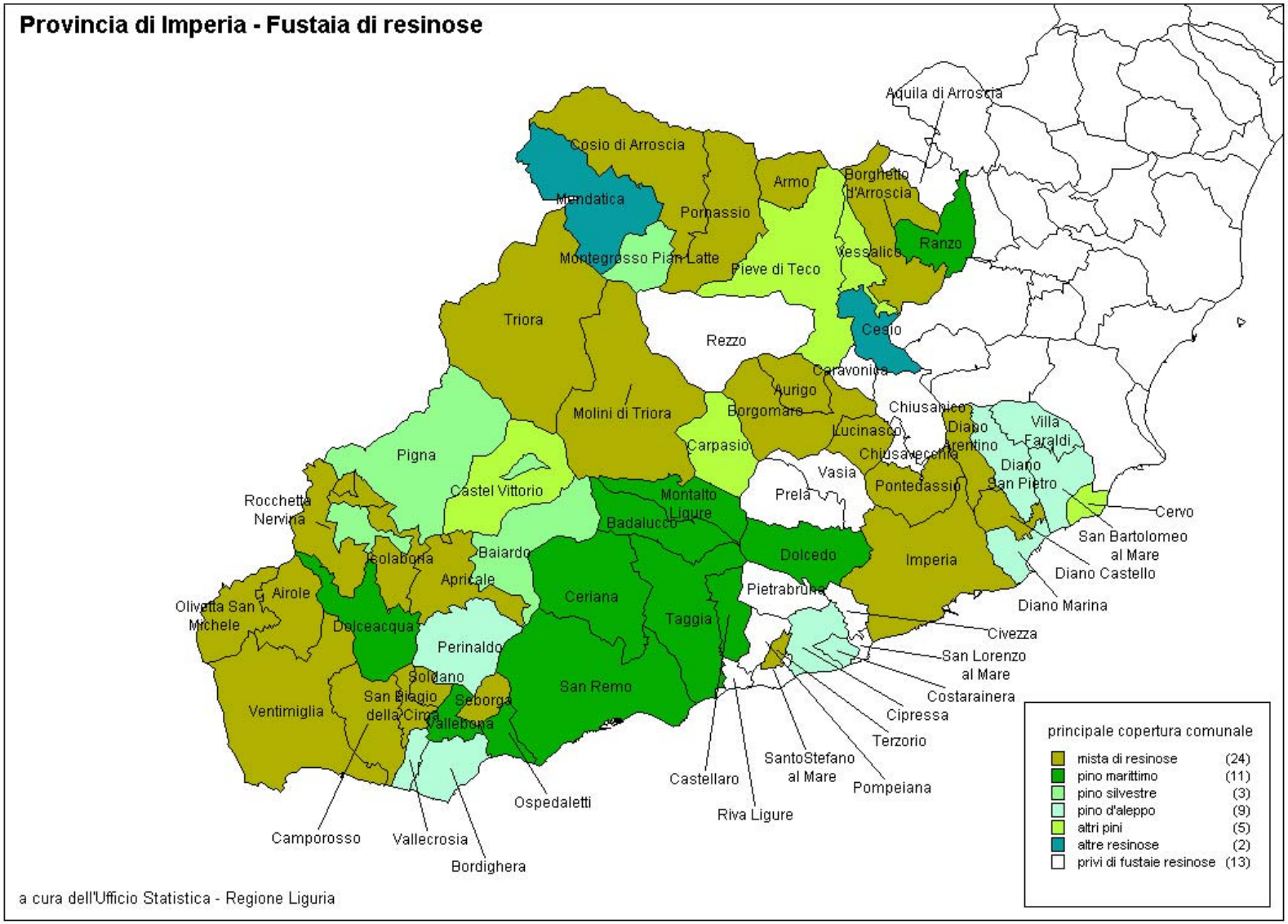

a cura dell'Ufficio Statistica - Regione Liguria

Provincia di Imperia - Fustaia di latifoglie

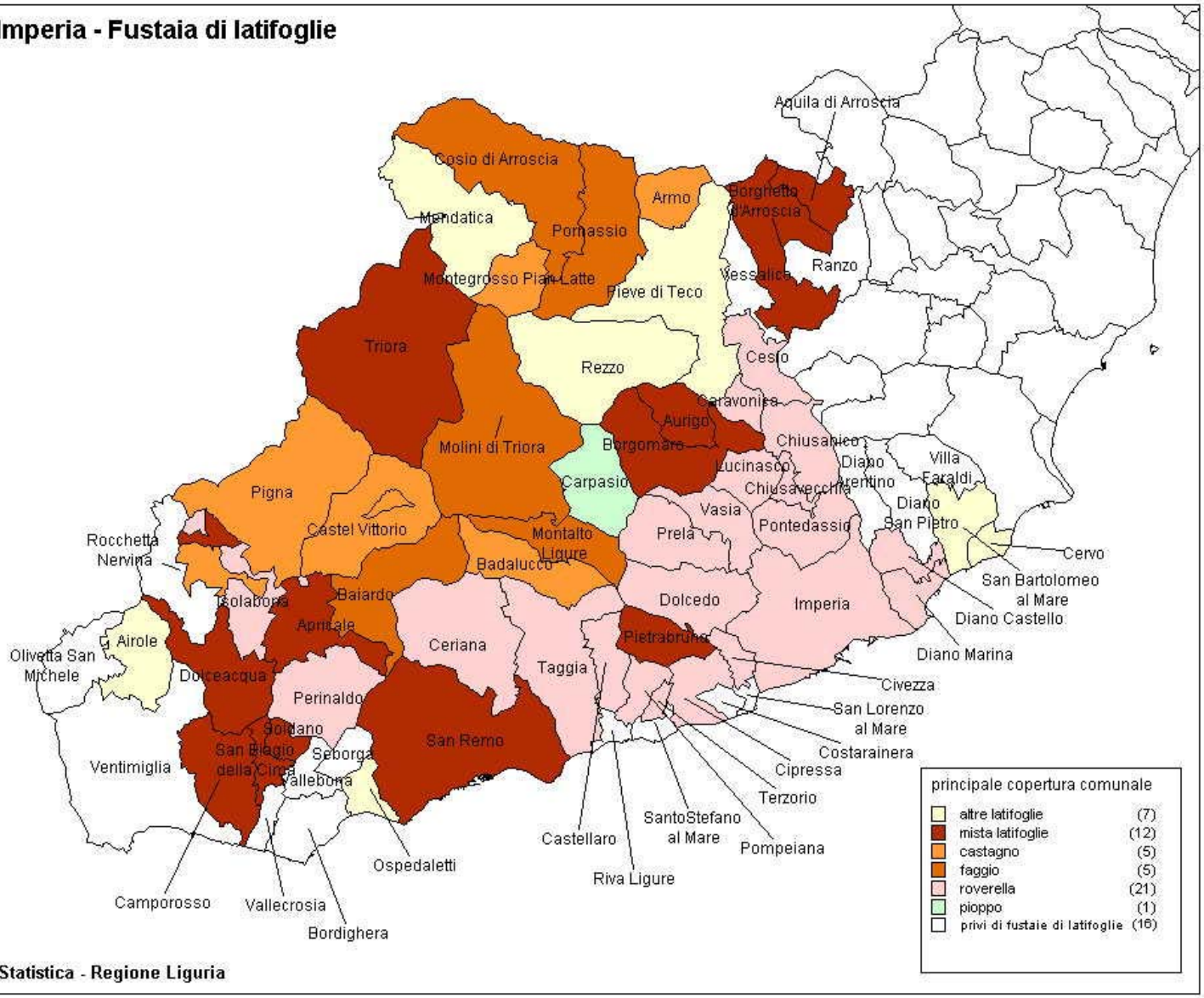

a cura dell'Ufficio Statistica - Regione Liguria

Provinica di Imperia - Fustaia mista resinose - latifoglie

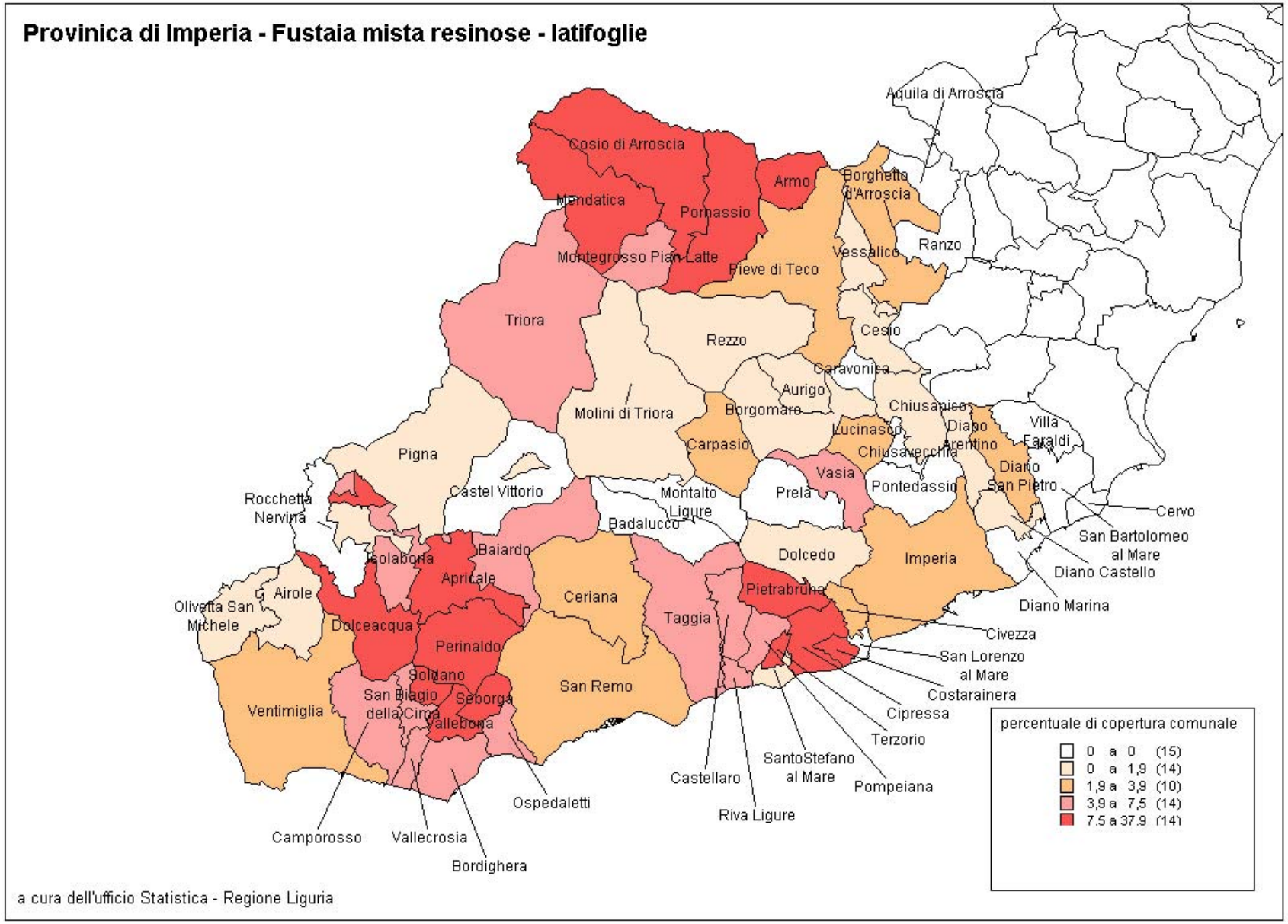

a cura dell'ufficio Statistica - Regione Liguria

Provincia di Imperia - Ceduo semplice misto

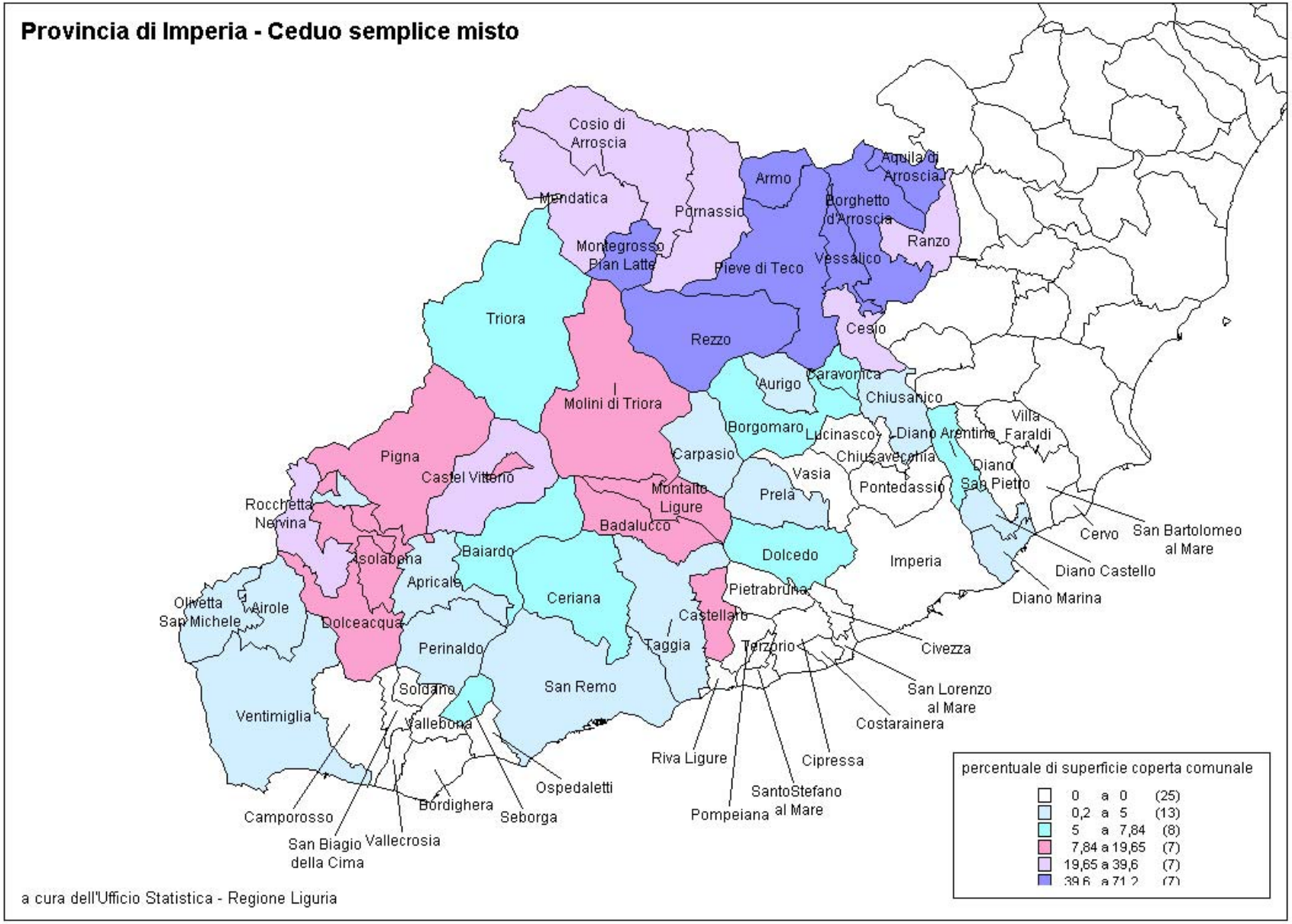

a cura dell'Ufficio Statistica - Regione Liguria

Provincia di Imperia - Ceduo composto misto

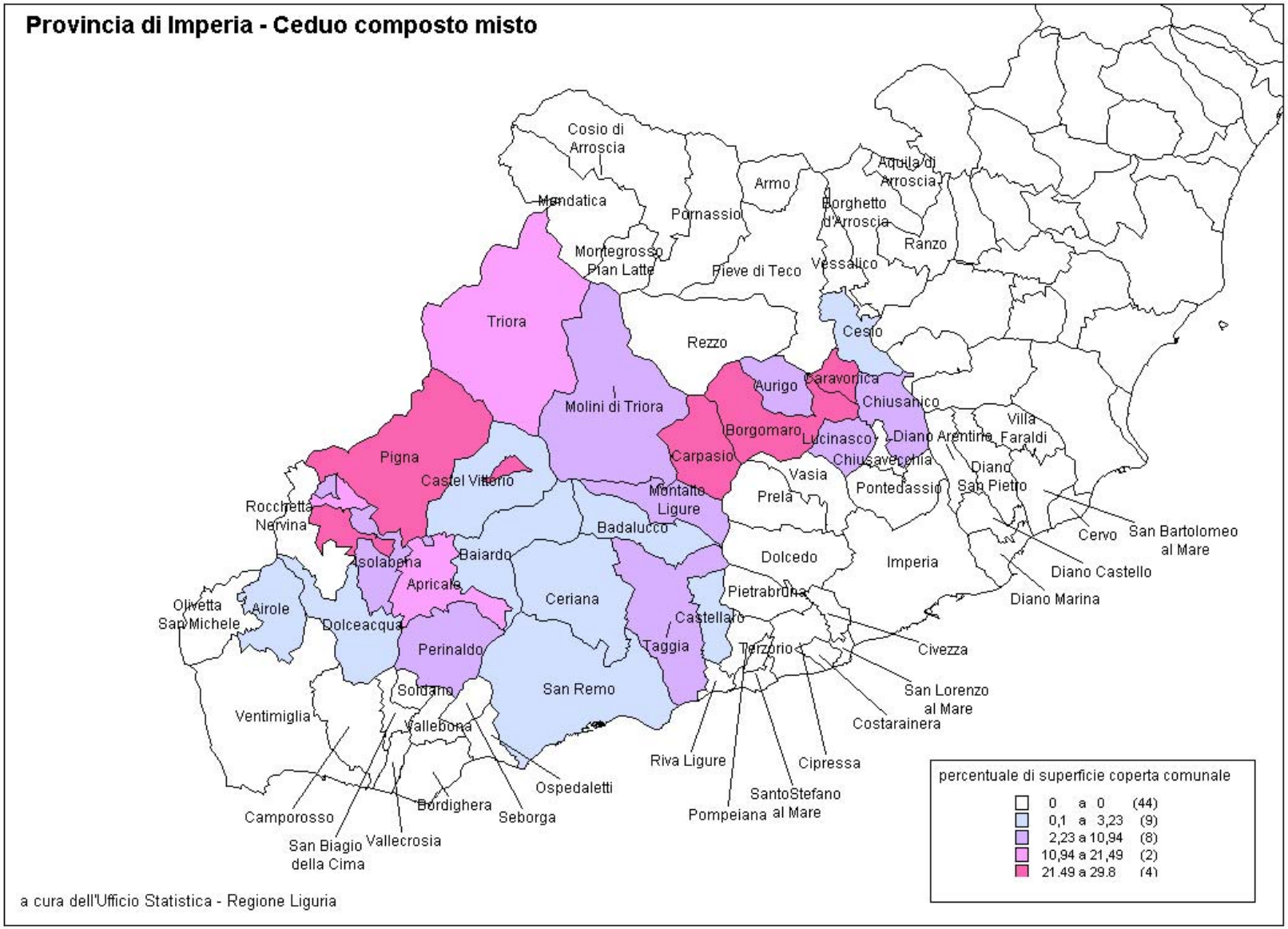

a cura dell'Ufficio Statistica - Regione Liguria

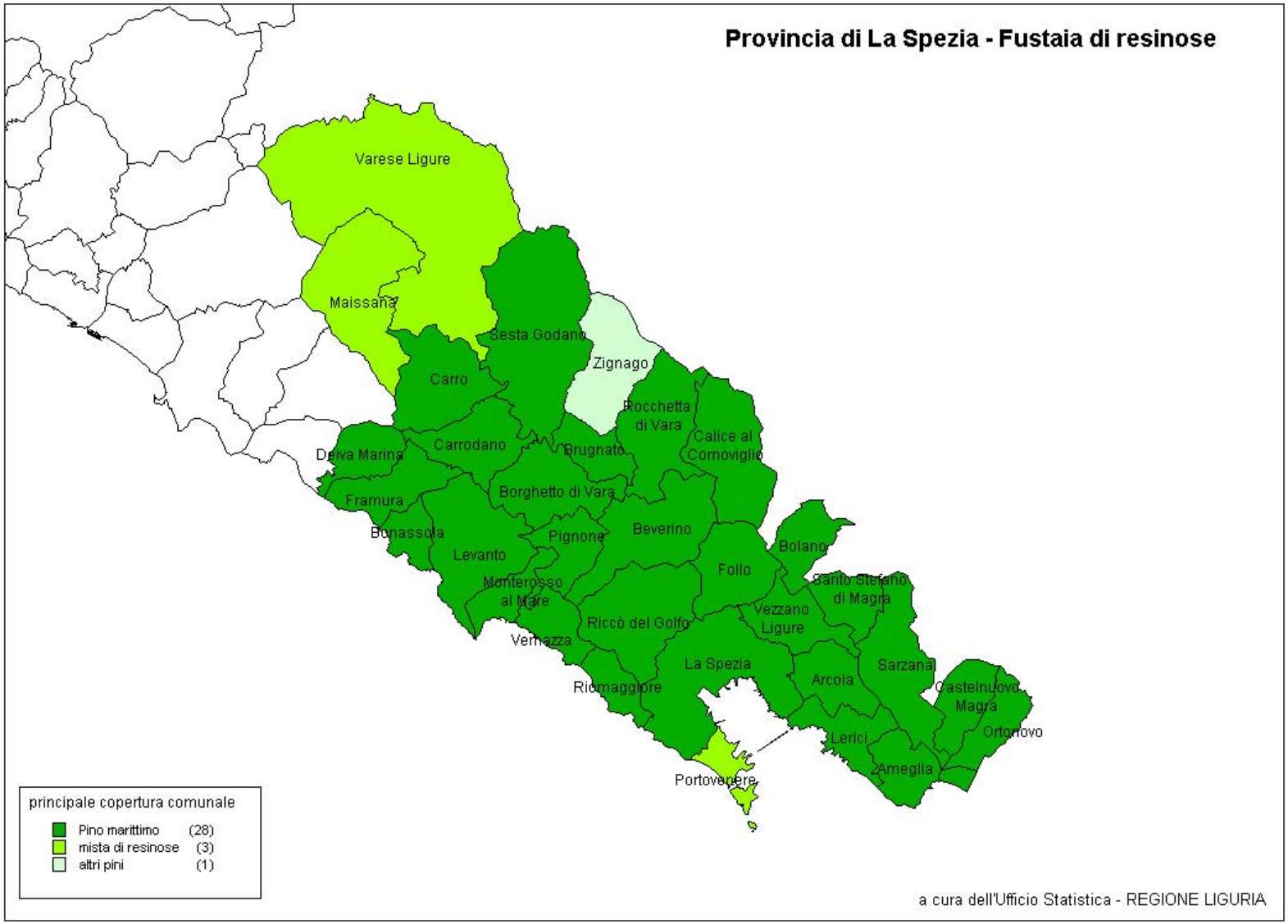
Provincia di La Spezia - Fustaia di resinose
Varese Ligure
Maissana
Sesta Godano
Zignago
Carro
Rocchetta di Vara
Calice al Cornoviglio
Carrodano
Brugnato
Deiva Marina
Borghetto di Vara
Framura
Bonassola
Pignone
Beverino
Levanto
Bolano
Follo
Monterosso al Mare
Santo Stefano di Magra
Vezzano Ligure
Riccò del Golfo
Vernazza
La Spezia
Sarzana
Arcola
Riomaggiore
Castelnuovo Magra
Ortonovo
Lerici
Ameglia
Portovenere
principale copertura comunale
Pino marittimo (28)
mista di resinose (3)
altri pini (1)
a cura dell'Ufficio Statistica - REGIONE LIGURIA

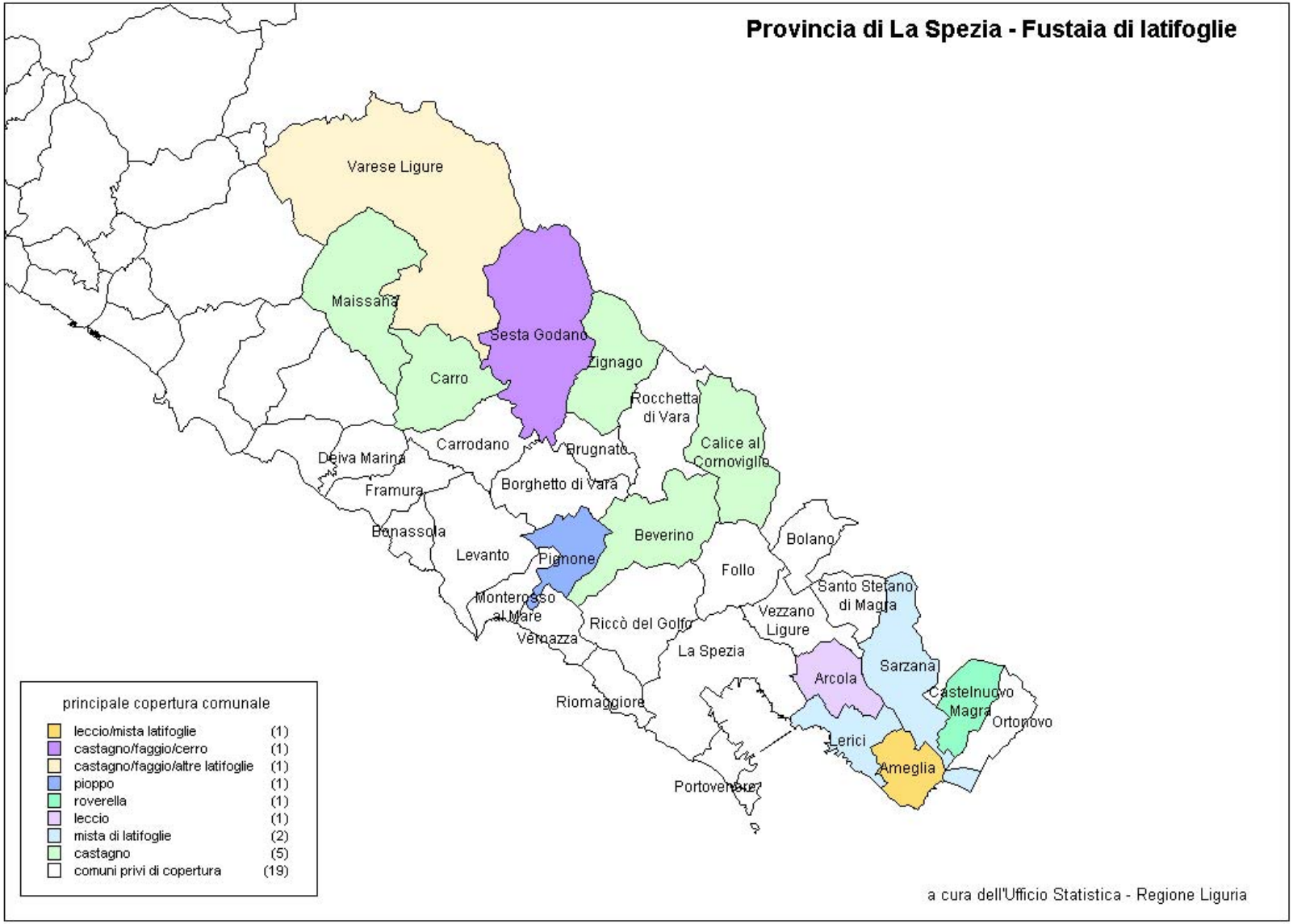
Provincia di La Spezia - Fustaia di latifoglie
Varese Ligure
Maissana
Sesta Godano
Zignago
Carro
Rocchetta di Vara
Calice al Cornoviglio
Carrodano
Brugnato
Deiva Marina
Borghetto di Vara
Framura
Beverino
Bonassola
Bolano
Levanto
Pignone
Follo
Santo Stefano di Magra
Monterosso al Mare
Vezzano Ligure
Riccò del Golfo
Vernazza
La Spezia
Sarzana
Arcola
Castelnuovo Magra
Riomaggiore
Ortonovo
Lerici
Ameglia
Portovenere
principale copertura comunale
leccio/mista latifoglie (1)
castagno/faggio/cerro (1)
castagno/faggio/altre latifoglie (1)
pioppo (1)
roverella (1)
leccio (1)
mista di latifoglie (2)
castagno (5)
comuni privi di copertura (19)
a cura dell'Ufficio Statistica - Regione Liguria

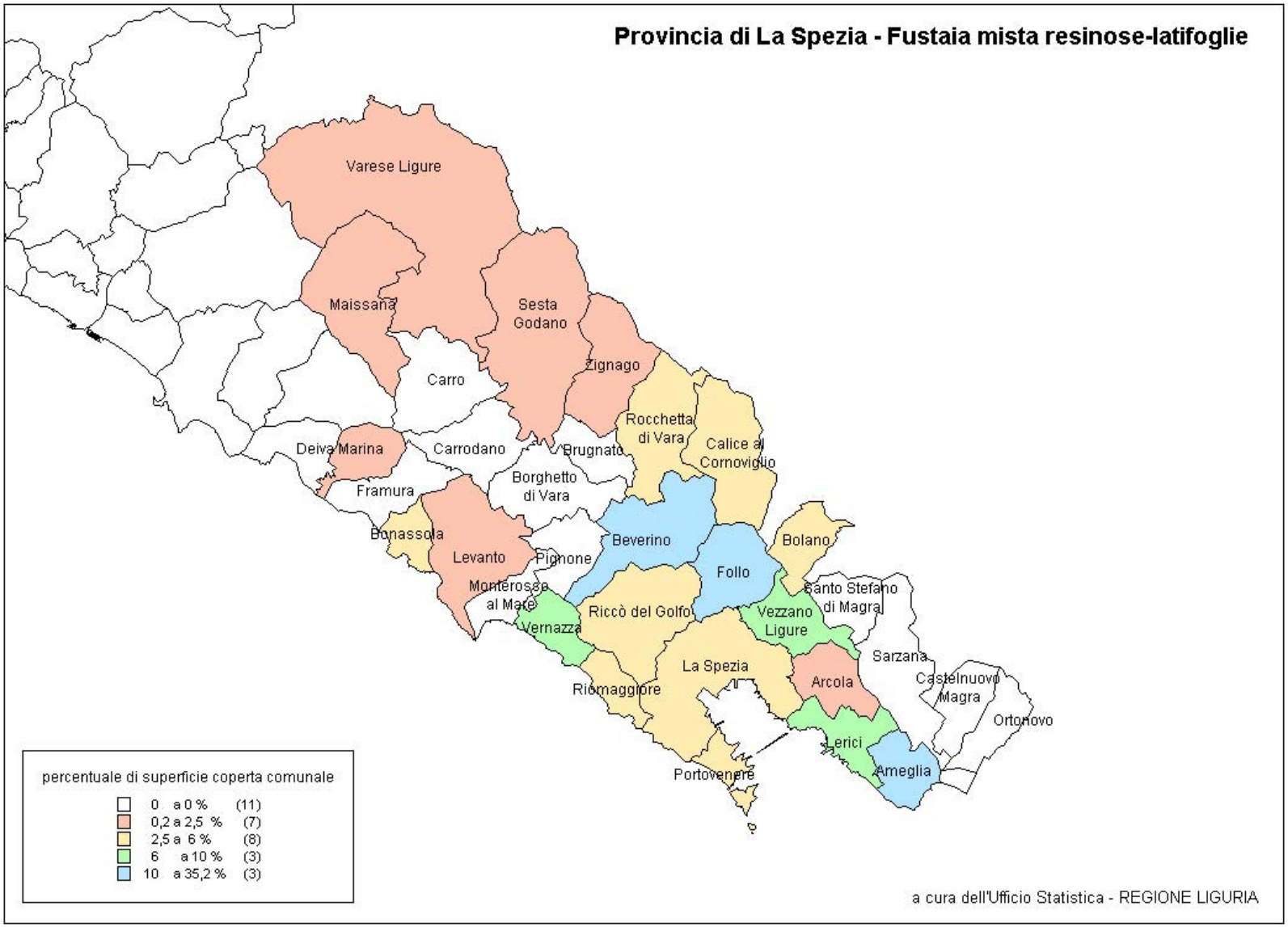
Provincia di La Spezia - Fustaia mista resinose-latifoglie
Varese Ligure
Maissana
Sesta Godano
Zignago
Carro
Rocchetta di Vara
Calice al Cornoviglio
Deiva Marina
Carrodano
Brugnato
Borghetto di Vara
Framura
Bonassola
Levanto
Pignone
Beverino
Bolano
Follo
Monterosso al Mare
Riccò del Golfo
Santo Stefano di Magra
Vernazza
Vezzano Ligure
Sarzana
La Spezia
Arcola
Castelnuovo Magra
Riomaggiore
Ortonovo
Lerici
Portovenere
Ameglia
percentuale di superficie coperta comunale
0 a 0 % (11)
0,2 a 2,5 % (7)
2,5 a 6 % (8)
6 a 10 % (3)
10 a 35,2 % (3)
a cura dell'Ufficio Statistica - REGIONE LIGURIA

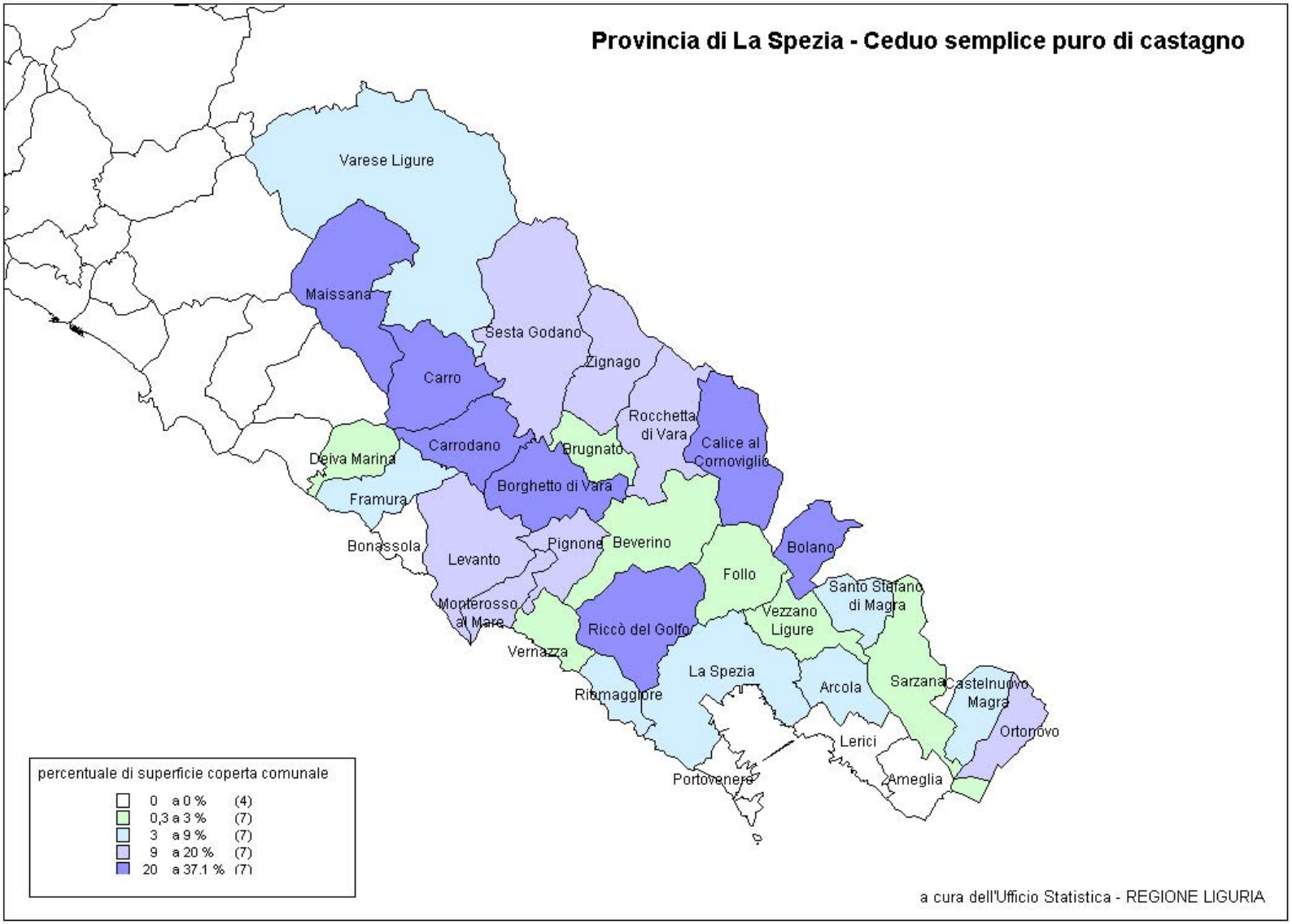
Provincia di La Spezia - Ceduo semplice puro di castagno
Varese Ligure
Maissana
Sesta Godano
Zignago
Carro
Rocchetta di Vara
Calice al Cornoviglio
Carrodano
Brugnato
Deiva Marina
Borghetto di Vara
Framura
Bonassola
Levanto
Pignone
Beverino
Bolano
Follo
Santo Stefano di Magra
Monterosso al Mare
Vezzano Ligure
Riccò del Golfo
Vernazza
La Spezia
Arcola
Sarzana
Castelnuovo Magra
Riomaggiore
Ortonovo
Lerici
Portovenere
Ameglia
percentuale di superficie coperta comunale
0 a 0 % (4)
0,3 a 3 % (7)
3 a 9 % (7)
9 a 20 % (7)
20 a 37.1 % (7)
a cura dell'Ufficio Statistica - REGIONE LIGURIA

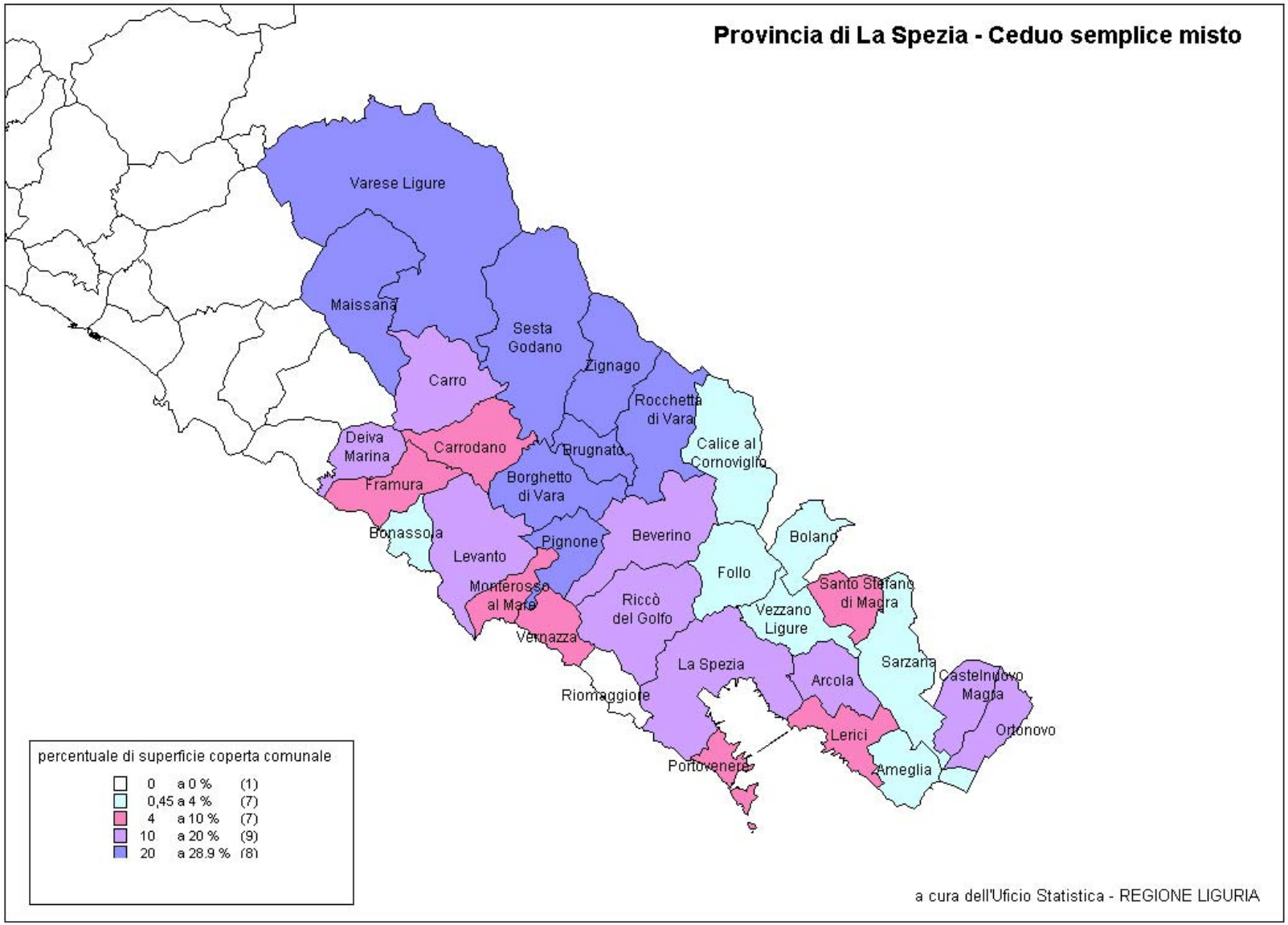
Provincia di La Spezia - Ceduo semplice misto
Varese Ligure
Maissana
Sesta Godano
Zignago
Carro
Rocchetta di Vara
Calice al Cornoviglio
Deiva Marina
Carrodano
Brugnato
Borghetto di Vara
Framura
Bonassola
Pignone
Beverino
Bolano
Levanto
Follo
Monterosso al Mare
Riccò del Golfo
Santo Stefano di Magra
Vezzano Ligure
Vernazza
La Spezia
Sarzana
Arcola
Castelnuovo Magra
Riomaggiore
Ortonovo
Lerici
Portovenere
Ameglia
percentuale di superficie coperta comunale
0 a 0 % (1)
0,45 a 4 % (7)
4 a 10 % (7)
10 a 20 % (9)
20 a 28.9 % (8)
a cura dell'Uficio Statistica - REGIONE LIGURIA

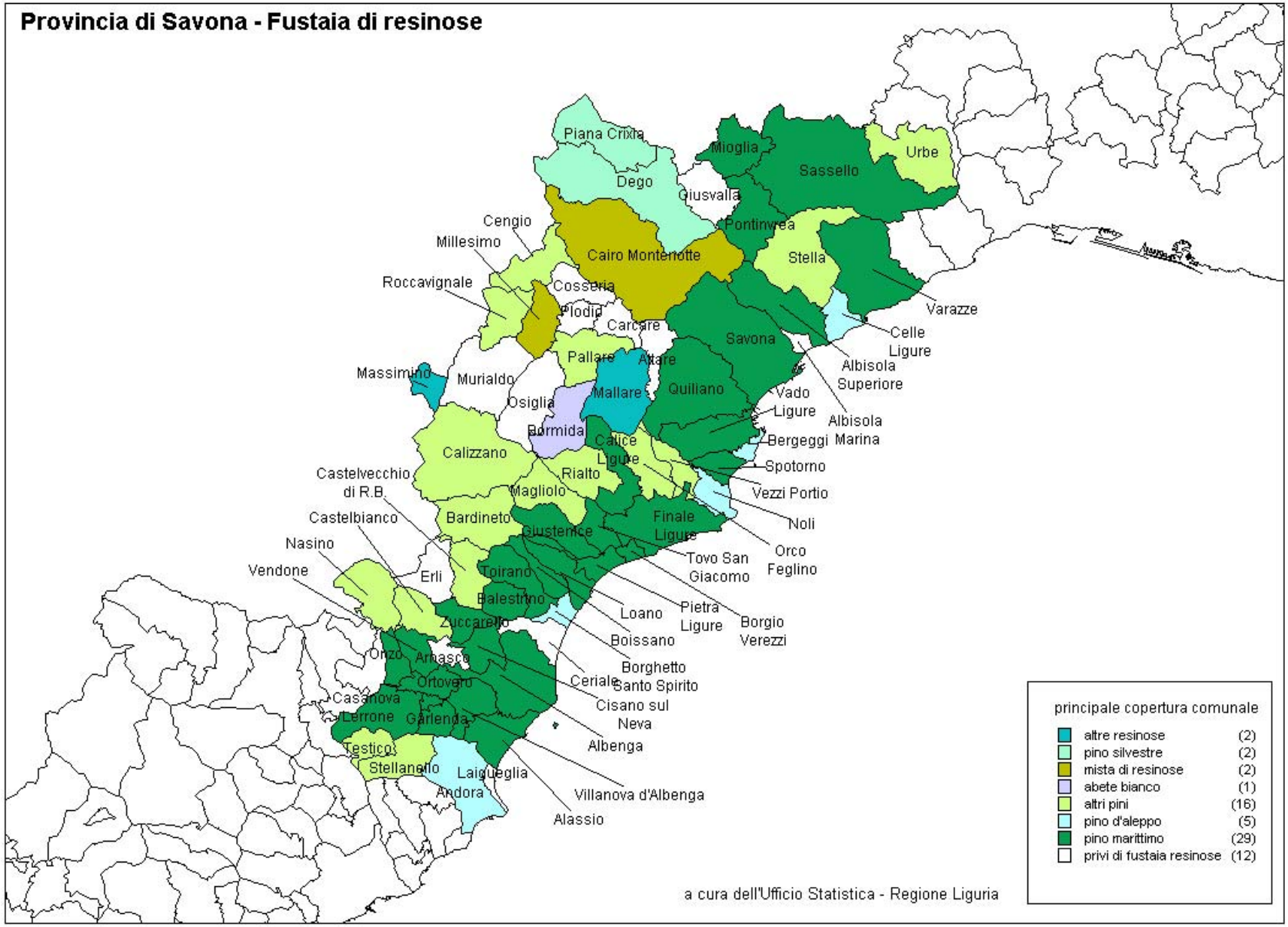
Provincia di Savona - Fustaia di resinose
Piana Crixia
Dego
Mioglia
Sassello
Urbe
Giusvalla
Pontinvrea
Cengio
Millesimo
Cairo Montenotte
Stella
Roccavignale
Cosseria
Plodio
Carcare
Varazze
Celle Ligure
Savona
Pallare
Altare
Albisola Superiore
Massimino
Murialdo
Mallare
Quiliano
Vado Ligure
Osiglia
Albisola Marina
Bormida
Calice Ligure
Bergeggi
Calizzano
Spotorno
Rialto
Castelvecchio di R.B.
Magliolo
Vezzi Portio
Noli
Castelbianco
Bardineto
Finale Ligure
Giustenice
Nasino
Orco Feglino
Tovo San Giacomo
Vendone
Erli
Toirano
Balestrino
Pietra Ligure
Loano
Borgio Verezzi
Zuccarello
Boissano
Onzo
Arnasco
Borghetto Santo Spirito
Ortovero
Ceriale
Casanova Lerrone
Cisano sul Neva
Garlenda
Albenga
Testico
Stellanello
Laigueglia
Andora
Villanova d'Albenga
Alassio
principale copertura comunale
altre resinose (2)
pino silvestre (2)
mista di resinose (2)
abete bianco (1)
altri pini (16)
pino d'aleppo (5)
pino marittimo (29)
privi di fustaia resinose (12)
a cura dell'Ufficio Statistica - Regione Liguria

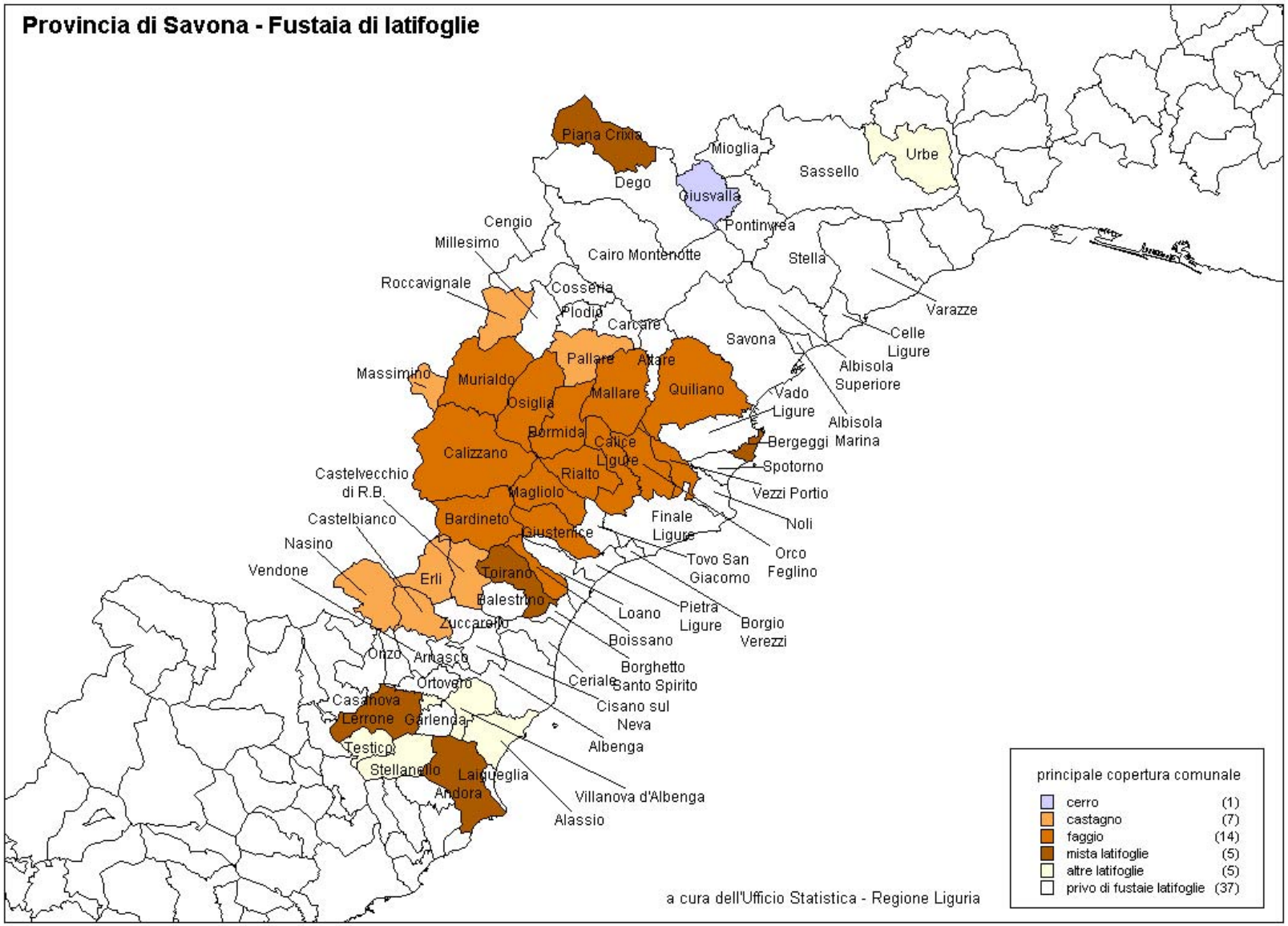
Provincia di Savona - Fustaia di latifoglie
Piana Crixia
Mioglia
Urbe
Sassello
Dego
Giusvalla
Pontinvrea
Cengio
Millesimo
Cairo Montenotte
Stella
Roccavignale
Cosseria
Plodio
Varazze
Carcare
Celle Ligure
Savona
Pallare
Altare
Albisola Superiore
Massimino
Murialdo
Quiliano
Mallare
Vado Ligure
Osiglia
Albisola Marina
Bormida
Calice Ligure
Bergeggi
Calizzano
Spotorno
Rialto
Castelvecchio di R.B.
Vezzi Portio
Magliolo
Noli
Finale Ligure
Castelbianco
Bardineto
Giustenice
Orco Feglino
Nasino
Tovo San Giacomo
Vendone
Erli
Toirano
Balestrino
Loano
Pietra Ligure
Borgio Verezzi
Zuccarello
Boissano
Onzo
Armasco
Borghetto Santo Spirito
Ortovero
Ceriale
Casanova Lerrone
Cisano sul Neva
Garlenda
Albenga
Testico
Stellanello
Laigueglia
Villanova d'Albenga
Andora
Alassio
principale copertura comunale
cerro (1)
castagno (7)
faggio (14)
mista latifoglie (5)
altre latifoglie (5)
privo di fustaie latifoglie (37)
a cura dell'Ufficio Statistica - Regione Liguria

Provincia di Savona - Fustaia mista resinose - latifoglie

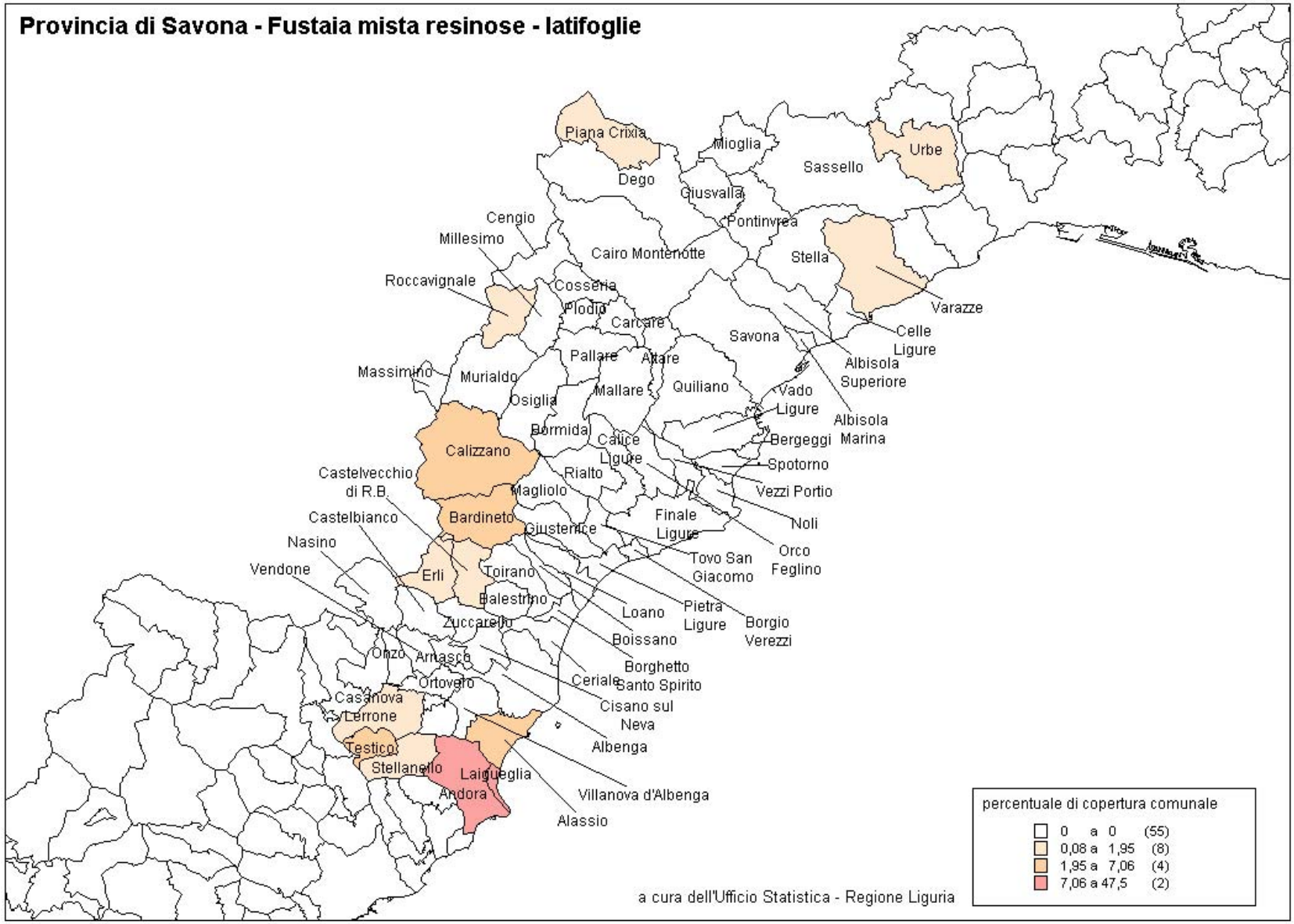

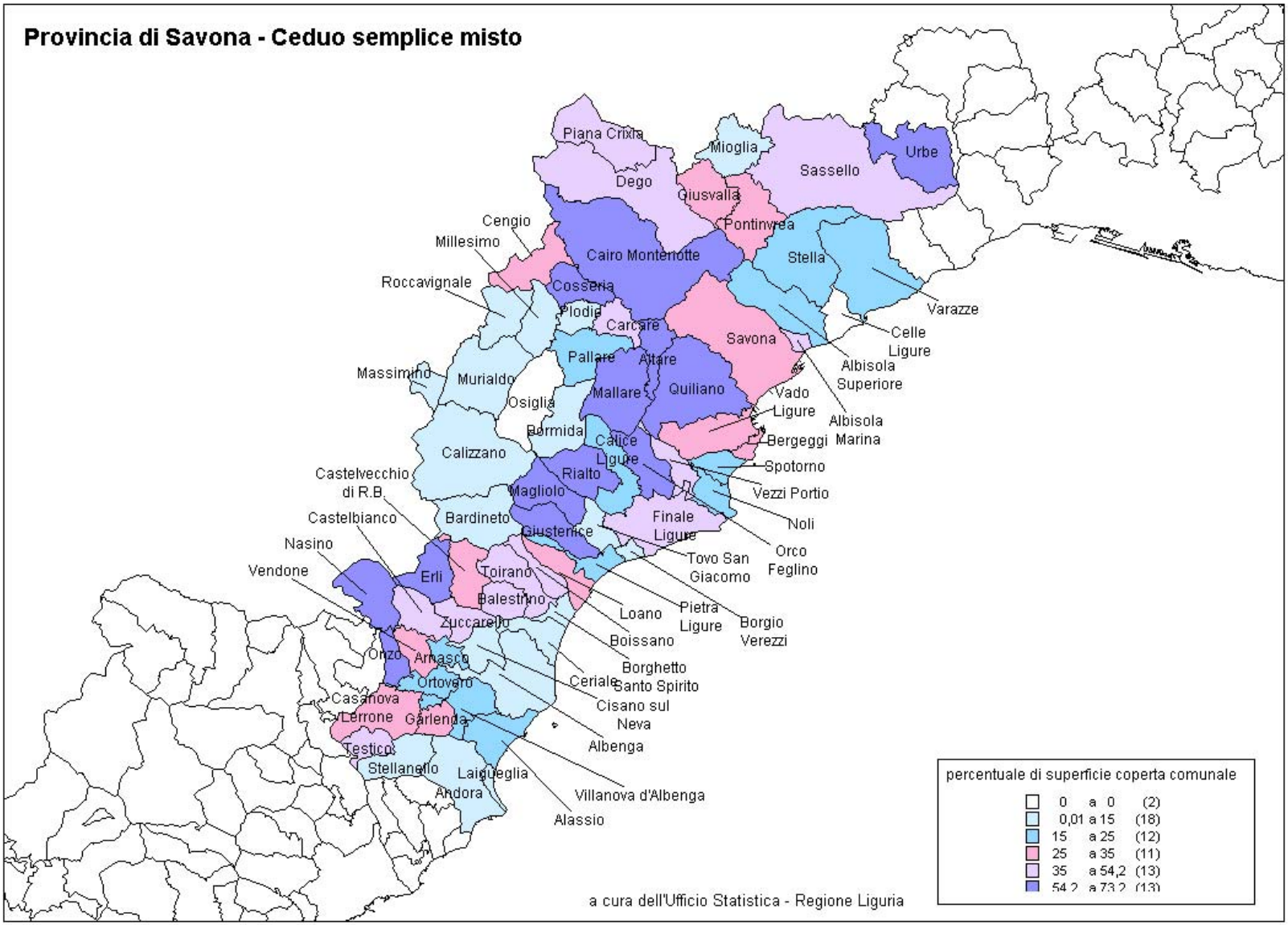
Provincia di Savona - Ceduo semplice misto
Piana Crixia
Mioglia
Urbe
Sassello
Dego
Giusvalla
Pontinvrea
Cengio
Millesimo
Cairo Montenotte
Stella
Roccavignale
Cosseria
Varazze
Plodio
Carcare
Celle Ligure
Savona
Pallare
Altare
Albisola Superiore
Massimino
Murialdo
Mallare
Quiliano
Vado Ligure
Osiglia
Albisola Marina
Bormida
Bergeggi
Calice Ligure
Calizzano
Spotorno
Rialto
Castelvecchio di R.B.
Magliolo
Vezzi Portio
Noli
Castelbianco
Bardineto
Finale Ligure
Giustenice
Nasino
Orco Feglino
Tovo San Giacomo
Vendone
Erli
Toirano
Balestrino
Pietra Ligure
Loano
Borgio Verezzi
Zuccarello
Boissano
Onzo
Arnasco
Borghetto Santo Spirito
Ceriale
Ortovero
Cisano sul Neva
Casanova Lerrone
Garlenda
Albenga
Testico
Stellanello
Laigueglia
Villanova d'Albenga
Andora
Alassio
percentuale di superficie coperta comunale
0 a 0 (2)
0,01 a 15 (18)
15 a 25 (12)
25 a 35 (11)
35 a 54,2 (13)
54,2 a 73,2 (13)
a cura dell'Ufficio Statistica - Regione Liguria

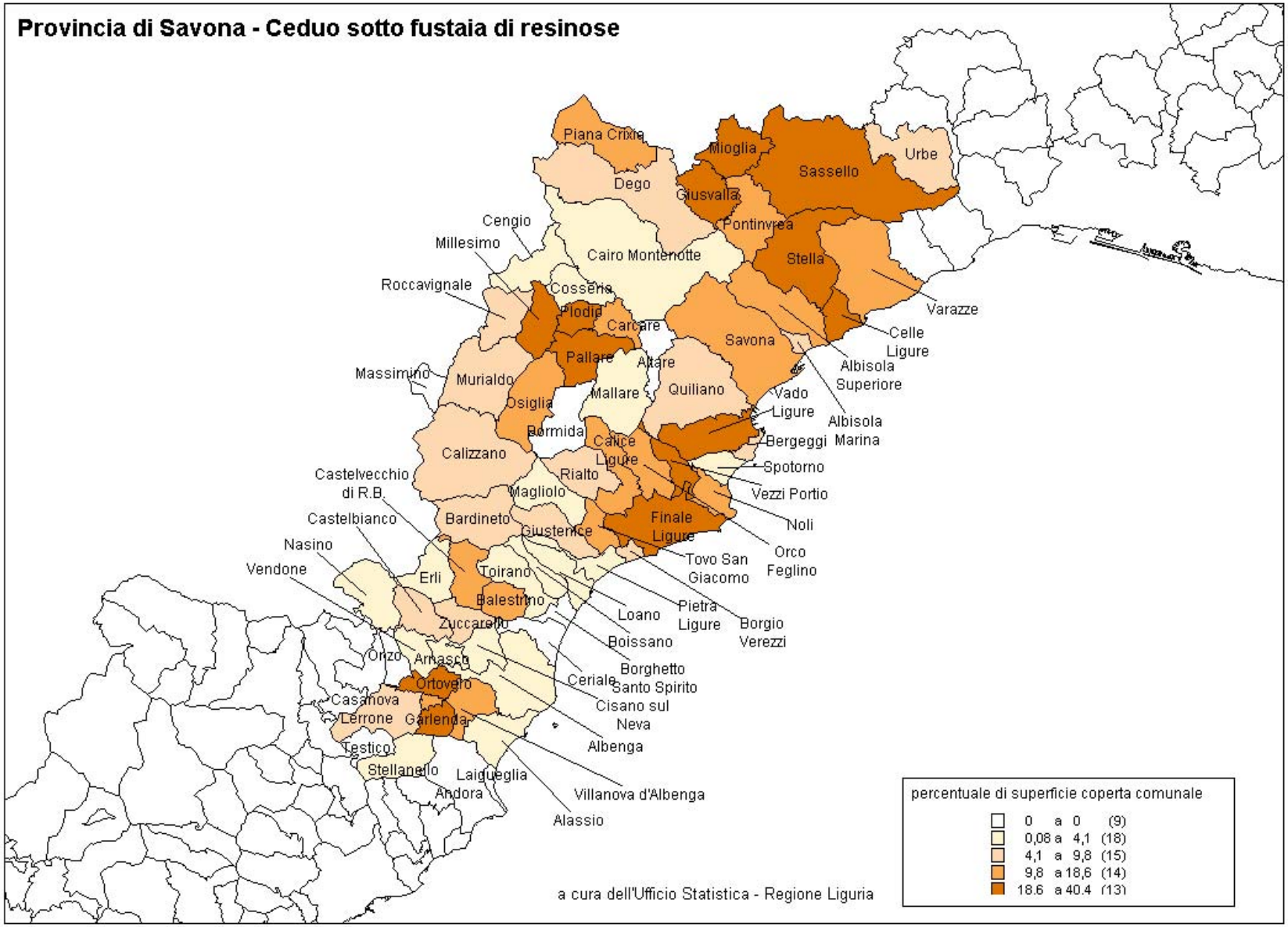
Provincia di Savona - Ceduo sotto fustaia di resinose
Piana Crixia
Mioglia
Sassello
Urbe
Dego
Giusvalla
Pontinvrea
Cengio
Millesimo
Cairo Montenotte
Stella
Roccavignale
Cosseria
Plodio
Carcare
Varazze
Celle Ligure
Savona
Pallare
Altare
Albisola Superiore
Massimino
Murialdo
Mallare
Quiliano
Vado Ligure
Osiglia
Albisola Marina
Bormida
Bergeggi
Calizzano
Cairo Ligure
Spotorno
Castelvecchio di R.B.
Rialto
Vezzi Portio
Magliolo
Noli
Castelbianco
Bardineto
Finale Ligure
Nasino
Giustenice
Orco Feglino
Vendone
Erli
Toirano
Tovo San Giacomo
Balestrino
Pietra Ligure
Loano
Borgio Verezzi
Zuccarello
Boissano
Onzo
Arnasco
Borghetto Santo Spirito
Ceriale
Ortovero
Cisano sul Neva
Casanova Lerrone
Garlenda
Albenga
Testico
Stellanello
Laigueglia
Villanova d'Albenga
Andora
Alassio
percentuale di superficie coperta comunale
0 a 0 (9)
0,08 a 4,1 (18)
4,1 a 9,8 (15)
9,8 a 18,6 (14)
18.6 a 40.4 (13)
a cura dell'Ufficio Statistica - Regione Liguria

GLOSSARIO

A

Agricoltura biologica

Modalità di produzione basata sull'adozione di tecniche di coltivazione e di allevamento a basso impatto ambientale. I prodotti che si ottengono sono sani, ad alto valore nutrizionale ed esenti da contaminazione, provenienti da aziende polifunzionali ed ottenuti cercando di ridurre al minimo l'utilizzo di energie ausiliarie (fitofarmaci, fertilizzanti), tranne quelle previste dal Reg. CE 2092/91.

Agricoltura integrata

Presuppone l'adozione di tecniche di coltivazione e di allevamento che prevedono l'utilizzo di prodotti naturali e un limitato impiego di prodotti chimici sintetici. Queste tecniche si inseriscono tra l'agricoltura biologica e quella convenzionale.

Annata agraria

Periodo di riferimento della utilizzazione dei terreni che va dal 1° novembre al 31 ottobre dell'anno successivo.

B

Biodiversità

Varietà di specie animali, vegetali e di microrganismi presenti nel pianeta, la cui conservazione rappresenta l'equilibrio stesso del pianeta.

C

Classificazione dei vini

La classificazione dei vini in Italia, regolamentata dalla legge 164/1992, suddivide i vini in : vini da tavola, vini Igt, vini Doc, e vini Docg. A livello Comunitario i vini Doc e Docg sono denominati V.Q.P.R.D (vini di qualità prodotti in regioni determinate).

Consorzi di tutela

Organismi composti da produttori e/o trasformatori di un determinato prodotto di qualità, aventi come scopo la tutela, la promozione e la valorizzazione dello stesso. Essi hanno anche un ruolo di informazione al consumatore e di vigilanza sulle produzioni. Salvaguardano inoltre il prodotto da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni e uso improprio della denominazione.

D

Denominazione di origine controllata (Doc)

Riconoscimento di qualità attribuito ai vini prodotti in zone limitate, recanti il loro nome geografico. Di norma il nome del vitigno segue quello della Doc e la disciplina di produzione è rigida. Tali vini sono ammessi al consumo solo dopo accurate analisi chimico-sensoriali.

Denominazione di origine controllata e garantita (Docg)

Riconoscimento di particolare pregio qualitativo attribuito ad alcuni vini Doc di notorietà nazionale ed internazionale. Questi vini vengono sottoposti a controlli più severi, debbono essere commercializzati in recipienti di capacità inferiore ai 5 lt. E portare il contrassegno dello stato che dia la garanzia dell'origine, della qualità e che consenta la numerazione delle bottiglie prodotte.

Denominazione di origine protetta (Dop)

Riconoscimento assegnato ai prodotti agricoli ed alimentari le cui fasi del processo produttivo, vengano realizzate in un area geografica delimitata e il cui processo produttivo risulta essere conforme ad un disciplinare di produzione. Queste caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente all'ambiente geografico, comprensivo dei fattori naturali e umani.

Disciplinare di produzione

Il disciplinare è un insieme di indicazioni e/o prassi operative da rispettare dal produttore relativamente a: il nome del prodotto agricolo o alimentare Dop o Igp; la descrizione del prodotto mediante l'indicazione delle materie prime, se nel caso, delle principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche e organolettiche; la delimitazione della zona geografica e gli elementi che comprovano il legame tra il prodotto e la zona geografica di riferimento; la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto; i riferimenti relativi agli organismi di controllo; gli elementi specifici della etichettatura connessi alla dicitura Dop o Igp, a seconda dei casi, o le diciture equivalenti; le eventuali condizioni da rispettare in forza di disposizioni comunitarie e/o nazionali.

E

Etichettatura

Insieme delle indicazioni, dei marchi di fabbrica o di commercio, di immagini o simboli che si riferiscono al prodotto e figurano nell'imballaggio o su una etichetta, cartello, fascetta legati al prodotto o su documenti di accompagnamento.

F

FAO (food and agricolture organization)

Organizzazione intergovernativa delle Nazioni Unite per l'agricoltura e l'alimentazione con sede a Roma; fondata nel 1945 con il mandato di sollevare i livelli di nutrizione mondiale, migliorando il rendimento agricolo e lo stato delle popolazioni rurali.

I

Indicazione geografica protetta (Igp)

Riconoscimento di qualità attribuito ai vini da tavola caratterizzati da aree di produzione generalmente ampie e con disciplinare produttivo poco restrittivo. L'indicazione può essere accompagnata da altre menzioni, quali quella del vitigno.

O

Organizzazione comune di mercato

Sta ad indicare il complesso delle norme, di origine prevalentemente comunitaria, che regolano i diversi comparti del sistema agricolo-alimentare.

Organismi di controllo

Strutture definite all'interno di ogni stato membro dell' UE con lo scopo di garantire la rispondenza dei prodotti agricoli o alimentari ai disciplinari di produzione. I requisiti di tale organo sono : l'obiettività, l'imparzialità e la competenza ; essi devono essere conformi alla norma EN 45011.

P

Prodotti locali

Per locale si intende una categoria di prodotti tipici o tradizionali che si caratterizzano per l'esiguità della produzione, per la mancanza di ogni disciplinare o protocollo e per l'estrema variabilità delle tecniche di produzione.

Prodotti tipici

Con questo termine si indicano : i prodotti Dop e Igp, i vini Doc, Docg e Igt, i prodotti tradizionali agro-alimentari, e i prodotti meritevoli di riconoscimento comunitario per la cui realizzazione si usano materie prime di particolare pregio.

Prodotti tradizionali

Con questo termine si intendono quei prodotti agro-alimentari le cui metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura risultino consolidate nel tempo, omogenee per tutto il territorio interessato, secondo regole tradizionali per un periodo non inferiore ai 25 anni (D.M. 18/7/2000).

R

Regolamento

Insieme di norme stabilite a livello Comunitario, vincolanti per ogni stato membro, che regolano un settore specifico.

S

Stg (Attestazione di specificità)

Disciplinato nel Reg. 2082/92, il carattere di specificità viene inteso come elemento o insieme di elementi che, per le loro caratteristiche qualitative e di tradizionalità, distinguono nettamente un prodotto alimentare da altri prodotti simili. Ci si riferisce quindi a prodotti che sono creati secondo una ricetta tipica di una particolare zona geografica, al fine di tutelare la specificità.

Sau (superficie agricola utilizzata)

Insieme dei terreni investiti dalle diverse coltivazioni (seminativi, coltivazioni legnose agrarie, orti familiari, prati permanenti, ecc.).

Superficie biologica

Superficie coltivata con pratiche agricole conformi agli standard e alle norme del Regolamento CE n. 2092/91 modificato da ultimo da Regolamento CE 473/02.

Superficie integrata

Superficie coltivata con sistemi agricoli a basso impatto con l'utilizzazione di pratiche agronomiche sostenibili con l'ambiente, nelle quali si impiegano mezzi di produzione minimi.

Superficie sottoposta a disciplinare

Superficie coltivata con tipi di produzioni basate sulla adesione (volontaria) da parte dell'imprenditore, ad un disciplinare, al fine di valorizzare qualitativamente e quantitativamente la propria produzione.

T

Tipicità

Termine che indica l'insieme delle caratteristiche uniche di immagine, tradizione, tecnologia e cultura, che sono propri di uno specifico territorio e che sono alla base delle tecniche di realizzazione di prodotti agricoli e agro-industriali.

Tutela

Azione di salvaguardia sui prodotti di qualità esercitata dai consorzi di tutela, contro qualsiasi forma di usurpazione del nome, imitazione del prodotto o altra forma di abuso.

V

Valorizzazione

La valorizzazione di un prodotto o di una categoria di prodotti comprende quelle azioni volte sia alla conoscenza degli elementi costitutivi del prodotto sia alla incorporazione di valore aggiunto conseguente a detta conoscenza.

BIBLIOGRAFIA

Regione Liguria - Iniziativa Comunitaria sullo sviluppo rurale Leader+. Programma Leader regionale periodo 2000-2006.
Dip. Agricoltura e Turismo. Settore Politiche dello Sviluppo della Agricoltura e dell'Economia Montana. 24 ottobre 2001.

Regione Liguria - compendio statistico forestale versione I – anno 2002. Centro di Agrometeorologica applicata regionale

INEA - Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. ''Agricoltura Italiana che conta 2002''

INEA - ''L'analisi del territorio nella programmazione degli interventi di sviluppo agricolo''. Guida all'uso degli indicatori. Quaderno POM. 2000

INIPA-UPA-Cesar-Coldiretti - Azione 1. Collana manuali operativi sulle riforme di Agenda 2000. Vino "traduzione operative del modello agricolo europeo. Suggerimenti concreti per la sua efficace affermazione".

Istituto Tagliacarne - ''Prontuario di indicatori e rapporti caratteristici''. P. Quirino – A. Rinaldi. 2001

Salghetti. A - "Zootecnia biologica e Territorio" 1997. Istituto di Economia Rurale e Zooeconomia, Facoltà di Medicina e Veterinaria, Università di Parma.

M. Storto. 1997 - Programma di ricerca sulla valutazione in termini di sostenibilità, di indicatori riguardanti il territorio.

M. Greco. 2002 - Sesta Conferenza Nazionale di Statistica, Roma 6-7-8 novembre 2002 – ''Sistema informativo agricolo, sviluppo sostenibile e benessere alimentare''.

Il Sole 24 Ore - Agrisole/Sana supplemento di Agrisole del 6-12/9/2002).

ISTAT - Dati del 5° Censimento dell'Agricoltura 2000.

BIBLIOGRAFIA VIRTUALE

Siti internet (periodo Gennaio-Giugno 2003).

www.prodottibiologici.it
www.politicheagricole.it
www.istat.it
www.arpal.org
www.agriligurianet.net.regione.liguria.it
www.tumangibene.it
www.naturanetwork.it
www.aiab.it
www.agricolturabiologica.com
www.greenplanet.net
www.unipr.it

Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2092/91 DEL CONSIGLIO del 24 giugno 1991 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli è alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2),
visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
considerando che i consumatori richiedono in misura sempre maggiore prodotti agricoli e derrate alimentari ottenuti con metodi biologici; che questo fenomeno sta quindi creando un nuovo mercato per i prodotti agricoli;
considerando che questi prodotti sono venduti sul mercato ad un prezzo più elevato, mentre il metodo di produzione richiede un impiego meno intensivo della terra; che tale metodo di produzione può quindi svolgere una funzione nel quadro del riorientamento della politica agricola comune per quanto attiene alla realizzazione di un migliore equilibrio tra l'offerta e la domanda di prodotti agricoli, la tutela dell'ambiente e la conservazione dello spazio rurale;
considerando che, in seguito alla crescente domanda, vengono immessi sul mercato prodotti agricoli e derrate alimentari recanti indicazioni che informano l'acquirente o lo inducono a ritenere che essi siano stati ottenuti con metodi biologici o senza l'impiego di prodotti chimici di sintesi;
considerando che alcuni Stati membri hanno già introdotto disposizioni regolamentari e controlli concernenti l'utilizzazione di tali indicazioni;
considerando che un quadro normativo comunitario in materia di produzione, di etichettatura e di controllo è necessario per la tutela della coltura biologica in quanto garantisce condizioni di concorrenza leale fra i produttori dei prodotti che recano tali indicazioni, oltre a contrastare una tendenza all'anonimato sul mercato dei prodotti biologici, assicurando la trasparenza a tutti i livelli della produzione e della preparazione e rendendo questi prodotti più credibili agli occhi dei consumatori;
considerando che il sistema di produzione biologico costituisce un metodo particolare di produzione al livello delle aziende agricole; che occorre pertanto disporre che sull'etichettatura dei prodotti trasformati le indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico siano legate alle indicazioni relative agli ingredienti ottenuti mediante tale metodo di produzione;
considerando che per l'attuazione delle disposizioni prospettate è necessario istituire procedimenti flessibili che consentano di adeguare, di integrare o di definire talune modalità tecniche o determinate misure alla luce dell'esperienza acquisita; che il presente regolamento sarà completato entro un termine appropriato con disposizioni concernenti la produzione animale;
considerando che è necessario stabilire, nell'interesse dei produttori e degli acquirenti dei prodotti che recano indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico, i principi minimi che devono essere soddisfatti affinché i prodotti possano essere presentati con tali indicazioni;
considerando che il metodo di produzione biologico implica restrizioni importanti per quanto concerne l'utilizzazione di fertilizzanti o antiparassitari che possono avere conseguenze nocive par l'ambiente o dare origine a residui nei prodotti agricoli; che quindi occorre rispettare le tecniche accettate nella Comunità al momento dell'adozione del presente regolamento secondo le prassi in essa vigenti in detto momento; che inoltre è opportuno, per il futuro, stabilire i principi che disciplinano l'autorizzazione di prodotti che possono essere utilizzati in questo tipo di agricoltura;
considerando inoltre che l'agricoltura biologica fa ricorso a tecniche colturali di vario tipo ed all'apporto limitato di concimi e di ammendamenti di origine non chimica e poco solubili; che occorre definire in modo preciso tali tecniche e stabilire le condizioni di impiego di taluni prodotti non chimici di sintesi;
considerando che le procedure previste permettono di completare, ove necessario, l'allegato I con disposizioni più specifiche intese ad evitare la presenza di taluni residui di prodotti chimici di sintesi provenienti da fonti diverse dall'agricoltura (inquinamento ambientale) nei prodotti ottenuti con metodi biologici;
considerando che il controllo sull'osservanza delle norme di produzione richiede, in linea di massima, controlli in tutte le fasi della produzione e della commercializzazione;
considerando che tutti gli operatori che producono, preparano, importano o commercializzano prodotti recanti indicazioni sul metodo di produzione biologico devono essere assoggettati ad un regime di controllo regolare, conforme ai requisiti minimi comunitari e effettuato da istanze all'uopo designate e/o da organismi riconosciuti e controllati; che è opportuno che un'indicazione comunitaria di controllo possa figurare sull'etichetta dei prodotti sottoposti a questo regime di controllo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Campo di applicazione

Articolo 1
1. Il presente regolamento è applicabile ai prodotti sotto indicati, nella misura in cui rechino o siano destinati a recare indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico:
a) i prodotti agricoli vegetali non trasformati; inoltre, gli animali e i prodotti animali non trasformati, nella misura in cui siano state introdotte, negli allegati I e III, norme di base sulla produzione e le correlative norme specifiche di controllo;
b) i prodotti destinati all'alimentazione umana composti essenzialmente da uno o più ingredienti di origine vegetale; inoltre, a decorrere dall'adozione delle disposizioni di cui alla lettera a) per la produzione animale, i prodotti destinati all'alimentazione umana contenenti ingredienti di origine animale.
2. Anteriormente al 1o luglio 1992 la Commissione presenta una proposta riguardante i principi e le misure specifiche di controllo applicabili alla produzione biologica degli animali, dei prodotti animali non trasformati e dei prodotti destinati all'alimentazione umana contenenti ingredienti di origine animale.

Articolo 2
Ai sensi del presente regolamento, si considera che un prodotto reca indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico quando, nell'etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali, il prodotto stesso o i suoi ingredienti sono caratterizzati dalle indicazioni che sono in uso in ciascuno Stato membro e che suggeriscono all'acquirente che il prodotto o i suoi ingredienti sono stati ottenuti conformemente alle norme di produzione di cui agli articoli 6 e 7, ed in particolare sono caratterizzati dai termini in appresso, a meno che detti termini non si applichino ai prodotti agricoli contenuti nelle derrate alimentari o non abbiano in modo evidente alcun rapporto con il metodo di produzione:

- in spagnoloecológico - in daneseoekologisk - in tedescooekologisch - in grecoâéïëïãéêue - in ingleseorganic - in francesebiologique - in italianobiologico - in olandesebiologisch - in portoghesebiológico

Articolo 3
Il presente regolamento è applicabile, fatte salve le altre disposizioni comunitarie che disciplinano la produzione, la preparazione, la commercializzazione, l'etichettatura e il controllo dei prodotti di cui all'articolo 1.

Definizioni

Articolo 4
Ai fini del presente regolamento, si intende per:
1) «etichettatura»: le diciture, le indicazioni, i marchi di fabbrica o di commercio, le immagini o i simboli presenti su imballaggi, documenti, cartoncini, etichette, nastri e fascette che accompagnano o concernono i prodotti di cui all'articolo 1;
2) «produzione»: le operazioni volte alla produzione di prodotti agricoli nello stato in cui vengono normalmente prodotti nell'azienda agricola;
3) «preparazione»: le operazioni di trasformazione, di conservazione e di condizionamento dei prodotti agricoli;
4) «commercializzazione»: la detenzione o l'esposizione a scopo di vendita, la messa in vendita, la vendita, la consegna o qualsiasi altro modo di immissione in commercio;
5) «operatore»: la persona fisica o giuridica che produce, prepara o importa da paesi terzi i prodotti di cui all'articolo 1 ai fini della loro commercializzazione, o che commercializza tali prodotti;
6) «ingredienti»: le sostanze, compresi gli additivi, usate per la preparazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), e ancora presenti nel prodotto finito, eventualmente in forma modificata;
7) «prodotti fitosanitari»: i prodotti definiti nell'articolo 2, punto 1 della direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegara prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive (1), modificata da ultimo dalla direttiva 89/365/CEE (2);
8) «detergenti»: le sostanze e i preparati ai sensi della direttiva 73/404/CEE del Consiglio, del 22 novembre 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai detergenti (3), modificata da ultimo dalla direttiva 86/94/CEE (4), destinati alla pulitura di taluni prodotti contemplati dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera a).

Etichettatura

Articolo 5
1. Nell'etichettatura o nella pubblicità dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), si può fare riferimento al metodo di produzione biologico unicamente se:
a) le indicazioni in questione evidenziano che si tratta di un metodo di produzione agricolo;
b) il prodotto è stato ottenuto secondo le norme di cui agli articoli 6 e 7 o è stato importato da paesi terzi nell'ambito del regime di cui all'articolo 11;
c) il prodotto è stato ottenuto o importato da un operatore assoggettato alle misure di controllo di cui agli articoli 8 e 9.
2. Nell'etichettatura o nella pubblicità di un prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), si può fare riferimento al metodo di produzione biologico unicamente se talune indicazioni evidenziano che si tratta di un metodo di produzione agricolo e sono correlate all'indicazione del prodotto agricolo in questione, qual è stato prodotto nell'azienda agricola.
3. Nell'etichettatura o nella pubblicità di un prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), si può fare riferimento, nella denominazione di vendita del prodotto, al metodo di produzione biologico unicamente se:
a) tutti gli ingredienti di origine agricola del prodotto sono o provengono da prodotti ottenuti secondo le norme di cui agli articoli 6 e 7 o sono importati da paesi terzi nell'ambito del regime di cui all'articolo 11;
b) il prodotto contiene solo sostanze elencate nell'allegato VI, lettera A, come ingredienti di origine non agricola;
c) il prodotto o i suoi ingredienti non sono stati sottoposti, durante la preparazione, a trattamenti mediante raggi ionizzanti o che prevedono l'uso di sostanze non elencate nell'allegato VI, lettera B;
d) il prodotto è stato preparato da un operatore assoggettato alle misure di controllo previste agli articoli 8 e 9.
4. In deroga al paragrafo 3, lettera a), nella preparazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), possono essere utilizzati ingredienti di origine agricola non conformi ai requisiti indicati nello stesso paragrafo 3 nei limiti di un tenore massimo del 5 % degli ingredienti di origine animale nel prodotto finale e a condizione che:
- si tratti di ingredienti di origine agricola che non sono prodotti nella Comunità secondo le norme di cui agli articoli 6 e 7, oppure - si tratti di ingredienti di origine agricola che non sono prodotti in sufficiente quantità nella Comunità secondo le norme di cui agli articoli 6 e 7.
5. Durante un periodo transitorio che scade il 1o luglio 1994, possono essere menzionate sull'etichettatura e nella pubblicità di un prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) o lettera b) indicazioni che si riferiscono alla conversione all'agricoltura biologica, se il prodotto è composto di un solo ingrediente di origine agricola, purché:
a) siano pienamente soddisfatti i requisiti previsti rispettivamente al paragrafo 1 o al paragrafo 3, eccettuato il requisito relativo alla durata del periodo di conversione di cui all'allegato I, punto 1;
b) sia stato osservato un periodo di conversione di almeno dodici mesi prima del raccolto;
c) le indicazioni in questione non traggano in errore l'acquirente del prodotto sulla diversa natura dello stesso rispetto ai prodotti che soddisfano tutti i requisiti del presente regolamento;
d) l'organismo di controllo abbia debitamente verificato il rispetto delle condizioni enunciate alle lettere a) e b).
6. Nell'etichettatura o nella pubblicità di un prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), preparato in parte con ingredienti non conformi ai requisiti indicati nel paragrafo 3, lettera a), si può far riferimento al metodo biologico di produzione, purché:
a) almeno il 50 % degli ingredienti di origine agricola sia conforme ai requisiti indicati nel paragrafo 3, lettera a);
b) il prodotto sia conforme ai requisiti indicati nel paragrafo 3, lettere b), c) e d);
c) le indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico:
- compaiano solo nell'elenco degli ingredienti come contemplato nella direttiva 79/112/CEE (1), modificata da ultimo dalla direttiva 89/395/CEE (2);
- si riferiscano chiaramente solo agli ingredienti ottenuti secondo le norme di cui agli articoli 6 e 7;
d) gli ingredienti e il loro tenore figurino in ordine di peso decrescente nell'elenco degli ingredienti;
e) le indicazioni nell'elenco degli ingredienti figurino con lo stesso colore e con dimensioni e caratteri identici.
7. Si possono definire le modalità dettagliate di applicazione delle disposizioni del presente articolo secondo la procedura dell'articolo 14.
8. Sono compilati all'allegato VI secondo la procedura prevista all'articolo 14 elenchi limitativi delle sostanze e dei prodotti di cui al

paragrafo 3, lettera b) e c) ed al paragrafo 4, primo e secondo trattino.
Possono essere precisati le modalità d'uso e i requisiti della composizione di questi ingredienti e di queste sostanze.
Se uno Stato membro ritiene che un prodotto dovrebbe essere aggiunto ai suddetti elenchi o che occorrerebbe modificare detti elenchi, esso fa in modo che un fascicolo contenente la motivazione dell'aggiunta o delle modifiche sia trasmesso ufficialmente agli altri Stati membri e alla Commissione che lo presenta al comitato di cui all'articolo 14.
9. La Commissione riesamina, anteriormente al 1o luglio 1993, le disposizioni del presente articolo ed in particolare quelle dei paragrafi 5 e 6 e presenta qualsiasi proposta appropriata in vista di una sua eventuale revisione.

Norme di produzione

Articolo 6
1. Il metodo di produzione biologico implica che, nella produzione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a):
a) devono essere osservate almeno le disposizioni dell'allegato I e, se del caso, le relative modalità di applicazione;
b) soltanto i prodotti che sono costituiti da sostanze enumerate negli allegati I e II possono essere utilizzati come prodotti fitosanitari, detergenti, concimi, o ammendanti del terreno; essi possono essere utilizzati unicamente nelle specifiche condizioni descritte negli allegati I e II o se la loro corrispondente utilizzazione è autorizzata in agricoltura generale negli Stati membri interessati secondo la pertinente normativa comunitaria o secondo la normativa nazionale in conformità del diritto comunitario.
2. In deroga al paragrafo 1, lettera b), sementi trattate con prodotti che non figurano nell'allegato II e autorizzati in agricoltura generale nello Stato membro interessato possono essere utilizzate se l'utilizzatore può dimostrare in modo soddisfacente all'organismo di controllo che non gli era possibile procurarsi sul mercato sementi non trattate di una varietà appropriata della specie in questione.

Articolo 7
1. Prodotti che non erano autorizzati alla data di adozione del presente regolamento per un'utilizzazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), possono essere inclusi nell'allegato II se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
a) quando sono utilizzate per la lotta contro organismi nocivi o malattie dei vegetali:
- essi sono essenziali per la lotta contro un organismo nocivo o una particolare malattia, per i quali non sono disponibili altre alternative biologiche, colturali, fisiche o relative alla selezione dei vegetali e - le condizioni della loro utilizzazione escludono qualsiasi contatto diretto con le sementi, i vegetali o i prodotti vegetali; tuttavia, nel caso di vegetali vivaci, il contatto diretto può aver luogo, ma soltanto al di fuori della stagione di crescita delle parti commestibili (frutti) fintantoché l'applicazione del prodotto non induce indirettamente la presenza di residui nelle parti commestibili e - la loro utilizzazione non produce effetti inaccettabili per l'ambiente e non contribuisce a contaminarlo;
b) quando sono utilizzati per la concimazione o il trattamento del terreno - sono essenziali per esigenze nutritive specifiche dei vegetali, ovvero per obiettivi specifici in materia di trattamento del terreno, che non possono essere soddisfatti con le tecniche di cui all'allegato I, e - la loro utilizzazione non produce effetti inaccettabili per l'ambiente e non contribuisce a contaminarlo.
2. Se del caso, per un prodotto che figura nell'allegato II possono essere precisati gli elementi seguenti:
- la descrizione particolareggiata del prodotto;
- le condizioni di utilizzazione e i requisiti in materia di composizione e/o di solubilità, per garantire in particolare che lascino la minor quantità possibile di residui nelle parti commestibili delle colture e nei prodotti delle colture commestibili e che la loro incidenza sull'ambiente sia ridotta al minimo;
- le prescrizioni particolari di etichettatura per i prodotti di cui all'articolo 1 quando questi siano ottenuti con l'ausilio di taluni prodotti di cui all'allegato II.
3. Le modifiche all'allegato II, sia che si tratti dell'incorporazione o della soppressione di prodotti di cui al paragrafo 1, o dell'incorporazione o di modifiche delle specifiche di cui al paragrafo 2, sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 14.
4. Qualora uno Stato membro ritenga che un prodotto debba essere inserito nell'allegato II o che occorra apportarvi modifiche, esso provvede affinché un fascicolo che giustifichi l'inserimento o la modifica siano trasmessi ufficialmente agli altri Stati membri e alla Commissione che la sottopone al comitato di cui all'articolo 14.

Sistema di controllo

Articolo 8
1. Gli operatori che producono, preparano o importano da un paese terzo i prodotti di cui all'articolo 1 ai fini della loro commercializzazione devono:
a) notificare tale attività all'autorità competente dello Stato membro in cui l'attività stessa è esercitata; la notifica comprende i dati ripresi nell'allegato IV;
b) assoggettare la loro azienda al regime di controllo di cui all'articolo 9.
2. Gli Stati membri designano un'autorità o un organismo per la ricezione delle notifiche.
Gli Stati membri possono disporre che vengano comunicate eventuali informazioni complementari da essi ritenute indispensabili ai fini di un controllo efficace degli operatori.
3. L'autorità competente ha cura che un elenco aggiornato contenente i nomi e gli indirizzi degli operatori soggetti al sistema di controllo sia reso disponibile agli interessati.

Articolo 9
1. Gli Stati membri instaurano un sistema di controllo gestito da una o più autorità di controllo designate e/o da organismi privati riconosciuti ai quali gli operatori che producono o preparano i prodotti di cui all'articolo 1 debbono essere soggetti.
2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché un operatore che rispetti le disposizioni del presente regolamento e paghi il contributo alle spese di controllo goda della garanzia di accesso al sistema di controllo.
3. Il sistema di controllo comprende quanto meno le misure di controllo e le misure precauzionali figuranti all'allegato III.
4. Per l'attuazione del sistema di controllo affidato ad organismi privati, gli Stati membri designano un'autorità incaricata del riconoscimento e della sorveglianza di tali organismi.
5. Per il riconoscimento di un organismo di controllo privato sono presi in considerazione gli elementi seguenti:
a) il piano tipo di controllo elaborato dall'organismo, contenente una descrizione particolareggiata delle misure di controllo e delle misure precauzionali che detto organismo s'impegna ad imporre agli operatori che controlla;
b) le sanzioni che l'organismo prevede di imporre nei casi in cui si accertino irregolarità;
c) le risorse adeguate di personale qualificato e di attrezzature di carattere amministrativo e tecnico, nonché l'esperienza in materia di controllo e l'affidabilità;
d) l'obiettività dell'organismo di controllo nei confronti degli operatori da esso controllati.

6. Quando un organismo di controllo è stato riconosciuto, l'autorità competente provvede a:
a) garantire l'obiettività dei controlli effettuati dall'organismo di controllo;
b) accertare l'efficienza dei controlli;
c) prendere conoscenza delle infrazioni accertate e delle sanzioni comminate;
d) revocare il riconoscimento di un organismo di controllo qualora questo non soddisfi i requisiti di cui alle lettere a) e b), non sia più conforme ai criteri di cui al paragrafo 5 o non soddisfi i requisiti di cui ai paragrafi 7, 8 e 9.
7. L'autorità di controllo e gli organismi di controllo riconosciuti di cui al paragrafo 1:
a) procurano che siano applicate, nelle aziende da essi controllate, almeno le misure di controllo e le misure precauzionali di cui all'allegato III;
b) comunicano le informazioni e i dati che essi acquisiscono a seguito degli interventi di controllo esclusivamente al responsabile dell'azienda e alle autorità pubbliche competenti.
8. Gli organismi di controllo riconosciuti:
a) consentono all'autorità competente, ai fini d'ispezione, il libero accesso ai loro uffici e impianti, comunicano qualsiasi informazione e forniscono tutta la collaborazione ritenuta necessaria dall'autorità competente per l'adempimento degli obblighi ad essa incombenti in forza del presente regolamento;
b) trasmettono entro il 31 gennaio di ogni anno all'autorità competente dello Stato membro l'elenco degli operatori da essi controllati al 31 dicembre dell'anno precedente e le presentano una breve relazione annuale.
9. L'autorità di controllo e gli organismi di controllo di cui al paragrafo 1 devono:
a) ove sia accertata un'irregolarità nell'applicazione delle disposizioni degli articoli 5, 6 e 7 o nell'applicazione delle misure di cui all'allegato III, far sopprimere le indicazioni previste dall'articolo 2 per l'intera partita o per l'intera produzione interessata dall'irregolarità;
b) qualora venga accertata un'infrazione manifesta o avente effetti prolungati, ritirare all'operatore in questione il diritto di commercializzare prodotti con indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico per un periodo da convenirsi con l'autorità competente dello Stato membro.
10. Possono essere adottate ai sensi della procedura di cui all'articolo 14:
a) le modalità di applicazione relative ai requisiti di cui al paragrafo 5 e le misure di cui al paragrafo 6,
b) le modalità di applicazione relative alle misure di cui al paragrafo 9.

Indicazione di conformità al regime di controllo

Articolo 10
1. L'indicazione della conformità al regime di controllo di cui all'allegato V può figurare unicamente sull'etichettatura dei prodotti di cui all'articolo 1 che:
a) sono conformi alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafi 1, 2, 3 e 4, degli articoli 6 e 7, nonché alle disposizioni adottate in forza di queste disposizioni;
b) per l'intera durata delle operazioni di produzione e di preparazione sono stati soggetti al sistema di controllo di cui all'articolo 9, paragrafo 3;
c) sono stati prodotti o preparati da operatori che hanno affidato il controllo della loro azienda all'autorità di controllo o ad un organismo di controllo ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, e che hanno ottenuto, da tale autorità o organismo, il diritto di usare l'indicazione di cui all'allegato V;
d) sono condizionati e trasportati, fino al punto di vendita al minuto, in imballaggi chiusi;
e) recano sull'etichetta il nome, se del caso, il marchio depositato dell'organismo di controllo, il nome e l'indirizzo del produttore e del preparatore e, ove si applichi la direttiva 79/112/CEE, le indicazioni da questa previste.
2. Nell'etichettatura o nella pubblicità non possono essere contenute affermazioni che suggeriscano all'acquirente che l'indicazione di cui all'allegato V costituisce una garanzia di qualità organolettica, nutritiva o sanitaria superiore.
3. L'autorità di controllo e gli organismi di controllo di cui all'articolo 9, paragrafo 1, devono:
a) ove sia accertata un'irregolarità nell'applicazione delle disposizioni degli articoli 5, 6 e 7 o nell'applicazione delle misure di cui all'allegato III, far sopprimere l'indicazione per l'intera partita o per l'intera produzione interessata dall'irregolarità;
b) qualora venga accertata un'infrazione manifesta o avente un effetto prolungato, ritirare all'operatore in questione il diritto di usare l'indicazione di cui all'allegato V per un periodo da convenirsi con l'autorità competente dello Stato membro.
4. Possono essere definite, secondo la procedura di cui all'articolo 14, le modalità del ritiro dell'indicazione di cui all'allegato V in caso di accertamento di talune infrazioni alle disposizioni degli articoli 5, 6 e 7 o alle disposizioni dell'allegato III.

5. Qualora uno Stato membro costati, su un prodotto proveniente da un altro Stato membro e recante le indicazioni di cui all'articolo 2 e/o all'allegato V, irregolarità attinenti all'applicazione del presente regolamento, esso informa in proposito lo Stato membro che ha riconosciuto l'organismo di controllo e la Commissione. 6. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per evitare l'uso fraudolento delle indicazioni di cui all'articolo 2 e/o all'allegato V. 7. Anteriormente al 1o luglio 1993 la Commissione riesamina l'articolo 10, in particolare per quanto riguarda la possibilità di rendere obbligatoria l'indicazione di cui all'allegato V, e presenta le opportune proposte per la loro eventuale revisione.

Importazione da paesi terzi

Articolo 11
1. Fatto salvo l'articolo 5, i prodotti di cui all'articolo 1 importati da un paese terzo possono essere commercializzati unicamente quando:
a) sono originari di un paese terzo figurante in un elenco da stabilire con decisione della Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 14 e provengono da una regione o da un'unità di produzione, o sono stati controllati da un'organismo di controllo, se del caso, menzionati esplicitamente nella decisione concernente tale paese terzo;
b) l'autorità o l'organismo competente del paese terzo ha rilasciato un certificato di controllo attestante che la partita indicata nel certificato:
- è stata ottenuta in un sistema di produzione in cui sono applicate norme equivalenti a quelle di cui agli articoli 6 e 7; e - è stata sottoposta ad un sistema di controllo la cui equivalenza è stata riconosciuta all'atto dell'esame previsto dal paragrafo 2, lettera b).
2. Per decidere se, per taluni prodotti di cui all'articolo 1, un paese terzo possa, su sua richiesta, essere iscritto nell'elenco di cui al paragrafo 1, lettera a), si tiene conto in particolare:
a) delle garanzie che il paese terzo può offrire, almeno per la produzione destinata alla Comunità, quanto all'applicazione di norme equivalenti a quelle di cui agli articoli 6 e 7;
b) dell'efficacia delle misure di controllo adottate, le quali, almeno per la produzione destinata alla Comunità, devono essere equivalenti a quelle del sistema di controllo di cui agli articoli 8 e 9, al fine di garantire l'osservanza delle disposizioni della lettera a).
Sulla base dei suddetti elementi, nella decisione, la Commissione può precisare le ragioni o le unità di produzione di origine o gli

organismi il cui controllo è considerato equivalente.
3. Il certificato di cui al paragrafo 1, lettera b), deve:
a) accompagnare la merce nell'esemplare originale fino all'azienda del primo destinatario; l'importatore deve, successivamente, tenerlo a disposizione dell'autorità di controllo per almeno due anni;
b) essere compilato secondo le modalità e secondo un modello stabiliti con la procedura di cui all'articolo 14.
4. Norme d'attuazione dettagliate per il presente articolo possono essere stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 14.
5. Nell'esame della domanda di un paese terzo, la Commissione esige che quest'ultimo fornisca tutti i ragguagli necessari; essa può inoltre incaricare esperti di eseguire, sotto la sua autorità, un esame in loco delle norme di produzione e delle misure di controllo effettivamente applicate nel paese terzo in questione.

Libera circolazione nella Comunità

Articolo 12
Gli Stati membri non possono, per motivi concernenti l'etichettatura, il metodo di produzione o la indicazione dello stesso, vietare o limitare la commercializzazione dei prodotti che sono previsti all'articolo 1 e che sono conformi alle disposizioni del presente regolamento.

Disposizioni amministrative e applicazione

Articolo 13
Possono essere adottate, secondo la procedura di cui all'articolo 14:
- le modifiche da apportare agli allegati I, II, III, IV e VI;
- le modalità di applicazione delle disposizioni contenute negli allegati I e III.

Articolo 14
La Commissione è assistita da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.
Ove si faccia ricorso alla procedura di cui al presente articolo, il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere.
Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato. Nella votazione in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri viene applicata la ponderazione definita dal suddetto articolo. Il presidente non partecipa al voto.
La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.
Qualora le misure previste non siano conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
Qualora, allo scadere di tre mesi a decorrere dalla presentazione della proposta al Consiglio, quest'ultimo non abbia deliberato, le misure proposte sono adottate dalla Commissione.

Articolo 15
Gli Stati membri informano la Commissione ogni anno, anteriormente ai 1o luglio, delle misure prese durante l'anno precedente ai fini dell'attuazione del presente regolamento e trasmettono, in particolare:
- l'elenco degli operatori che, al 31 dicembre dell'anno precedente, hanno fatto la notifica di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) e che sono assoggettati al regime di controllo di cui all'articolo 9;
- una relazione concernente la supervisione esercitata a norma dell'articolo 9, paragrafo 6.
Inoltre gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione, entro il 31 marzo, l'elenco degli organismi di controllo riconosciuti al 31 dicembre dell'anno precedente, la loro struttura giuridica e funzionale, il loro piano tipo di controllo, il loro sistema di sanzioni ed eventualmente il loro marchio.
La Commissione provvede ogni anno a pubblicare nella serie C della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee gli elenchi degli organismi riconosciuti che le sono stati comunicati entro il termine previsto nel secondo comma.

Articolo 16
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
2. Gli Stati membri mettono in applicazione gli articoli 8 e 9 entro il termine di 9 mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.
3. L'articolo 5, l'articolo 8, paragrafo 1 e l'articolo 11, paragrafo 1 diventano applicabili 12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
Il termine per l'entrata in vigore dell'articolo 11, paragrafo 1 può essere prorogato, secondo la procedura di cui all'articolo 14, per un determinato periodo per quanto riguarda le importazioni provenienti da un paese terzo qualora, a seguito della domanda del paese terzo in questione, lo stato d'avanzamento dell'esame della questione non consenta al Consiglio di adottare una decisione sull'iscrizione di tale paese nell'elenco previsto all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) prima della scadenza del termine di cui al primo comma.
Per il rispetto del periodo di conversione di cui all'allegato I, punto 1, si prende in considerazione il periodo trascorso prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, nella misura in cui l'operatore possa dimostrare, con soddisfazione dell'organismo di controllo, che la propria produzione, durante questo periodo, era conforme alle disposizioni nazionali in vigore o, in mancanza di queste, alle norme internazionali riconosciute in materia di produzione biologica.
4. Durante un periodo di dodici mesi che decorre dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri possono, in deroga all'articolo 6, paragrafo 1, autorizzare l'impiego sul proprio territorio di prodotti contenenti sostanze che non sono enumerate nell'allegato II e per cui considerano che siano soddisfatti i requisiti figuranti nell'articolo 7, paragrafo 1.
5. Durante un periodo che scade dodici mesi dopo la compilazione dell'allegato VI conformemente all'articolo 5, paragrafo 7, gli Stati membri possono continuare ad autorizzare, conformemente alle rispettive disposizioni nazionali, l'impiego di sostanze che non figurano nell'allegato VI precitato.
6. Gli Stati membri comunicano agli altri Stati membri ed alla Commissione le sostanze autorizzate in applicazione dei paragrafi 4 e 5.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 1991.
Per il ConsiglioIl PresidenteJ.-C. JUNCKER
(1)GU n. C 4 del 9. 1. 1990, pag. 4 e GU n. C 101 del 18. 4. 1991, pag. 13.
(2)GU n. C 106 del 22. 4. 1991, pag. 27.

(3)GU n. C 182 del 23. 7. 1990, pag. 12.
(1)GU n. L 33 dell' 8. 2. 1979, pag. 36.
(2)GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 58.
(3)GU n. L 347 del 17. 12. 1973, pag. 51.
(4)GU n. L 80 del 25. 3. 1986, pag. 51.
(1)GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1.
(2)GU n. L 186 del 30. 6. 1989, pag. 17.

ALLEGATO I

NORME PER LA PRODUZIONE BIOLOGICA A LIVELLO AZIENDALE

Vegetali e prodotti vegetali
1.Le norme di produzione di cui al presente allegato devono di regola essere state applicate negli appezzamenti per un periodo di conversione di almeno due anni prima della semina o, nel caso delle colture perenni diverse dai prati, di almeno tre anni prima del primo raccolto dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a). L'organismo di controllo può decidere, con il consenso dell'autorità competente, che in certi casi il periodo in questione sia prolungato o abbreviato tenuto conto dell'utilizzazione anteriore degli appezzamenti.
2.La fertilità e l'attività biologica del suolo devono essere mantenute o aumentate, nei casi appropriati, mediante:
a)la coltivazione di leguminose, di concimi verdi o di vegetali aventi un apparato radicale profondo nell'ambito di un adeguato programma di rotazione pluriennale,
b)l'incorporazione nel terreno di materiale organico, compostato o meno, prodotto da aziende che operano nel rispetto delle norme del presente regolamento. In attesa che vengano adottate norme tecniche comuni relative alle produzioni animali biologiche, i sottoprodotti dell'allevamento, come il concime animale, possono essere utilizzati qualora provengano da allevamenti che operino nel rispetto della normativa nazionale vigente o, in mancanza di questa, di pratiche in materia di produzione animale biologica riconosciute internazionalmente.
L'integrazione con altri concimi organici o minerali di cui all'allegato II è consentita unicamente qualora un nutrimento adeguato dei vegetali in rotazione o il condizionamento del terreno non possano essere ottenuti con i soli mezzi indicati al primo comma, lettere a) e b).
Per l'attivazione del composto possono essere utilizzate preparazioni appropriate (preparazioni biodinamiche) a base di microorganismi o di vegetali.
3.La lotta contro i parassiti, le malattie e le piante infestanti si impernia sul seguente complesso di misure:
-scelta di specie e varietà adeguate;
-programma di rotazione appropriato;
-coltivazione meccanica;
-protezione dei nemici naturali dei parassiti, grazie a provvedimenti ad essi favorevoli (ad esempio siepi, posti per nidificare, diffusione di predatori);
-eliminazione delle malerbe mediante bruciatura.
Possono essere utilizzati i prodotti di cui all'allegato II soltanto in caso di pericolo immediato che minacci le colture.

ALLEGATO III

REQUISITI MINIMI DI CONTROLLO E MISURE PRECAUZIONALI PREVISTE NELL'AMBITO DEL REGIME DI CONTROLLO DI CUI AGLI ARTICOLI 8 E 9

A.Aziende agricole che producono vegetali e prodotti vegetali
1.La produzione deve avvenire in un'unità i cui appezzamenti e i luoghi di produzione e di magazzinaggio siano nettamente separati da qualsiasi altra unità che non produca conformemente alle norme di produzione stabilite dal presente regolamento; possono far parte di detta unità anche laboratori di trasformazione e/o di condizionamento, qualora l'unità stessa si limiti alla trasformazione e/o al condizionamento della propria produzione agricola.
2.Nella fase iniziale dell'applicazione del regime di controllo, il produttore e l'organismo di controllo provvedono a:
-compilare una descrizione completa dell'unità, con l'indicazione dei luoghi di magazzinaggio e di produzione e degli appezzamenti nonché, se del caso, dei luoghi in cui vengono effettuate talune operazioni di trasformazione e/o di condizionamento;
-elencare tutte le misure concrete da prendere al livello dell'unità per garantire il rispetto delle disposizioni previste dal presente regolamento.
La descrizione e le misure di cui sopra sono incluse in una relazione di ispezione, controfirmata dal responsabile dell'unità in questione. Nella relazione devono inoltre figurare:
-la data dell'ultima applicazione sugli appezzamenti in oggetto dei prodotti il cui impiego non è conforme alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 7;
-l'impegno del produttore ad eseguire le operazioni conformemente agli articoli 5, 6 e 7 e ad accettare, in caso di infrazione, l'applicazione delle misure di cui all'articolo 9, paragrafo 9.
3.Ogni anno, anteriormente alla data indicata dall'organismo di controllo, il produttore deve notificare a tale organismo il proprio programma di produzione di prodotti vegetali, con una descrizione analitica a livello dei singoli appezzamenti.
4.Deve essere tenuta una contabilità su registri e/o su documenti che consenta all'organismo di controllo di identificare l'origine, la natura e le quantità di tutte le materie prime acquistate, nonché l'impiego di queste materie prime; deve essere inoltre tenuta una contabilità su registri o su documenti della natura, delle quantità e dei destinatari di tutti i prodotti agricoli venduti. Quando le quantità riguardano vendite dirette al consumatore finale, ne vengono indicati i quantitativi globali giornalieri.
5.È vietato il magazzinaggio, nell'unità di produzione, di materie prime diverse da quelle il cui impiego è conforme alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 7.
6.Oltre a eventuali ispezioni non preannunciate, l'organismo di controllo deve effettuare almeno una volta all'anno un controllo fisico completo dell'unità di produzione. Possono essere eseguiti prelievi per la ricerca di prodotti non autorizzati in virtù del presente regolamento. Tuttavia il prelievo deve essere eseguito qualora si sospetti l'utilizzazione di un prodotto non autorizzato. Dopo ogni visita è compilata una relazione di ispezione, controfirmata dal responsabile dell'unità sottoposta al controllo.
7.Ai fini dell'ispezione, il produttore dà all'organismo di controllo libero accesso ai luoghi di magazzinaggio e di produzione e ai diversi

appezzamenti, nonché alla contabilità e ai relativi documenti giustificativi. Egli comunica all'organismo di controllo tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'ispezione.
8.I prodotti di cui all'articolo 1 che non sono ancora condizionati negli imballaggi destinati al consumatore finale possono essere trasportati in altre unità solo in imballaggi o contenitori chiusi in modo da impedire la sostituzione del contenuto, muniti di un'etichettatura in cui, ferma restando la possibilità di altre eventuali indicazioni previste da disposizioni regolamentari, figurino:
-il nome e l'indirizzo del responsabile della produzione o della preparazione del prodotto;
-il nome del prodotto;
-l'indicazione che il prodotto è sottoposto al regime di controllo di cui al presente regolamento.
9.Quando un operatore gestisce più unità di produzione nella stessa regione le unità che sono situate nella regione e che producono vegetali o prodotti vegetali non previsti nell'articolo 1 sono parimenti assoggettate al regime di controllo per quanto attiene al punto 2, primo comma ed ai punti 3, 4 e 5. In queste unità non possono essere prodotti vegetali della stessa varietà dei vegetali prodotti nell'unità di cui al punto 1.

B.Unità di trasformazione e di condizionamento di prodotti vegetali e di derrate alimentari contenenti essenzialmente prodotti vegetali
1.All'inizio dell'applicazione del regime di controllo, l'operatore e l'organismo di controllo provvedono a:
-compilare una descrizione completa dell'unità, con l'indicazione delle installazioni utilizzate per la trasformazione, il condizionamento e il magazzinaggio dei prodotti agricoli prima e dopo le operazioni;
-stabilire tutte le misure concrete da prendere al livello dell'unità per garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento.
La descrizione e le misure in causa sono incluse in una relazione di ispezione, controfirmata dal responsabile dell'unità in questione. Nella relazione deve figurare altresì l'impegno dell'operatore ad effettuare le operazioni in modo che le disposizioni dell'articolo 5 siano rispettate e, in caso d'infrazione, ad accettare l'applicazione delle misure di cui all'articolo 9, paragrafo 9.
2.Deve essere tenuta una contabilità scritta che consenta all'organismo di controllo di identificare:
-l'origine, la natura e le quantità dei prodotti agricoli di cui all'articolo 1 consegnati all'unità;
-la natura, le quantità e i destinatari dei prodotti di cui all'articolo 1 che hanno lasciato l'unità;
-qualsiasi altra informazione richiesta dall'organismo di controllo ai fini di un controllo adeguato delle operazioni, quali l'origine, la natura e le quantità degli ingredienti, additivi ed adiuvanti di fabbricazione presi in consegna dall'unità, nonché la composizione dei prodotti trasformati.
3.Quando nell'unità sono anche trasformati, condizionati o immagazzinati prodotti che non sono previsti all'articolo 1:
-l'unità deve disporre di locali separati per il magazzinaggio dei prodotti di cui all'articolo 1, prima e dopo le operazioni;
-le operazioni devono essere eseguite in cicli completi, separate fisicamente o nel tempo da operazioni analoghe effettuate su prodotti che non rientrano nell'articolo 1;
-qualora dette operazioni non vengano eseguite di frequente, esse devono essere preannunciate entro termini fissati d'accordo con l'organismo di controllo;
-devono essere prese tutte le misure necessarie per garantire l'identificazione delle partite e per evitare mescolanze con prodotti non ottenuti conformemente alle norme di produzione previste nel presente regolamento.
4.Oltre alle ispezioni non preannunciate, l'organismo di controllo deve effettuare almeno una volta all'anno un controllo fisico dell'unità. Possono essere eseguiti prelievi per la ricerca dei prodotti non autorizzati in virtù del presente regolamento. Essi devono tuttavia essere eseguiti qualora si sospetti l'utilizzazione di un prodotto non autorizzato. Dopo ogni visita è compilata una relazione di ispezione, controfirmata dal responsabile dell'unità controllata.
5.Ai fini di tale ispezione l'operatore dà all'organismo di controllo libero accesso all'unità e alle contabilità e ai relativi documenti giustificativi. Egli fornisce inoltre all'organismo di controllo tutte le informazioni necessarie per l'ispezione.
6.Sono applicabili i requisiti in materia di trasporto di cui al punto 8 della parte A.

ALLEGATO IV

ELEMENTI CHE DEVONO FIGURARE NELLA NOTIFICA DI CUI ALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA a)
a)Nome e indirizzo dell'operatore;
b)ubicazione delle località in cui sono effettuate le operazioni e, se del caso, indicazione degli appezzamenti (dati catastali);
c)natura delle operazioni e dei prodotti;
d)impegno dell'operatore ad eseguire le operazioni conformemente agli articoli 5, 6, 7 e/o 11;
e)quando si tratta di un'azienda agricola, indicazione della data in cui il produttore ha cessato di utilizzare, negli appezzamenti in causa, i prodotti il cui impiego non è conforme all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) e all'articolo 7;
f)nome dell'organismo riconosciuto cui l'operatore ha affidato il controllo della propria azienda, qualora nello Stato membro in questione il sistema di controllo sia stato introdotto mediante riconoscimento di siffatti organismi.

ALLEGATO V

INDICAZIONE DI CONFORMITÀ AL REGIME DI CONTROLLO
L'indicazione di conformità al regime di controllo deve figurare nella lingua o nelle lingue utilizzate nell'etichettatura.
ES:Agricultura Ecológica - Sistema de control CEE DK:OEkologisk Landbrug - EF Kontrolordning D:Biologische Agrarwirtschaft - EWG Kontrollsystem GR:Âéïëïãéêþ Ãaaùñãssá - Óýóôçìá AAëÝã÷ïõ AAÏÊ EN:Organic Farming EEC Control System F:Agriculture biologique - Système de contrôle CEE IT:Agricoltura biologica - Regime di controllo CEE NL:Biologische landbouw - EEG-controlesysteem PO:Agricultura biologica - Sistema de controlo CEE

ALLEGATO VI
A.Sostanze autorizzate come ingredienti di origine non agricola [articolo 5, paragrafo 3, lettera b)]:
B.Sostanze il cui impiego è autorizzato durante la preparazione [articolo 5, paragrafo 3, lettera c)]:
C.Ingredienti di origine agricola (articolo 5, paragrafo 4).